


L'esperienza della Fondazione per le vittime dei reati e del Garante dei detenuti in Emilia-Romagna



Bologna, 23 febbraio 2016

Contributi 5

- Massimo Mezzetti 5
 Roberta Mori 7
 Claudia Francardi e Irene Sisi 9
 Elena Buccoliero 17
 - Susanna Vezzadini 29
 - Desi Bruno 53
 - Letizio Magliaro 59
 - Maria Paola Schiaffelli 81
 - Giuseppe Spadaro 99

Materiali 101

103	Manlio Milani e Sabina Rossa
105	Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012
145	Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n. 212
171	Circolare 100039 2015 del Dipartimento dell'Amministrazione

penitenziaria del 19 marzo 2015

La Harrar io cila la lla acadi. A austra a Nilla ra

Sommario

183

Statistiche

Vittime e autori di reato: un incontro possibile?

L'esperienza della Fondazione per le vittime dei reati e del Garante dei detenuti in Émilia-Romagna

23.02.2016

Regione Emilia-Romagna Sala Auditorium Viale Aldo Moro, 18 - Bologna

9.15 - Registrazione dei partecipanti

9.30 - Saluti

Stefano Bonaccini

Presidente Regione Emilia-Romagna

Roberta Mori

Presidente della Commissione per la parità e per i diritti delle persone Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna

9.50 - 2004-2015: l'esperienza della Fondazione E-R per le vittime dei reati

Elena Buccoliero

Direttrice Fondazione

10.10 - Il sostegno alle vittime: dal quadro normativo internazionale alla nostra realtà Susanna Vezzadini

Ricercatrice in Sociologia del diritto e Docente di Vittimologia Università di Boloana

10.30 - La giustizia penale: il rispetto delle garanzie e la tutela delle vittime

Ne parliamo con

Letizio Magliaro

Giudice per le indagini preliminari, Tribunale di Bologna

Mariapaola Schiaffelli

Direttore Ufficio esecuzione penale esterna Emilia-Romagna

Coordina Desi Bruno

Garante regionale

Giuseppe Spadaro

Presidente Tribunale per i Minorenni di Bologna

Coordina Elena Buccoliero

Direttrice Fondazione

12.30 - L'esperienza dell'incontro Claudia Francardi e Irene Sisi

Associazione AmiCainoAbele

13.00 - L'esperienza del Garante regionale dei detenuti, dal 2011 ad oggi

Desi Bruno

Garante regionale

È davvero possibile un incontro tra la vittima e l'autore di un reato? In che modo il sostegno alle vittime e l'amministrazione della giustizia possono favorirlo, traendone linfa e illuminando di nuovi significati l'esperienza di chi riceve e di chi provoca tale dolore o disagio? Quali sono i luoghi e le forme idonee perché ciò avvenga senza compromettere il corretto accertamento delle responsabilità individuali e senza comprimere il diritto al giusto processo e all'umanizzazione della pena nei confronti dell'autore di reato, così come senza strumentalizzare la persona offesa ma facendosi carico delle sue necessità a prescindere dall'evoluzione del percorso di incontro?

Il quadro normativo europeo conta su pratiche di supporto alle vittime dei reati e su strumenti di giustizia riparativa che, nonostante recenti disposizioni legislative, nel nostro Paese, continuano ad essere sostanzialmente assenti, tranne poche eccezioni. Una di gueste è la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, che dal 2004 ad oggi è intervenuta a favore di oltre 400 tra persone offese e familiari, molti dei quali minorenni, perché potessero superare le conseguenze del trauma.

Il tema dell'incontro si pone anche nel lavoro con gli imputati maggiorenni e minorenni – e nella fase di esecuzione della pena. quando le modalità di intervento possono contribuire fortemente ad un percorso di responsabilizzazione rispetto alle conseguenze dei propri comportamenti. In questo campo, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale è attivo sia nella sua funzione di vigilanza sui luoghi dove le persone scontano la pena o attendono l'accertamento dell'eventuale responsabilità, sia nel proprio ruolo di promozione di rapporti e di progetti tra istituzioni coinvolte e società civile, per l'umanizzazione e la socializzazione della risposta sanzionatoria.

Claudia Francardi e Irene Sisi, fondatrici dell'Associazione AmiCainoAbele, rispettivamente vedova del carabiniere Antonio Santarelli e madre del ragazzo che lo ha ucciso, rappresentano la prova vivente che l'incontro è realmente possibile e saranno tra le preziose protagoniste di questa iniziativa di confronto e di sensibilizzazione destinata ai diversi operatori e a tutti i cittadini.

Evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (crediti attribuiti n. 4) e dall'Ordine degli Assistenti sociali (crediti attribuiti n. 4)











lassimo Mezzetti

Massimo Mezzetti

Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità Regione Emilia-Romagna

Porto i saluti del Presidente Bonaccini che per altri impegni istituzionali non può essere presente oggi. Non so se mi abbia chiesto di sostituirlo in quanto Assessore alla Cultura o in quanto Assessore alla Legalità ma credo che non ci sia una casualità in questo. Il tema che voi affrontate è un tema tecnico sul fronte della legalità, della materia del diritto, ma è anche un tema prettamente culturale. Vi è tutto un immaginario collettivo intorno alle questioni che oggi vengono poste e che vengono approcciate dall'opinione pubblica in modo differente, spesso condizionato dall'emotività.

Il tema della giornata è particolare e coraggioso. Richiede una certa dose di coraggio personale, per chi è vittima, affrontare l'incontro con l'autore del reato. Laddove non dobbiamo mai confondere la conciliazione con la cancellazione. Un percorso di conciliazione non deve rappresentare un percorso di cancellazione di ciò che è accaduto. Su questo dobbiamo dotarci di tutti gli strumenti indispensabili, in primo luogo culturali e poi tecnici.

Da questo punto di vista la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati svolge un lavoro egregio nella nostra regione, così come la Garante dei detenuti.

La Fondazione è nata nel 2004 e risponde ad una Direttiva europea sui diritti delle vittime di reato, direttiva che siamo stati forse i primi, come Regione, ad applicare. Mette al centro la figura della vittima, che nel processo penale è una figura ancillare. La Fondazione per le vittime dei reati ha invece il pregio di sviluppare una iniziativa in questa direzione e di rimettere al centro la vittima attraverso un sostegno non solo legale o economico ma anche morale, psicologico, ed è anche questo un aspetto essenziale.

Sull'altro versante, quello del trattamento dei detenuti, per noi si pone un problema serio. Nelle ultime settimane ho visto risorgere il dibattito in seguito a servizi televisivi che hanno mostrato i modelli carcerari di Svezia e Norvegia. Sono lontani anni luce dal modello italiano e a volte incomprensibili per la nostra opinione pubblica, ma sono espressione di un'idea di socializzazione e di un concetto di coercizione che è contemplato anche nella legislazione italiana. La funzione della pena deve essere la riabilitazione di colui che ha compiuto il reato. Questo purtroppo in Italia non è, il nostro regime carcerario non questo rappresenta. Molti dei nostri direttori nelle carceri della regione sono impegnati su questo fronte, vedo anche qui in sala rappresentanti di iniziative come il teatro carcere che è una delle proposte su cui vogliamo lavorare.

La Fondazione è per noi fondamentale e la coinvolgeremo anche nelle prossime settimane, in vista di un lavoro che stiamo svolgendo per la stesura di un testo unico della legalità che mira ad armonizzare la normativa regionale su questo tema e a implementarla con novità significative, in particolare sul contrasto all'usura, al gioco d'azzardo, e sul sostegno e l'aiuto ai lavoratori delle imprese confiscate,

affinché quei lavoratori non debbano pentirsi del fatto che lo Stato è intervenuto per garantire una condizione di legalità.

Vi auguro buon lavoro e buona giornata.

oberta Mor

Roberta Mori

Presidente della Commissione per la parità e per i diritti delle persone Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna

Ringrazio, anche a nome della presidente Simonetta Saliera, per l'invito ad aprire con un saluto questo momento di riflessione originale sul rapporto tra vittime ed autori di reato. Un'occasione per fare il punto in ultima analisi sulle garanzie costituzionali, sulla esigibilità dei diritti e sulla concreta realizzazione di un sistema in cui prevalga l'umanità e la responsabilità.

Ritengo che impegnarsi per tenere insieme queste distinte dimensioni possa costituire un esercizio di emancipazione socio-culturale dell'intero Paese, senza mai dimenticare i valori di riferimento e la distinzione fondamentale tra il bene e il male; convinta che solo un solido sistema di tutela dei diritti potrà costituire un altrettanto solido presidio dei doveri di tutti e di ognuno.

Ricordo, al proposito, la prima volta che ebbi occasione di rapportarmi con la Fondazione emiliano-romagnola per le Vittime dei reati. Durante il mio mandato decennale di Sindaca del mio Comune, affrontai il caso assai doloroso di una grave e prolungata violenza su una minore. Il sostegno che la Fondazione riuscì ad assicurare nell'immediato, fu strumento davvero indispensabile nel percorso di recupero psico-fisico della persona. Quell'esperienza consolidò in me il convincimento, poi corroborato da altre e più recenti prove, che il sistema istituzionale deve attrezzarsi, in modo integrato e a tutti i livelli, sia con politiche strutturali di medio e lungo periodo, sia con strumenti emergenziali, contingenti e adeguati a rispondere ai bisogni peculiari che le Comunità esprimono.

Qualsiasi esperienza di reato perpetrato e di offesa subìta, risente fortemente del contesto in cui si sviluppa, nel senso che l'esito di quell'esperienza potrà essere strumento tanto più di consapevolezza e di prevenzione, quanto più sussista la volontà di affrontarne in profondità tutti gli aspetti rilevanti che superino approcci draconiani. Intendo dire che non è affatto ininfluente la presenza, o assenza, di soggetti che supportano le persone nel percorso di Giustizia, intesa qui nell'accezione più larga di sistema fatto di tutele, diritti, sicurezza, pene e strumenti di recupero/reinserimento. L'impronta culturale da cui derivano gli stessi strumenti di Giustizia è dunque fondativa del rapporto che ognuno di noi ha con lo Stato e con la Comunità e reca in sé le prospettive concrete di una pacifica, equilibrata, convivenza civile.

In Emilia-Romagna i cittadini e le cittadine possono contare prima di tutto su una cultura dei diritti della persona che viene da lontano e che sostanzia le politiche regionali di sicurezza e di legalità. Grazie a questo approccio, da alimentare ogni giorno con determinazione, è possibile ripristinare il rapporto tra Istituzioni e cittadini anche quando il destino di tutti i coinvolti viene lacerato da una violenza. Ed è

altresì possibile alleviare la ferita che qualunque violenza, a livello più o meno profondo, infligge nel tessuto sociale.

Ritengo e riteniamo, che la scelta di dotarsi di Organismi di Garanzia a tutela dei diritti delle persone e di tenere assieme anche "fisicamente" in un'unica sede tali Soggetti, sia una scelta positiva e non soltanto simbolica. È una volontà che si concretizza in un investimento culturale e istituzionale quanto mai tangibile. Ed è un investimento della Regione a cui dovrà seguire anche nel prossimo futuro quell'impegno, coerente e quotidiano, in cui un nuovo umanesimo ispiri le nostre azioni e ci guidi nelle grandi sfide che ci attendono.

Claudia Francardi Irene Sisi

Associazione AmiCaino Abele

Elena Buccoliero

Ricordiamo rapidamente il fatto da cui nasce questa associazione. Non abbiamo il tempo e la possibilità di ripassare punto per punto la vostra storia ma ci sono alcune questioni per cui è importante per noi la vostra presenza e la vostra testimonianza.

Claudia Francardi è sposata con Antonio. Antonio è un carabiniere. La mattina del 25 aprile 2011, durante il servizio ad un posto di blocco, Antonio ferma, tra gli altri, una macchina con dei ragazzi. Erano fuori dalla sera precedente, sicuramente avevano bevuto, avevano preso qualcosa, non erano lucidi. Durante questo servizio Matteo, il figlio di Irene Sisi, con un bastone aggredisce Antonio. Antonio sarà in coma per tredici mesi e la sua vita si concluderà dopo quel lungo periodo di coma vegetativo.

Durante quei tredici mesi, ad un certo punto, Irene manda una lettera a Claudia. E Claudia accetta un incontro con Irene.

Rispetto a quello di cui oggi parliamo, credo che possiamo soffermarci un momento proprio su quali condizioni hanno reso possibile l'incontro. Perché credo non sia stato facile né per Irene spedire quella lettera, né per Claudia accettare quell'incontro. Questo può essere il nostro inizio.

Irene Sisi

Ho deciso di scrivere la lettera a Claudia in tempi abbastanza brevi, l'ho scritta a luglio ma già da subito avevo sentito il bisogno di andare in ospedale a Siena, dove erano ricoverati sia Antonio che Domenico Marino, l'altro carabiniere coinvolto. Mi hanno fermata perché c'erano carabinieri, non era il momento, probabilmente io non ero nemmeno in grado di affrontare un incontro con Claudia.

Ho deciso di scrivere fin da subito perché la prima cosa che mi è venuta in mente è stata questa: se io sto così, sto male, non so neanche se riuscirò a arrivare a domani, però so che mio figlio è in un carcere, sta relativamente bene almeno a livello fisico, come staranno le famiglie dei carabinieri, delle persone che mio figlio ha aggredito e specialmente Antonio non si sapeva se ce la faceva ad arrivare al giorno dopo. Ho deciso di scrivere a Claudia chiedendo perdono per il gesto di mio figlio, e in qualche modo ho chiesto perdono anche per me, perché sono convinta che la maggior parte delle volte, se una persona commette un reato, anche la famiglia c'entra. Anche la famiglia deve fare un passo, deve tendere la mano alle persone che sono state colpite. Da lì è nata l'idea di scrivere la lettera a Claudia.

Claudia Francardi

Il mio contesto, quando arrivò la lettera, era di disperazione. Quando io appresi la notizia, quello che era successo, ero in uno stato totale di disperazione ma poi di speranza perché Antonio era stato operato immediatamente alla testa, nonostante le gravi lesioni, e io mi sono aggrappata, anche attraverso la mia fede, a questo miracolo fisico. Chiedevo a tutti preghiere perché Antonio si potesse salvare. Ricordo che facevo di tutto per svegliare Antonio, gli facevo ascoltare, musica, rumori, la voce di nostro figlio, di nostro nipote, i cani che lui adorava, però a poco a poco questa forza interiore è venuta meno ed è subentrata in me una fortissima depressione.

Quando Irene mi ha scritto io ero sotto psicofarmaci e ero nel pieno desiderio di morte. Questo era quello che desideravo, morte per me e anche morte per Antonio perché non potevo più vederlo in quello stato. La sua testa era un cratere, aveva un buco enorme. Non potevamo più comunicare e questo generava in me una tale impotenza e una tale disperazione che spesso e volentieri, confesso a tutti la mia miseria, ho pensato di prendere un cuscino e di soffocarlo per poterlo liberare da questa disperazione.

Io la lettera l'ho accolta, desideravo anche io incontrare Claudia, desideravo incontrare Matteo, desideravo che qualcuno della loro famiglia o dei ragazzi che erano presenti riuscissero veramente a vedere quello che era successo. Non era una sete di vendetta, anche se confesso che odio, rabbia, sono sentimenti che mi sono appartenuti nonostante la mia fede, nonostante Gesù, figura di riferimento fin dalla mia infanzia, mi dicesse parole diverse. Sono dovuta passare, umanamente, attraverso questa rabbia. Ho sentito anch'io la necessità di fare qualcosa ma anche a me i Carabinieri suggerivano di aspettare, e francamente quando sono entrata in questa depressione non avrei avuto nemmeno la forza, perché non ero più nemmeno in grado di alzarmi dal letto e di preoccuparmi di mio figlio. Però è stato un balsamo ricevere la lettera perché comunque mi ha messo in comunicazione con la persona, e con la madre del ragazzo, che mi aveva rovinato la vita, e distrutto completamente la vita di mio marito.

Da lì la decisione di incontrare Irene, cosa che è stata possibile a ottobre dello stesso anno, del 2011, quindi a 6 mesi dall'accaduto, abbastanza rapidamente.

Elena Buccoliero

Come si passa dall'incontro personale alla decisione di una testimonianza pubblica?

Tra l'altro, in diverse occasioni Claudia ha detto: ci sono centinaia di persone in Italia che stiamo facendo quello che stiamo facendo noi, solo che non se la sentono in questo momento di andarlo a raccontare. Credo che sia un impegno emotivo molto forte, di per sé l'incontro e poi metterlo a disposizione degli altri. Voi avete preso, ad un certo momento, questa decisione.

Claudia Francardi

Il percorso è lungo. Io e Irene adesso siamo due sorelle ma non è stato così da subito. La partenza – credo che Irene sia con me nel dire questo – è stata quella del mettersi l'una nei panni dell'altra ed è riassunta in una parola bellissima che è *compassione*. Ed è accoglienza. Accantonare per un momento quello che è il tuo dolore personale ma cercare di capire l'altro dolore. Dietro a un reato del genere io non potevo pensare che ci fosse cattiveria

o soltanto follia ma doveva esserci un altro dolore. E io questo dolore avevo necessità di conoscerlo. Ma anche di far conoscere il mio dolore a loro, perché come diciamo sempre la giustizia e basta, non basta. Perché lì si parla di categorie. Noi avevamo bisogno di parlare di noi, di Antonio, di Claudia, di Irene, di Matteo. Di parlare di sentimenti, di anime. Il processo non ti basta, per lo meno alla vittima non basta, perché nel processo parla sempre qualcun altro. Tu non hai parola, noi hai spazi. Ti sembra che tutto quello che viene detto non ti rappresenti, sono gli altri che parlano per te. Quindi la necessità che questo incontro veramente servisse a dare voce a noi, alle nostre profondità. Da lì siamo partite.

Irene Sisi

Abbiamo deciso di iniziare a raccontare la nostra storia perché siamo diventate amiche, abbiamo iniziato a frequentarci prima della prima udienza in cui poi a Matteo è stato dato l'ergastolo. Ci siamo accorte che tutto l'apparato-i nostri avvocati non tanto perché sapevano benissimo come la pensavamo, però i giudici, le guardie penitenziarie, tendevano a tenerci

molto divisi. Non potevamo parlare in aula assieme, Claudia non poteva interagire con Matteo. Per questo abbiamo deciso poi di iniziare a raccontare che comunque c'era un rapporto, eravamo riuscite a costruire un rapporto al di là di tutti quegli ostacoli che trovavamo nelle sedi dei tribunali. Anche per far capire che se si vuole si può, in qualche modo. Andando anche contro quelle che forse in quel momento erano le decisioni processuali dei nostri avvocati, perché sia Claudia che io abbiamo sempre parlato apertamente con i nostri legali e l'abbiamo sempre detto: noi vogliamo avere un rapporto, noi ci vogliamo conoscere.

Come io ho sempre chiesto ai miei avvocati di difendere Matteo solo e unicamente per ciò che era difendibile. E non usare trucchetti per avere attenuanti, sconti di pena... no. Comunque è l'atteggiamento che lì non traspare, purtroppo nelle aule del tribunale queste cose non si vedono.

Claudia Francardi

E il fatto di renderla pubblica, questa decisione, e di impegnarci con la nostra associazione

è dato dal fatto che in questo momento storico crediamo ci sia bisogno di dare una testimonianza.

Tante volte prevale il senso di vendetta, la giustizia è intesa solo e soltanto in questo senso nei sentimenti delle persone: tu mi hai fatto del male, io voglio che tu sia punito perché tu soffra come me. Questo è il concetto che passa. Io intendo la giustizia in un altro modo. Spero che Antonio diventi un'altra persona, che a Matteo venga data un'altra possibilità. Questo dà dignità a me e dà dignità a Antonio, perché quando Antonio ha fermato Matteo, quel giorno, al posto di blocco, voleva comunque salvargli la vita. Matteo aveva bevuto, stava andando a un rave party, si stava probabilmente distruggendo la vita. Il senso del lavoro di Antonio non era esercitare un potere ma era fare del bene agli altri, per cui con questo io porto avanti anche quello che era il messaggio di Antonio.

per le famiglie dei detenuti, è molto più impegnativo che stare uno da una parte e uno dall'altra. Io lo dico sempre, è la verità. Quando sono andata a trovare Antonio ad Imola, e l'ho trovato steso su un letto con la testa fracassata da mio figlio, lì mi sono veramente resa conto di tutto quello che era successo, perché prima per me Antonio Santarelli era un nome e un cognome su un giornale. Punto. Sapevo qualche notizia riportata dai giornali ma niente di che, anzi forse le notizie in quel momento mi davano speranza. Quando mi sono resa conto delle reali condizioni di Antonio e poi sono andata in carcere e ho raccontato a Matteo... Insomma è stato difficile. Ti viene da scappare. Non è così facile riuscire ad ascoltare la depressione di Claudia, il dolore di Claudia, il dolore della famiglia di Antonio. Però questo secondo me è l'unico modo perché una persona si possa rendere conto del male che ha fatto. Non ne esiste un altro. Almeno, io parlo da madre di un ragazzo che ha fatto la cosa più brutta che una persona possa fare.

Irene Sisi

Desi Bruno

Non è tutto così facile come sembra. Iniziare un percorso di riconciliazione, specialmente

Sento il bisogno di dire questo: quando ho

proposto a Elena di invitare queste due persone l'ho fatto perché avevo sentito Claudia a Padova raccontare la vostra storia, ed era un contesto particolare. Eravamo in un carcere, era un incontro con i giornalisti e c'erano molti detenuti presenti. Devo dire la verità, per la prima volta forse - io mi occupo di detenzione ormai da una vita - ho visto persone che avevano commesso reati gravissimi, persone che erano state in regime di 41 bis, che sono rimaste colpite. Le ho viste piangere. Le ho viste piangere e cercare una relazione come se improvvisamente si fosse aperta per loro una possibilità interiore, di comunicazione. Questo mi ha colpito moltissimo, per questo volevo che anche noi sentissimo almeno una parte di questa vicenda.

Siamo abituati a sentire tutti, rispetto a questi temi, strillare. Apriamo le televisioni, siamo pieni, sommersi, dagli strilli di tutte le parti del processo, in un modo che non è rispettoso per nessuno e non aiuta nessuno, non c'è nessun lavoro di profondità ma c'è solo la ricerca di un consenso, di un'audience. Ed è questo uno degli elementi da cui noi dobbiamo assolutamente allontanarci se vogliamo fare un lavoro in profondità. Questa giornata non ha niente di demagogico, non vuole nessun'audience, vuo-

le soltanto cercare di comunicare, trovare una strada di comunicazione.

Questa è una storia importante perché è una storia vera, che suscita reazioni vere, senza che ci siano altri interessi, altri ragionamenti.

Tutte e due avete fatto riferimento alla giustizia, a come percepite la giustizia. Io volevo chiedere: quando c'è stata la prima sentenza, quella di condanna all'ergastolo, come avete reagito?

Claudia Francardi

Irene non poteva stare in aula, quindi ogni tanto io uscivo a parlare con lei, e anche lì parecchi ci guardavano in maniera strana perché sembrava abbastanza paradossale che la vittima, la parte lesa andasse a consolare la madre del ragazzo.

Io ero impreparata a quella condanna. Sembrava tutto muoversi in un'altra direzione perché stavano scommettendo su Matteo. Già da due mesi era stato portato in comunità da don Mazzi, il Pubblico Ministero aveva chiesto vent'anni. Probabilmente si sono rivoltate le cose - Antonio era un carabiniere, forse si

doveva dare un messaggio abbastanza forte, e probabilmente per questo il giudice ha cambiato idea - comunque io al mio avvocato avevo detto: assolutamente pacatezza, noi non chiediamo nulla.

Quando è arrivata la sentenza dell'ergastolo è successo quello che io chiamo veramente un miracolo dell'anima. Tutte le persone accanto a me erano contente e urlavano la parola che solitamente si dice alla fine di un processo: giustizia è fatta. Io non ero come gli altri, mi sembrava tutto ovattato, e giustizia per me non era fatta perché comunque Antonio non tornava indietro. Non è che a una persona derubata veniva restituita la somma tolta. Antonio era morto e nessuna pena poteva farlo tornare in vita, anzi secondo me con quella condanna lui moriva per una seconda volta perché, se lui voleva aiutare Matteo, quello non era sicuramente il modo per continuare il suo lavoro. E quindi io mi sono sentita male, non solo dentro ma mi sono sentita male anche fisicamente. Ricordo che per giorni mi è rimasto mal di stomaco, ho avuto delle crisi di pianto. Miracolo dell'anima perché, in quel momento io non vedevo nessuno, i miei occhi erano solamente puntati su Matteo, io piangevo e lui invece mi sorrideva. E mi ha lasciato tanto turbamento

perché ho detto: Matteo sta sorridendo perché probabilmente è impazzito, non l'ha retta questa pena.

Noi avevamo già deciso di incontrarci in comunità, ma di farlo dopo la sentenza per non inquinare il processo, e quando sono andata da lui io volevo sapere perché in quel momento aveva sorriso. E lui mi ha detto: L'ho fatto per tranquillizzarti, perché ti vedevo soffrire e invece la mia pena era giusta, io ti ho tolto tutto quindi ti invitavo a tranquillizzarti.

Irene Sisi

Prima della sentenza già sapevo che probabilmente gli avrebbero dato un ergastolo. Ero nella stanzina dove vengono tenuti i detenuti prima che il giudice torni in aula a portare la sentenza, parlavo con mio figlio e lui continuava a dirmi "Mamma stai tranquilla". C'era una guardia penitenziaria di San Vittore che fu buonissima, brava, molto accogliente nei nostri confronti. Si girò e mi disse: "Signora, qualsiasi cosa succeda lei non si deve preoccupare". Già mi aspettavo una pena più alta dei vent'anni chiesti dal PM. C'era fuori un grande

andirivieni, carabinieri, la cancelliera che andava su e giù.

Quando fu pronunciata la sentenza Matteo fu preso, fu portato via dalla polizia penitenziaria che cercò di schivare i giornalisti e io rimasi lì con la mia famiglia e con Claudia. Io e Claudia ci si guardò, io piangevo, lei piangeva, non ci s'aveva più niente, però anche lì purtroppo, per l'ennesima volta io sono stata trascinata da una parte, lei è stata portata via da un'altra, non abbiamo avuto il tempo di consolarci. Ci siamo sentite il giorno dopo per telefono e la prima cosa che abbiamo pensato tutte e due è stato come stava Matteo, come era andato il viaggio, la notte.

Anche lì c'è una scissione tra quello che è il processo e quello a cui puntavamo noi: la reale rieducazione di mio figlio, il fatto che lui si potesse costruire una seconda possibilità. Da una parte hai l'apparato legale, e allora pensi all'appello, a come potrà andare, a dove verrà discusso l'appello, e dall'altra parte la cosa più importante per noi era come stava Matteo. Io l'ho sempre detto. Quando è stata pronunciata la sentenza di condanna a vent'anni ho detto: è giusto. Io non voglio una pena più leggera, assolutamente, io spero solamente che dovun-

que mio figlio sia – in questo momento è detenuto a Bollate – possa veramente lavorare su se stesso e quando uscirà dal carcere sia una persona diversa, e sia una persona equilibrata. Questa è l'unica cosa che interessa a me. Non tanto gli anni o la sentenza. È chiaro che l'ergastolo è comunque una cosa che ti toglie il fiato. Perché l'ergastolo in Italia esiste, le persone pensano che non esista e invece sì. Lì c'è la vendetta dello Stato, e questo è un altro tema di cui dovremmo parlare tanto perché paradossalmente poi tanti carcerati si sentono vittime di questo Stato.

Elena Buccoliero

Direttrice Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati

La ricerca di un modello riparativo di giustizia assai spesso conduce, per sentieri diversi, a proporre all'autore di reato un'azione volta a compensare il danno recato. C'è un altro modo, meno diffuso in Italia, di pensare alla riparazione prendendo le mosse dalle necessità della vittima in sé e per sé. La consapevolezza, cioè, che chi ha subito violenza, per il fatto stesso di avere vissuto questa esperienza a più livelli traumatica, ha delle necessità nuove, impensate e imprevedibili. Esigenze che si presentano con sfumature e intensità diverse, date da una molteplicità di fattori legati alla persona, al reato, al contesto familiare, sociale e normativo. Molto probabilmente dovrà fare i conti con una ferita interiore fatta di dolore, rabbia, disistima di sé, senso di tradimento, sfiducia e con danni più che mai concreti, quali la perdita di un bene, il danneggiamento della propria casa, la rinuncia anche solo temporanea all'autonomia, la necessità di ricorrere ad aiuti sanitari, fino ai casi più gravi, in cui ci si trova a fronteggiare la mancanza di una persona cara.

La vittima di reato è spesso lasciata da sola nel difficile compito di dare un significato a ciò che ha vissuto e di ricostruire il proprio equilibrio personale. Da sola, s'intende, sul piano del rapporto con servizi o istituzioni mirate, senza nulla togliere alle manifestazioni di solidarietà che può ricevere da parte di familiari o amici. Si dà il caso, infatti, che nel nostro Paese siano

^{*} Elena Buccoliero, sociologa e counsellor, è la direttrice della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. Si occupa inoltre di diritti dei bambini sia come giudice onorario, dal 2008, presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, sia come referente dell'Ufficio Diritti dei Minori del Comune di Ferrara.

veramente poche le esperienze di sostegno alle vittime di reato in un'ottica generalista, ovvero non limitata a particolari fattispecie. Nell'esperienza italiana sono particolarmente noti e diffusi i centri antiviolenza pensati per prestare aiuto alle donne che subiscono maltrattamenti. Tali centri costituiscono un valido esempio di supporto alle vittime a più livelli - consulenza legale, psicologica, percorsi di inserimento lavorativo, offerta di sistemazioni di emergenza, ecc. - però appunto mirato ad una particolare tipologia di situazioni. Chi vive un'esperienza analoga ma non del tutto omogenea rispetto alle categorie previste - come è stato, in Emilia-Romagna, il caso di un giovane omosessuale maltrattato duramente per anni dal compagno - si trova a non avere un interlocutore e magari a cercare aiuto allo stesso centro per donne maltrattate, con qualche imbarazzo sia per lui sia per le

In verità, e pur con gravi insufficienze e disparità nelle diverse aree del Paese, i reati di genere e i maltrattamenti o abusi verso persone minorenni sono tra i pochi per i quali negli anni si sono iniziati a prevedere interventi qualitativamente avanzati e discretamente diffusi. Qualcosa di simile esiste talora a favore di vittime di usura, di mobbing o stalking, della

operatrici che gli daranno una mano.

criminalità organizzata o del terrorismo. Ma se una persona subisce gravi lesioni, o perde un familiare in un atto di violenza che non rientra in nessuna di queste categorie, deve fare i conti con il dolore senza un supporto da parte della comunità. Questo, almeno, è ciò che si verifica attualmente in Italia. Le cose non dovrebbero stare così e l'auspicio è che la direttiva europea sui diritti minimi delle persone vittime di reato trovi presto una completa applicazione nel nostro Paese. Contiamo, intanto, su alcune eccezioni.

La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati

La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati viene costituita formalmente nell'ottobre 2004, in applicazione ad una legge regionale dell'anno precedente, la l.r. 24/03, che si poneva l'obiettivo di promuovere un "sistema integrato di sicurezza".

Il progetto di un organismo istituzionale, ma agile nel suo operare, deputato a dare sostegno

alle vittime di gravi reati nasce qualche tempo prima, in seguito ad un omicidio. Tecnici e amministratori impegnati sul fronte delle politiche regionali e delle politiche per la sicurezza in particolare si rendono conto che una persona colpita da un reato tanto grave, come è appunto chi perde un familiare per morte violenta, vede davanti a sé aprirsi necessità impreviste senza che vi siano gli strumenti, tecnici e amministrativi, per darle un aiuto corrispondente a quelle necessità. Il percorso giudiziario ha tempi lunghi, potrà concludersi con un risarcimento alla persona offesa ma quando lo stabilirà - e ammesso che il risarcimento venga effettivamente versato sarà passato molto tempo dal fatto. La vittima del reato ha bisogno subito e affronta da sola necessità e mancanze che mettono a rischio la sua esistenza.

Per colmare questo vuoto è stata istituita la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati, che interviene solo nei casi più gravi e solo a livello economico per offrire aiuti mirati ad attenuare le conseguenze del reato. Alcuni esempi possono chiarire il nostro intervento. Un uomo viene ucciso nel parcheggio del supermercato dove era andato a fare la spesa con la moglie, in gravidanza, e i loro tre bambini. Non è chiaro tuttora il motivo dell'omicidio.

Il nucleo familiare viene privato dell'unica persona che in quel momento percepiva un reddito e la signora deve ricostruire completamente la propria vita e quella dei figli, sotto ogni profilo, economico, psicologico, relazionale. In suo favore la Fondazione ha stabilito un contributo che ha consentito di pagare per un anno le spese della casa, dando alla donna la tranquillità e il tempo necessario per superare il primo periodo di disperazione e cercare di inserirsi nel lavoro.

Ci siamo occupati di bambini che avevano subito violenze sessuali. La legge prevede che il servizio sanitario pubblico dia sostegno ai minori vittima di abuso, purtroppo però un'assistenza psicologica adeguata per una piccola vittima difficilmente può essere assicurata, per mancanza di personale dedicato all'interno delle Asl. Per di più è ancora inapplicata una legge regionale, la l.r. 14/08 sulle giovani generazioni, che prevede l'istituzione, in ogni provincia dell'Emilia Romagna, di un centro terapeutico specializzato sul maltrattamento e abuso all'infanzia. Il risultato è che molto spesso, anche nella nostra regione, le Asl assistono i bambini in una prima fase ma non hanno la possibilità di prenderli in carico dal punto di vista terapeutico. Occorre rivolgersi ad un professionista privato ma non tutte le famiglie possono permetterselo, oltre al fatto che in molti di questi casi è proprio la famiglia ad essere maltrattante. Anche in queste circostanze la Fondazione interviene, generalmente proprio sostenendo i costi della psicoterapia.

I maltrattamenti in famiglia sono i fatti più spesso presentati all'attenzione della Fondazione. Su questo almeno, e per fortuna, in tutta la nostra regione esistono i centri antiviolenza, purtroppo non in tutti i luoghi d'Italia. Nonostante la presenza di questa rete, che a sua volta si avvale di ulteriori apporti servizio sociale, sanitario, forze dell'ordine ecc. - qualche volta c'è bisogno di qualcosa in più. Una donna che sceglie di sottrarsi ad una relazione fondata sulla prevaricazione deve cambiare tutta la sua vita, non soltanto dal punto di vista affettivo, e molto spesso lo fa per sé e per i propri figli. La Fondazione viene interpellata per contribuire ad affrontare le necessità immediate: qualche mese di affitto in un percorso di autonomia, spese sanitarie o di psicoterapia, un corso di formazione per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.

E parliamo di femminicidio. Cito un fatto accaduto a Cattolica, che riprenderò più avanti. I due gemellini di tre anni sono presenti mentre il padre uccide la mamma e poi se stesso. I bambini vengono affidati dal Tribunale per i minorenni ad una zia materna ma anche qui molto resta da fare, sia in termini di assistenza psicologica sia in concreto, perché la zia con il marito ha già cinque figli e possiamo immaginare che cosa significhi, per una famiglia, crescere sette bambini.

La Fondazione nasce proprio per dare un aiuto effettivo e per quanto possibile immediato a persone che hanno subito reati dolosi molto gravi.

Obiettivi e valori di fondo

La normativa regionale da cui la Fondazione trae origine spiega in poche righe l'essenza stessa di questo intervento:

"La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. La fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune

in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento fondazione è volto a limitare. della nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate" (l.r. 24/03, art. 7 c. 4).

Sono pochi e semplici i criteri a cui attenersi:

- a) l'Emilia-Romagna deve avere a che fare con il reato, o perché la persona offesa vi abita o perché il fatto è accaduto in regione;
- b) l'intervento può essere richiesto soltanto in seguito a reati che hanno provocato la morte o danni gravissimi alla persona. Lo Statuto della Fondazione, all'art. 2, li definisce come "danni arrecati ai beni morali e materiali che costituiscono l'essenza stessa dell'essere umano, come la vita, l'integrità fisica, la libertà morale e sessuale". La Fondazione non avrebbe le

- risorse per dare risposte a tutte le vittime di tutti i reati, dallo scippo in avanti. Questo però lascia ancora una volta priva di tutela una fascia di persone in condizioni di fragilità;
- nella definizione di "vittima" viene incluso sia chi è stato direttamente colpito dal reato sia i familiari, comprendendo che la violenza ferisce sì la persona ma tutte le sue relazioni più strette. In alcuni casi tutto questo è immediatamente tangibile - pensiamo ad un nucleo familiare in cui scompaia per morte violenta l'unica persona che percepiva un reddito -, negli altri è comunque facile da intuire. Il contatto con la violenza fa male anche quando è indiretto: fa male ai genitori che devono affrontare la realtà di un figlio minorenne abusato o gravemente ferito; fa male ai figli di una donna che subisce maltrattamenti per anni; fa male al marito di una partner che viene violentata dal datore di lavoro:
- d) la persona offesa non deve essere implicata nel reato da cui ha ricevuto il danno.

Ciò che muove la nostra istituzione è l'impegno a dare uno spazio di riconoscimento alla vittima del reato e a prendere sul serio le sue

necessità sapendo che il percorso giudiziario non se ne fa carico o non nei tempi necessari. Il senso dell'intervento è anche trasmettere la vicinanza della comunità e particolarmente delle istituzioni, perché un atto di violenza estrema non è un problema personale di chi lo subisce ma produce una ferita nel tessuto sociale più ampio. E, mentre è condiviso, socialmente e da lungo tempo, che la risposta all'autore del reato non sia affidata alla vendetta personale ma venga rimessa nelle mani delle istituzioni - con finalità rieducative, ci dice la nostra Costituzione, per quanto spesso disattese dalla realtà e negate dagli auspici di una certa opinione pubblica –, come società abbiamo forse ancora bisogno di maturare la stessa consapevolezza per quanto riguarda la risposta a chi il reato lo ha subito, soprattutto quando si parla di atti distruttivi, estremi. Ciò che segue non può essere un problema personale di un cittadino sfortunato. La risposta deve e può essere, ugualmente, corale.

Ancora, la Fondazione interviene perché chi ha subito possa uscire dalla condizione di vittima che non può assorbire la persona intera, cancellare i tratti della sua personalità, metterli in secondo piano. Il reato è un evento, dalle molte ripercussioni, che si innesta in un percorso di vita deviandone il corso. Quanto può stravolgerlo dipende da molti fattori. Gli interventi di aiuto alla vittima possono essere orientati anche dall'attenzione a restituire alla persona, per quanto possibile, autonomia e capacità di scelta nonostante il fatto.

La Fondazione provvede a finanziare cure psicologiche, sanitarie o di assistenza, percorsi scolastici per i figli delle vittime, spese per l'abitazione, incentivi a percorsi di autonomia per donne che escono da situazioni di violenza. Contributi accomunati dal desiderio di aiutare la persona a trovare un nuovo punto di equilibrio. I fondi erogati per superare difficoltà abitative, o relazionali, o sanitarie hanno proprio lo scopo di togliere la persona dalla condizione di vittima, un incoraggiamento a pensarsi non soltanto attraverso il reato subito e a riattivare, con l'aiuto della collettività, le proprie risorse.

Il messaggio di fondo è che qualsiasi cittadino può ritrovarsi in condizioni di bisogno e che la comunità vuole attivarsi per alleviare le sue sofferenze in un percorso che conduce al superamento della vittimizzazione. La Fondazione si affianca alla persona offesa perché non rimanga tale.

Come si chiede aiuto

Quando in Emilia Romagna avviene un grave reato, o un cittadino emiliano-romagnolo subisce gravi violenze anche fuori dai confini regionali, la Fondazione può essere interpellata. Si tratta in genere di omicidi realizzati o tentati, violenze e abusi su minori, gravi maltrattamenti in famiglia, rapine particolarmente efferate, lesioni gravissime. La richiesta di aiuto deve essere inoltrata da un sindaco della regione, quello del comune di residenza della persona offesa o del luogo dove è accaduto il fatto. Il coinvolgimento del primo cittadino è voluto dal nostro Statuto e ha molteplici fondamenti: implica, e quindi attiva, un contatto tra la persona offesa e l'amministrazione, responsabilizza attraverso di essa tutta la comunità locale, affida ad una istituzione "altra" dalla Fondazione il compito di svolgere un'istruttoria affidabile che accerti le necessità delle persone colpite dal reato.

Il meccanismo è molto semplice, come semplice è l'ossatura della Fondazione: un presidente, da sempre il sen. Sergio Zavoli, e due garanti che vengono nominati, come il Presidente, dall'Assemblea dei Soci. I garanti sono Sergio Iovino, ex prefetto di Bologna, e Elisa Cavazzuti, psicologa con una lunga esperienza nei servizi sociali. Insieme al presidente costituiscono il Comitato dei Garanti, che in riunioni periodiche assume le decisioni sulle istanze. C'è poi una struttura operativa minima – un direttore e un operatore di segreteria – impegnata a tradurre in pratica le determinazioni del Comitato Garanti e a svolgere attività di promozione e di comunicazione.

I tempi dell'intervento sono ridotti, si parla al massimo di qualche mese, un lasso di tempo davvero ridotto rispetto ai tempi dei risarcimenti previsti dalla giustizia. Tutto ciò è possibile in quanto la Fondazione non aspetta la sentenza per guardare alle necessità della vittima. D'altra parte, non occorre sapere chi abbia commesso una rapina aggravata, o una violenza sessuale, o un omicidio, per accorgersi che il fatto è avvenuto e che chi ne ha fatto le spese è in difficoltà.

Gli aiuti offerti sono sempre di tipo economico. È parsa questa l'unica soluzione possibile per un ente che ha una sola sede a Bologna e non potrebbe porsi come riferimento per persone che in tutta l'Emilia-Romagna possono avere bisogno di consulenza legale, supporto medico o psicologico..., interventi, cioè, che richiedono prossimità. Le somme messe a disposizione, però, determinate dalla Fondazione attraverso

periodiche riunioni del Comitato dei Garanti, vengono stabilite in funzione di un progetto di aiuto globale alla persona e ai suoi familiari, un progetto che avrà luogo lì dove la persona vive.

Non vi sono automatismi nel corrispondere una certa somma per un determinato tipo di reato. La Fondazione tiene in considerazione diversi fattori, tra i quali: il tipo di violenza ricevuta, l'entità e la tipologia del danno subito, le condizioni personali della vittima e dei suoi familiari, la presenza nel nucleo di persone con particolari fragilità (minori, disabili, anziani, persone prive di autonomia economica...). Particolarmente apprezzate sono le istanze nelle quali è rintracciabile un progetto di rete sostenuto dalla comunità locale – servizio sociale, servizi sanitari, volontariato - e in cui la Fondazione è chiamata a fare la propria parte.

Dal 2004 al 2015 la Fondazione ha accolto 260 richieste di aiuto e sostenuto più di 500 persone, in gran parte donne e minori, mettendo loro a disposizione oltre due milioni di Euro.

Occorre precisare che l'intervento non assomiglia ad un risarcimento del danno, né lo sostituisce. Possono essere necessarie decine, centinaia di migliaia di Euro per risarcire una vittima di violenza sessuale, o il coniuge di una persona uccisa: su questo la Fondazione non interviene. Ma possono bastare somme molto più ridotte, e tuttavia necessarie, per affrontare una psicoterapia mirata, per traslocare in un nuovo alloggio o in ogni caso per mettersi nelle condizioni di riprendere la propria vita con qualche ostacolo in meno.

Certo, la Fondazione ha la consapevolezza dei limiti del proprio intervento. Le cicatrici della violenza non si cancellano con il denaro né si neutralizzano con il più qualificato degli aiuti. L'idea di fondo è quella di dare sollievo alla persona già provata dal dolore o dal lutto rendendo fruibile - almeno in parte - ciò di cui ha bisogno.

L'incontro con le vittime

L'incontro diretto con le parti offese fa parte delle modalità di intervento della Fondazione e ne è in certo qual modo il cuore.

Non è sempre possibile ricevere le persone cui rivolgiamo gli aiuti, ci sono casi in cui considerazioni di opportunità e rispetto del dolore consigliano di limitarsi a trasmettere i sussidi senza forzare. Ma quando abbiamo a che fare con adulti, e con persone che accettano o, anzi, richiedono un dialogo, questa possibilità completa e dà senso al nostro agire.

Gli incontri effettuati confermano che questa istituzione trasmette un segnale di solidarietà e di vicinanza anche al di là dei contributi che eroga. È importante per le vittime di reato essere convocate in una sede istituzionale e riconosciute in quanto persone che hanno delle giuste necessità, date da ciò che hanno subito e non da loro responsabilità o insufficienze.

Tutte le vittime incontrate hanno apprezzato quella opportunità per dare corpo all'immagine troppo astratta della Fondazione e ricevere un riconoscimento in qualche modo ufficiale al proprio vissuto: "se un ente vicino alla Regione, mi dedica un contributo e mi convoca per parlare della mia storia, è segno che qualcosa di grave mi è successo davvero e che le istituzioni mi sono vicine".

Per chi le accoglie, più delle parole di presentazione firmate dai Sindaci, più delle denunce o dei referti medici parlano gli sguardi, gli imbarazzi, i silenzi o invece i fiumi di parole con cui le persone condividono la loro storia. Ed è sempre riscontrato nella persona offesa il desiderio di ripercorrere gli accadimenti, spiegare il senso di impotenza, la rabbia, le mille difficoltà quotidiane per resistere nonostante le ferite di cui porta il segno, e poi la decisione di chiedere aiuto che in alcuni casi, come per chi subisce maltrattamenti o abusi nel contesto familiare, arriva magari dopo anni di offese.

Inevitabilmente nel corso del colloquio le persone vittime di violenza ripercorrono ciò che hanno subito, che è poi il motivo per il quale vengono aiutate. Ci si muove su questo terreno in modo molto discreto, trasmettendo il messaggio che è possibile parlare ma non è obbligatorio farlo. È la persona offesa a decidere in che misura vuole condividere la propria storia. Alcune fanno un passo in più dando una disponibilità o chiedendo esplicitamente di portare la loro testimonianza sui media locali e non solo, altre mantengono maggiore riservatezza. Tra le prime troviamo solitamente i partner di relazioni violente, tra i meno propensi a parlare di sé i familiari di persone uccise, per un dolore irrimediabile che non trova una possibilità di riscatto in un nuovo investimento su di sé e sul domani. Con tutte il dialogo si chiude parlando al futuro, aprendo alla speranza.

La maggior parte degli incontri si svolge in Fondazione. Le vittime sono solitamente accompagnate da assistenti sociali, operatrici di centri antiviolenza, assessori o sindaci, tutti coinvolti nel confermare il loro impegno. Ci sono state alcune eccezioni in cui è stata la direttrice a raggiungere le persone offese. Una di queste ci avvicina in modo indiretto al tema dell'incontro tra parti contrapposte, anche se l'idea di contrapposizione si adatta malamente alla situazione cui ci riferiamo.

La decisione di recarsi nel riminese è stata dettata dalla distanza e dal desiderio di sollevare le persone offese da un viaggio faticoso. In quella sede sono stati visti i familiari dei due bambini cui si è fatto riferimento portando un esempio di femminicidio, i piccoli che hanno perso la madre per mano del padre, il quale si è poi suicidato.

La proposta che abbiamo rivolto ai servizi è stata quella di invitare – senza forzarli – i nonni e gli zii dei bambini, sia materni che paterni, ed è stata accolta.

Per i familiari non è stato facile essere lì quel giorno. Ci sono momenti in cui trovarsi nella medesima stanza con altre persone è già un'impresa: i ripensamenti, i sensi di colpa, il timore di essere accusati benché innocenti e, sopra ogni altra cosa, il dolore per il lutto che ciascuno ha patito creano distanze incommensurabili. Ciò nonostante si sono ritrovati insieme, la nonna e una zia materne

con i nonni e una zia paterni, accettando l'invito.

L'intento della Fondazione era comunicare a tutte e due le famiglie l'assenza di giudizio nei loro confronti, la consapevolezza che entrambe le famiglie sono vittime di quanto è accaduto e l'importanza di collaborare nell'interesse dei nipoti. Su questo hanno insistito anche il Sindaco e l'assessore di Cattolica, così come la responsabile del Servizio Sociale e la psicologa, presenti accanto ai familiari.

L'atmosfera era tesa, carica di non detti. Certo non è stato facile chiedere a queste persone di sedere allo stesso tavolo. L'auspicio è di essere riusciti a trasmettere un segnale per andare oltre l'odio.

Il lavoro di promozione

L'attività della Fondazione ha conosciuto negli anni un continuo incremento legato non tanto ad una maggiore presenza di gravi reati in Emilia-Romagna, quanto ad una conoscenza sempre più capillare di questa opportunità da parte dei sindaci e di quei soggetti che possono fungere da mediatori tra le persone offese e l'amministrazione (avvocati, operatori sociosanitari, forze dell'ordine, associazioni di volontariato...). Si è passati così dalle 5 richieste nel corso del 2005 alle oltre trenta all'anno dal 2011 in avanti, con un picco di 37 istanze nel 2015.

L'andamento è stato favorito da un'attenzione alla comunicazione che attualmente comprende la gestione di pagine web continuamente aggiornate, l'invio di comunicati ai giornali locali in relazione a reati che già erano stati riportati dai media nel momento in cui erano avvenuti e su cui si è poi riconosciuto un contributo, l'organizzazione di eventi in diverse città dell'Emilia Romagna.

Nel 2015, inoltre, le Chiese Valdesi hanno approvato un progetto che la Fondazione ha presentato insieme al Teatro dell'Argine sul bando dei fondi raccolti con i versamenti dell'8x1000. Il progetto "Noi, parti offese. Solidarietà in scena", attivo nelle città di Piacenza, Parma, Modena, Bologna e Ferrara, ha lo scopo sia di far conoscere la Fondazione, affinché possa essere individuata come risorsa a disposizione di tutti i cittadini dell'Emilia Romagna, sia di far capire, anche attraverso il teatro, che cosa significa subire violenza e quale sostegno è necessario trovare nel contesto sociale. In ogni città sono stati proposti un'attività per le

scuole, un incontro per gli operatori e una lettura teatrale.

Il gioco di ruolo è pensato per studenti delle scuole secondarie di secondo grado e si basa su istanze effettivamente accolte, e che hanno visto il coinvolgimento di persone minorenni. Si tratta di una rapina aggravata in concorso, una violenza sessuale su un'adolescente da parte di un adulto che l'ha adescata in rete, e un caso di gravi maltrattamenti in famiglia. Gli allievi diventano protagonisti di un'istruttoria per comprendere le necessità della vittima e formulare in suo favore una richiesta alla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati.

L'incontro è mirato per operatori sociosanitari, della giustizia e del terzo settore, ed ha lo scopo di presentare la Fondazione, anche attraverso l'esperienza di sindaci, operatori o persone offese che hanno già beneficiato degli aiuti, e di confrontarla con le necessità del territorio. Il tema di fondo è il sostegno alle vittime ma può essere declinato in forme più specifiche – la violenza di genere, o verso i minori – a seconda delle sensibilità della città ospitante. L'evento più aperto, rivolto a tutti i cittadini interessati, è "I bambini non hanno sentito niente", una lettura scenica sulla violenza di genere. Il testo, nato dall'esperienza di chi scrive

presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, presenta due storie familiari rivolgendo uno sguardo particolare al vissuto dei minori. La prima storia, immaginata, assomiglia a moltissime delle istanze accolte dai Garanti per dare sostegno ad una donna che cerca, insieme ai suoi bambini, di affrancarsi dalla violenza dopo la separazione dal maltrattante. La seconda, realmente avvenuta e ricostruita attraverso materiali processuali, è il "dopo" di un femminicidio accaduto alcuni anni or sono in provincia di Bologna, su cui la Fondazione è intervenuta a sostegno dei bambini.

Non è un caso che per l'incontro di presentazione della Fondazione ad un pubblico ampio si sia scelto di parlare di violenza di genere. I reati che più spesso ci vengono presentati sono proprio quelli che colpiscono donne e minori violenze sessuali, maltrattamenti in famiglia anche se nella nostra esperienza non mancano altre gravi fattispecie criminose. Il motivo per tale prevalenza va ricercato nella progressiva emersione di questi fenomeni che trovano ampio spazio anche sul piano mediatico, ma anche alla diffusione di operatori che nei servizi sociali e nei centri antiviolenza hanno diretto contatto con le vittime e possono diventare soggetti segnalanti ai sindaci e, loro tramite, alla Fondazione.

Siamo persuasi che, se davvero fosse presente sul territorio una rete di centri per il supporto alle vittime di tutti i reati, anche le richieste di aiuto in seguito a gravi reati potrebbero essere più frequenti e qualificate, più facile il contatto iniziale con le persone offese e più fluide le istruttorie. Questo ci dice anche di come l'agire della Fondazione sia un elemento importante ma non rappresenti, da solo, tutto ciò di cui ci sarebbe bisogno. Una integrazione virtuosa tra servizi a bassa soglia dedicati all'accoglienza delle vittime e possibilità di sostegno tramite contributi economici mirati rappresenta un orizzonte cui tendere per riconoscere dignità alle persone offese.

Riteniamo che il sostegno alle vittime dovrebbe essere preliminare alla mediazione con l'autore del reato che, se non ben preparata o mossa soltanto dalle giuste finalità di rielaborazione della violenza da parte di chi l'ha esercitata, senza tuttavia tenere conto di che cosa può rappresentare nel percorso di vita della persona offesa, può diventare una strumentalizzazione. Una ulteriore forma di vittimizzazione di cui davvero chi ha già molto sofferto non sente alcun bisogno.

Susanna Vezzadini

Ricercatrice in Sociologia del diritto e docente di Vittimologia Università di Bologna

Il sostegno alle vittime: dal quadro normativo internazionale alla nostra realtà

Premessa

Vorrei aprire questo intervento ponendo preliminarmente alcune riflessioni critiche con riguardo al campo su cui converge la nostra attuale trattazione, ossia quello dei processi di vittimizzazione e delle loro implicazioni a livello personale, socio-politico e giuridico, in ragione della maggiore attenzione che anche il nostro Paese è chiamato oggi ad attribuire alla "questione vittimale". Una attenzione

oggi destinata ad assumere caratteri di inderogabilità e di urgenza, innanzitutto per motivazioni di ordine contingente e legate all'attualità (l'escalation del terrorismo di matrice jihadista ne è l'esempio più evidente, ma altrettanto preoccupanti sono l'aumento dei femminicidi o il ricorrente verificarsi di episodi di bullismo e di conflittualità sociale anche a sfondo razzista); ma, aspetto affatto secondario, è quello che concerne l'impegno del nostro Paese in quanto chiamato a dare esecuzione alle previsioni contenute nella Direttiva UE 2012/29 del Parlamento e del Consiglio d'Europa che ha istituito "norme minime in materia di diritti, protezione e assistenza alle vittime di reato", parzialmente esitate nel d.lgs. n.212 del 15 dicembre 2015 e sul quale si ritornerà in seguito.

In verità, oggi si sente molto parlare di "cultura della vittima", o meglio, di "cultura per le vittime": ma cosa si intende effettivamente con questa espressione? Quale è l'attenzione che concretamente la nostra società - nelle sue varie componenti - dedica alle vittime? In quali termini, ad esempio, si declina il riconoscimento istituzionale? Quali le politiche sociali e socio-sanitarie di assistenza, supporto e cura delle conseguenze del danno? Quali gli spazi di partecipazione entro il procedimento penale e le possibili forme di riparazione dell'offesa? E ancora: con quali modalità si esprime il riconoscimento collettivo, la solidarietà sociale? In quale modo si declina l'interesse dei media? Quanto sono diffusi gli spazi di parola e di ascolto per le vittime di un reato e, magari, spazi di comunicazione o persino di dialogo, per coloro che vogliano confrontarsi con chi ha inflitto loro sofferenza?

Per tentare una risposta a simili questioni, occorre innanzitutto fare un passo indietro nel tempo. Era infatti il 2001 quando il neonato Coordinamento Nazionale dei Giuristi Democratici intitolava un bel convegno, svoltosi a Torino, *La vittima del reato, questa sconosciuta* (e che vedeva fra i relatori, insieme

ad altri, Desi Bruno, Libero Mancuso, Massimo Pavarini, Livio Pepino). Un titolo emblematico, inteso a sottolineare quanto questo soggetto fosse, e soprattutto rischiasse di rimanere, estraneo, ossia "straniero" alle pratiche di cittadinanza se non si fosse approdati ad un concreto, profondo e serio riconoscimento delle molteplici e complesse dimensioni che ne connotano la condizione.

Trascorsi ormai quindici anni da quell'importante momento di riflessione e approfondimento, possiamo in larga misura sostenere che la vittima non è più un soggetto completamente disconosciuto all'opinione pubblica, e tanto meno al sistema politico o ai media. E nemmeno al sistema penale, a dire il vero. Al contrario: in un tempo tutto sommato abbastanza breve, anche il nostro Paese ha conosciuto quella che B. Rimé (2015) definisce nei termini di progressiva e significativa "fascinazione per le vittime", come già avvenuto in molti altri paesi occidentali a partire dall'11 settembre 2001 (data che ormai funge da spartiacque nella considerazione e nella trattazione di questi temi); così che ad oggi la "questione vittimale" è posta - quantomeno formalmente - all'apice delle agende politiche, mentre largo

spazio è concesso alla narrazione dei vissuti di sofferenza, angoscia e frustrazione in TV, sulla carta stampata e ovviamente sui new media. Anche perché le vittime - non dimentichiamolo - fanno ascolti. A questo proposito occorre tuttavia evidenziare che non si tratta di mero voyeurismo, o squallida curiosità. Non sempre, almeno. Piuttosto, come colto da J. Simon (2008), oggi le vittime sono indubbiamente i soggetti più rappresentativi della nostra epoca, costituendo l'elemento di unificazione - in seguito a meccanismi di identificazione entro l'immaginario collettivo – in società altamente complesse e frammentate. In tale prospettiva la vittima diviene l'emblema di una condizione, avvertita come comune e diffusa, di perenne esposizione al rischio, di nuova (e inattesa) vulnerabilità. E pertanto appassionarsi alla sua storia significa anche proiettare all'esterno quel senso di inquietante insicurezza che ormai è il carattere distintivo e trasversale del mondo occidentale nella post modernità.

Sempre in chiave positiva, va altresì rimarcato come in anni recenti gli studi sulle conseguenze del reato (o comunque di eventi criminosi o catastrofici) sono molto progrediti sul piano della riflessione socio-giuridica, psicologica,

criminologica e medico-psichiatrica, e molto sono state approfondite le conseguenze del trauma con riguardo alle sue implicazioni psichico-emozionali e socio-relazionali. In Italia, un esempio recente di questa peculiare attenzione e sensibilità è certo l'introduzione di un congedo di tre mesi retribuito, a stipendio pieno, per tutte le persone che hanno subito violenza di genere (e quindi donne, soprattutto), passaggio contenuto nel decreto attuativo del Jobs Act (l. 183/2014) del Governo e formalizzato dall'Inps, applicabile ai detentori di un rapporto attivo con un'azienda pubblica o privata che siano stati presi in carico da centri di accoglienza anti-violenza, case rifugio o servizi sociali, aderendo a percorsi di protezione.

Ugualmente, non va taciuto come tutto questo palese interesse - e talora dibattere, anche "ad alta voce" - rispetto alla condizione vittimale possa esitare in effetti paradossali, contribuendo a celare le nostre difficoltà a raffrontarci con le vittime, e ancor più con la loro concreta sofferenza tramite modalità relazionali maggiormente adeguate, ossia più giuste (nel senso di *fair*: da intendersi come "buone", equilibrate, consapevoli). In altri termini, è indiscutibile che tale

attenzione talvolta contribuisca a mistificare la nostra inadeguatezza a rapportarci con esse; e dunque non sono del tutto sicura si possa veramente affermare che gli ostacoli già così ben delineati in occasione di quel convegno siano stati effettivamente rimossi, e positivamente superati.

Ciò appare con inequivocabile evidenza se riflettiamo sullo sguardo ambivalente che la società dedica più spesso a questo soggetto: per cui all'orrore e al clamore seguiti agli attentati terroristici di Parigi lo scorso 13 novembre, allo struggimento di fronte alla foto del corpo del piccolo Aylan sulla spiaggia di Bodrum, alla rabbia di fronte al viso violato dall'acido di Lucia Annibali (e si potrebbero portare numerosi altri esempi), corrispondono non di rado atteggiamenti di segno diverso - ma non necessariamente opposto - che la società nel suo complesso destina ad "altre" vittime; atteggiamenti fondati su stereotipi e pregiudizi duri da scalfire e rimuovere, di fronte ai quali parlare di "riconoscimento delle vittime" risulta ancora problematico.

Un primo pregiudizio col quale dobbiamo tuttora fare i conti attiene già alla definizione di "chi" sia la vittima, in genere raffigurata come "un soggetto che ha patito un danno, rispetto al quale non ha colpe o responsabilità", o come "un soggetto che ha patito eventi negativi che si pongono al di fuori della propria sfera di controllo, subiti suo malgrado" (A. Karmen 2004; E. Viano 1989). Una simile definizione poggia innanzitutto sull'idea che la nozione di vittima debba necessariamente rimandare ad un soggetto indifeso, totalmente innocente, rispetto al quale non siano ascrivibili qualsivoglia responsabilità. Come dire: la vittima "è" davvero tale solo se corrisponde a determinati parametri, in termini di condotta (antecedente e successiva agli eventi) e di morale corrispondente. Tali connotati rimanderebbero ad un'immagine ideale della stessa (N. Christie 1986; E. Bouris 2007), in quanto appunto innocente, pura, superiore moralmente al proprio carnefice, oltre che priva di responsabilità rispetto agli accadimenti. Ed è questa, difatti, l'immagine prediletta da media e politica, dunque anche maggiormente veicolata e sostenuta presso l'opinione pubblica come emblema di quella condizione.

Martire o eroe, della vittima vengono di volta in volta enfatizzati i tratti morali, le caratteristiche personologiche più meritevoli, riman-

dandone un'immagine angelicata da contrapporre a quella del reo (definito infatti "mostro, belva, demone"): basterebbe confrontare i discorsi commemorativi ad ogni evento delittuoso o catastrofico, ancor più se di massa, per riconoscere quanto la retorica politica e mediatica lavori su tale dicotomia, ripetendosi e rinforzandosi con accresciuta enfasi ad ogni evento. E in questo modo, va notato, amplificando in modo irreversibile lo scarto, l'abisso e l'ostilità fra le parti coinvolte, rendendo decisamente improbabile l'eventualità di un confronto/incontro fra esse - se deciso in modo consapevole, libero e volontario - come proposto dal paradigma riparativo di giustizia. Un passaggio, quest'ultimo, ritenuto significativo anche dagli Stati Generali dell'esecuzione penale voluti dal Ministero di Giustizia - come evidenziato in particolare nei lavori del Tavolo 13 - e riportato nel documento conclusivo (reperibile sul sito www.giustizia.it).

L'attenzione per le vittime ideali, a discapito di quelle reali (non sempre e non necessariamente del tutto innocenti, pure, moralmente superiori al reo e del tutto prive di responsabilità, ma non per questo meno sofferenti, o violate ed umiliate nella propria dignità e umanità), è particolarmente deplorevole in quanto "sposta", ossia distrae, l'attenzione dal tema della sofferenza, validando un processo di semplificazione della complessità dell'universo vittimale nonché una lettura banalmente dicotomica dell'esistente declinata sugli opposti bene/male. Ma soprattutto, sul piano operativo e degli interventi, la distinzione fra vittime ideali, quindi "meritevoli" di attenzione, aiuto e supporto, e vittime "non del tutto meritevoli" apre ad una funzionale "selezione" di carattere morale (o forse moralistico), determinando riflessi importanti sulle politiche sociali e socioassistenziali, in particolare quando si attraversino periodi di crisi economica contrassegnati da scarsità di fondi e risorse.

A questo primo aspetto problematico se ne aggiunge un secondo, ad esso peraltro riconducibile: mi riferisco all'adesione – più o meno consapevole, più o meno esplicita – ad atteggiamenti di *blaming* (W. Ryan 1971), intesi ad insinuare un dubbio sulla vittima, sulla sua "reputazione", investendo di biasimo e discredito la sua eventuale condotta, ed arrivando a considerarla in qualche misura responsabile di quanto accaduto. Questo modo di rappor-

tarsi alla questione affonda in un moderno, o solo rinnovato, darwinismo sociale, alla luce del quale "solo i migliori se la cavano", ad essi nulla di brutto può accadere. Mentre se ad altri il destino non arride, forse è perché "un po' se la sono cercata"... La tentazione di affidarsi, ottusamente, ad una "visione del mondo giusto" (M. Lerner 1980) è forte, e ben più diffusa di quel che vorremmo credere: un mondo in cui il dolore e la sofferenza non sono casuali ma colpiscono chi ha commesso qualcosa di sbagliato, per cui deve conseguire necessariamente una punizione. Solo la vittima completamente innocente merita compassione e pietà, ritenendo – ed è questo un retaggio culturale assai antico, affondando le proprie radici nella tradizione Giudaico-Cristiana, che solo la vicenda di Giobbe nell'Antico Testamento sembra sconfessare - che il male non colpisca in modo arbitrario e cieco bensì rappresenti una forma di espiazione per i propri peccati o le colpe commesse. Ciò comporta conseguenze non di poco conto se guardiamo all'ambito di nostro interesse, perché come afferma S. Cohen "la gente che effettivamente è convinta che il mondo sia giusto sarà meno pronta ad aiutare nel momento in cui crede che le vittime abbiano fatto qualcosa per meritarsi la loro sofferenza" (2002, p. 108).

Il blaming è invece un meccanismo di distorsione della realtà in senso lato "difensivo", atto a coprire e mascherare le mancanze e le inadempienze della società, ossia le responsabilità che ciascuno di noi ha di fronte a situazioni di marginalizzazione, esclusione, isolamento e conflitto sociale. Un meccanismo che tendiamo a mettere in atto con una certa facilità, e leggerezza, del quale però stentiamo ad avere consapevolezza, ed anzi respingiamo con fastidio ogni addebito pure quando il suo lavorio risulta ben visibile.

A questo proposito, il terzo aspetto di criticità è costituito dalla c.d. *compassion fatigue* (S. Cohen 2002), ossia quella "stanchezza da compassione" che nasce dall'abitudine all'esposizione alle cattive notizie, troppo numerose - troppo frequenti - troppo gravi, che si traduce in una certa difficoltà, resistenza e riluttanza a rispondere con empatia, ma soprattutto prontezza ed efficacia alle richieste di aiuto. E ciò vale per le persone comuni, ma anche per l'operatore sociale.

Tutto questo, a ben vedere, non sorprende eccessivamente se guardiamo alle radici

etimologiche del vocabolo vittima, ai riflessi ed alle implicazioni che esse comportano rispetto alla nascita e al radicamento di una vera "cultura per le vittime". Il termine deriva infatti dal latino victima che a propria volta nasce dalla convergenza dei verbi vincīre e vincere. Il primo ci rimanda alla condizione di passività del soggetto offerto in sacrificio alla divinità per fini propiziatori e perciò impossibilitato a reagire in quanto "avvinto", ossia legato strettamente; mentre il verbo vincere si riferisce all'azione (anche violenta, coercitiva, di sopraffazione) del vincitore e, conseguentemente, allo stato di sottomissione e sudditanza conosciuto dallo sconfitto (J. Van Dijk 2009). Tali significati non sono del tutto scomparsi dal nostro bagaglio concettuale, ed anzi attraversano ancora i nostri sistemi cognitivi e le nostre sensibilità nell'approccio al tema, con ciò obbligandoci ora ad una lettura articolata delle complessità e delle ambiguità che permeano lo sguardo della società rispetto alla condizione vittimale. Complessità ed ambiguità capaci di riaffiorare in modo del tutto inatteso, spesso anzi nostro malgrado.

Difatti il portato di avvilimento, impotenza, debolezza e miseria di cui la vittima è chiamata ad essere testimone continua a condizionare fortemente le nostre rappresentazioni culturali; e poiché la sua storia, in questa prospettiva, parrebbe essere quella di chi è "vinto e avvinto" (dalla Storia, dal destino, dalla vita) non è possibile affermare con leggerezza che empatizzare con essa sia facile, immediato e spontaneo. Occorrerebbe "(...) andare con la vittima, stare con lei, nella sua sofferenza", ammoniva in un recente saggio N. Christie (2010, T.d.A.). Ma se fosse così semplice non avremmo bisogno, come osserva acutamente a questo proposito ancora B. Rimé (2015), della costante esortazione delle grandi religioni monoteiste che sollecitano tutte a prenderci cura degli umili e dei bisognosi, di coloro che soffrono e sono privati della giustizia...

D'altra parte, va altresì notato che le aspettative sociali di cui questo soggetto è più spesso destinatario non sempre trovano conferma: le vittime possono essere – esattamente come chiunque – rancorose, piene di rabbia e livore, mortalmente umiliate e piegate dalla vergogna, bramose di vendicare l'offesa e rendere – ad ugual prezzo - l'oltraggio subìto. Insomma, quanto di più lontano dall'immagine della vittima "angelicata" capace di accettare silen-

ziosamente il proprio destino, rimettendosi al giudizio e alla volontà di chi per mestiere se ne occupa; magari talora pure disposta al perdono. Nell'intrico di chiaroscuri, paradossi e ambivalenze qui evidenziate, va notato che è quella la rappresentazione della vittima che maggiormente aggrada i media, e ciò nonostante l'enfasi propugnata sulla dicotomia bene/male di cui si diceva più sopra: perché, alla fin fine, è questa la vittima che rassicura l'opinione pubblica. Giustizia (forse) sarà fatta, ma che non spetti ad essa procedere in tal senso!

Ora, queste ambivalenze ci chiamano innanzitutto a mettere l'accento sulla distinzione fra i "fatti" e la "retorica" (E.A. Fattah 1992), ossia su ciò che si dice e ciò che viene concretamente realizzato. In tale prospettiva, un punto di partenza fondamentale concerne l'analisi dei bisogni delle vittime, che dovrebbero essere approfonditamente conosciuti, valutati e di conseguenza affrontati con riguardo alle loro molteplici dimensioni, al fine di indirizzare proficuamente l'azione (istituzionale, sociopolitica e giuridica *in primis*). In un bel saggio anticipatore delle attuali riflessioni, G. De Leo (1999) ne enucleava alcuni con riferimento al

rapporto della persona offesa col sistema di giustizia. Ma pensiamo che oggi quei bisogni possano essere interpretati in modo più estensivo, e così di seguito vengono proposti:

- a) il bisogno di verità, perché l'accertamento della verità fattuale e storica è preliminare a qualsiasi altra modalità di riconoscimento, e di riparazione;
- b) il bisogno di giustizia non solo come esito del procedimento perché è necessario ristabilire l'ordine simbolico delle cose. Ciò non significa ovviamente cancellare l'evento dannoso, ma poter tornare a fidarsi, a percepirsi sicuri, ad avvertirsi protetti e parte di un contesto sociale di riferimento sentito come "giusto", conosciuto, "familiare";
- c) il bisogno di conoscenza, perché per la vittima è fondamentale capire come quell'evento sia potuto accadere, "perché in quel modo, da parte di quella persona, perché con quelle conseguenze" (G. De Leo, 1999 p. 202). Ma tale bisogno riguarda pure l'esigenza di essere capiti, e quindi di potersi esprimere, di narrare e anche di "narrarsi altrimenti" (S. Vezzadini 2006);

d) il bisogno di cambiamento, perché per poter ricostruire è necessario potersi "immaginare altrimenti", al di là dell'etichetta di vittima e delle aspettative collegate univocamente a quella condizione, dove un'identità negativa - e comunque secondaria - rischia di assorbire e fagocitare l'intera persona, divenendo primaria e dunque esclusiva.

La Direttiva UE 2012/29: una nuova attenzione ai diritti e ai bisogni delle vittime

Proprio per rispondere a simili esigenze, e contestualmente per contrastare le possibili derive sopra sinteticamente esposte, è stata emanata la Direttiva Europea 29/2012 che istituisce "norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato", il cui recepimento era stato fissato al 16 novembre 2015, e che di fatto l'Italia ha accolto – sebbene si tratti di un accoglimento parziale, come si vedrà - col d.lgs. n. 212 del 15 dicembre 2015: dunque con un ritardo tutto som-

mato accettabile. La Direttiva istituisce "norme minime" che debbono essere tradotte concretamente, in modo coordinato e integrato, negli ordinamenti degli Stati membri. E in quel verbo modale, "debbono" (che nella Direttiva, art. 1, Obiettivi, è presentato come: "assicurano"), sta la differenza rispetto alle precedenti formulazioni internazionali in materia perché la Direttiva ha carattere vincolante. Ossia, non suggerisce o "raccomanda" semplicemente una nuova attenzione alle vittime, ma chiede il formale e sostanziale riconoscimento di tale soggetto con riguardo ai suoi diritti violati ed ai bisogni emergenti, attraverso l'introduzione di interventi e misure specifiche da implementarsi entro precisi vincoli temporali.

Immaginando di poter riassumere il senso di questa ampia Direttiva (che consta di un testo composto di settantadue *consideranda* e trentadue articoli) con riguardo ad alcune parole-chiave capaci di veicolarne i contenuti più rilevanti, possiamo fare riferimento a tre concetti in particolare: persona, partecipazione, relazione. Di seguito si proverà a dar conto dei significati di cui si fanno promotori e che dovrebbero fungere da guida alla lettura del testo nel suo insieme,

focalizzandone gli assunti più innovativi ed originali¹.

Innanzitutto il concetto di PERSONA, perché qui la vittima è principalmente considerata in quanto tale, ossia "essere-in-relazione", piuttosto che essere meramente soggetto (o oggetto) di un procedimento: non è, quindi, soltanto la "parte passiva del reato". E poiché il reato si configura non già soltanto come "un torto alla società, ma anche [come] una violazione dei diritti individuali delle vittime" (considerandum n. 9), queste ultime necessitano di essere "riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria" (art. 1, Obiettivi), con ciò esprimendo la piena consapevolezza delle molteplici e profonde dimensioni toccate dall'esperienza di vittimizzazione. In tale prospettiva, non stupisce che la nozione cardine su cui poggia tutto il documento sia quella di VULNERABILITÀ. Una nozione ora declinata in una prospettiva maggiormente sociologica ("persone particolarmente vulnerabili" - consideranda n. 38 e 58) ora più giuridica ("vittime con specifiche esigenze di protezione" – artt. 22 e 23) (H. Belluta 2015). È bene notare che qui il concetto di vulnerabilità si riferisce all'interezza del soggetto che ha patito la violazione: dunque ad aspetti fisici e materiali, personologici, psichici e cognitivi, ma anche relazionali, attinenti cioè alla sua collocazione entro la rete di rapporti sociali e fiduciari, concernendo la capacità di tali relazioni di restituire il senso di un'appartenenza al soggetto che ha patito l'offesa. Certo la Direttiva parla anche di condizioni di particolare esposizione a stati di vulnerabilità: ne tratta ad esempio con riferimento a specifici reati (terrorismo, criminalità organizzata, tratta, riduzione in schiavitù, violenza di genere, pedopornografia etc.) e con riguardo a particolari categorie di soggetti (i minorenni, le persone con disabilità); ma, soprattutto, la vulnerabilità è intesa non tanto come condizione preesistente o "a-prioristica", quanto piuttosto quale espressione complessa di molteplici dinamiche, qualcosa che ha origine e si alimenta altresì nelle non adeguate,

¹Si desidera precisare che alcune delle considerazioni di seguito esposte nel paragrafo sono state oggetto di trattazione e discussione nella relazione presentata dall'Autrice nel corso della Conferenza Europea del "Progetto YO.VI. Integrated Restorative Justice Models For Victims and Youth", in tema di A Comprehensive Strategy Towards Victim Support, tenutasi a Roma il 21-22 maggio 2015, ed organizzata dal Ministero della Giustizia – Dipartimento di Giustizia Minorile, con il patrocinio della European Commission – Directorate General Home Affairs.

parziali o mancate risposte del contesto sociale e che, quindi, può essere contrastata e auspicabilmente eliminata proprio a partire dalle reazioni alla vittimizzazione del tessuto sociale, del "territorio" nella sua accezione più ampia. Perciò la Direttiva pone l'accento sulla VALUTAZIONE individualizzata ed approfondita della persona che ha patito il danno, al fine di delineare le strategie di intervento. supporto e protezione più idonee. Una valutazione che necessita di essere estesa a tutte le vittime (quindi non soltanto a particolari categorie - in quanto ciascuno può essere a rischio di vittimizzazione secondaria o ripetuta) ed "effettuata con la stretta partecipazione della vittima e [che] tiene conto dei suoi desideri" (art. 22, co. 6), rendendo passibili di modifiche gli interventi qualora si verifichino elementi nuovi nel corso del tempo.

Il secondo concetto importante, capace di fungere da bussola orientativa nella interpretazione dell'articolato, è quello di PARTECIPAZIONE. Esso concerne *in primis* (come si dirà più oltre) la partecipazione al processo penale della vittima, fatte salve – ovviamente - le differenze procedurali dei sistemi giudiziari e penali dei diversi Paesi europei (*consideran*-

dum n. 20). Difatti la Direttiva vede nel poter "re-agire", da intendersi come poter tornare ad essere protagonisti della propria vicenda anziché doverla subire passivamente, un momento essenziale anche al fine di prevenire nuove vittimizzazioni che poggiano sull'adesione ad un ruolo negativo, e che appunto trova nell'assenza di alternative percorribili il tratto predominante (al sacrificio della vittima/capro espiatorio non corrispondono altri esiti se non quelli noti e definitivi - R. Girard 2008). Ma, soprattutto, la nozione di partecipazione riguarda più estesamente la collettività nelle sue molteplici componenti: agenzie istituzionali centrali e periferiche, amministrazioni locali e servizi sul territorio, Procure e Tribunali, Forze dell'ordine, centri di supporto, associazioni e mondo del volontariato, centri di restorative justice, senza dimenticare le famiglie: tutti chiamati a prendere parte, letteralmente, ad un progetto che dia vita a percorsi di riconoscimento sociale della sofferenza della vittima. Perché la Direttiva postula, finalmente, quel che dovrà essere il principioguida della nuova attenzione rivolta alle vittime: non può essere solo il diritto ad occuparsi di quanto accaduto, ed evidentemente ancor meno delle conseguenze di tali eventi. Il diritto, da solo, non possiede né gli strumenti né i linguaggi atti per rapportarsi con chi, a seguito di quanto patito, "sente di non appartenere più al mondo" (H. Arendt 2006). E d'altra parte la condizione di estraneamento, di violazione e talora di perdita dei legami sociali e fiduciari conosciuta nel processo di vittimizzazione (S. Vezzadini 2006), chiama direttamente la società nel suo insieme a pre-occuparsi della vittima, a prendersene cura con riguardo alle sue ferite visibili e, ancor più, di quelle non immediatamente tali.

Infine, il terzo concetto-chiave può essere ravvisato nella nozione tipicamente sociologica di RELAZIONE, riguardando essenzialmente le modalità in cui si realizza la partecipazione, così che la Direttiva pare suggerire l'opportunità di operare in un'ottica relazionale, ossia di reciprocità e mutualità. E questo perché - riprendendo G. Zagrebelsky (2003) - "fare giustizia" significa sostanzialmente agire per ripristinare il senso di con-fidenza di cui la vittima ha conosciuto la violazione. In questa prospettiva la Direttiva afferma la pregnanza di un approccio alle vittime che faccia del coordinamento, dell'integrazione, della interdisciplinarietà e della multi-professionalità gli elementi cardine dell'azione dei diversi attori sociali chiamati ad intervenire, così come dei differenti saperi messi in campo. Impiegando una classica metafora teatrale, nel noto saggio sulla fiducia, il sociologo H. Garfinkel (1963) spiegava che di fronte al tradimento delle aspettative fiduciarie al soggetto si pongono due alternative: la prima consiste nel ritirarsi dalla scena, ma i costi di questa operazione sono alti per la persona che può conoscere solitudine, isolamento, sentimenti negativi come vergogna, senso di colpa e rancore (capaci, come è noto, di aprire a nuove vittimizzazioni); la seconda, invece, consiste nella ri-definizione della situazione, ossia nel rimettersi in gioco, nel tornare in campo. È questa una modalità indubbiamente complessa, e tuttavia molto più proficua perché il soggetto anziché ripiegarsi su se stesso torna ad aprirsi a quel mondo che pure lo ha ferito, immaginando scenari altri, costruttivi e positivi, in cui l'affermazione di sé è tutt'uno con la riflessione (non la rimozione, dunque) sull'esperienza patita. Un'esperienza che può addirittura divenire fonte di arricchimento personale e sociale (si pensi alle forme assunte dal così detto altruismo post traumatico, di cui sono esempi le associazioni sorte fra persone che hanno conosciuto il medesimo evento dannoso: vittime del terrorismo, di usura e mafia, di mobbing e di violenza sessuale, etc.), i cui riflessi avranno

perciò un'importanza decisiva per la collettività nel suo complesso oltre che per il soggetto direttamente interessato. E tuttavia in questo secondo percorso fondamentale è la presenza del contesto sociale nell'identificare e indicare come possibili - ossia percorribili - strade alternative a quelle della chiusura e dell'isolamento relazionale. In tal senso, la vittima può "rimettersi in gioco, tornare in campo" se sente che la collettività sostiene tale percorso, accogliendola e non abbandonandola, validando e attestando la sofferenza derivante dall'offesa, promuovendo forme concrete (e non strumentali) di reinserimento sociale e partecipazione. Perché oggi sappiamo che anche per chi ha patito un'ingiustizia, un reato, un abuso - oltre che per gli autori di gesti devianti o criminali - non è inopportuno parlare di reinserimento nel contesto sociale; così che anche la vittima, proprio come il Reduce del bel saggio di A. Schutz (1979), si ri-presenta su quella scena con un nuovo bagaglio esperienziale ed emozionale, un vissuto peculiare agli eventi "nel frattempo" subìti, sentendo di poter ricevere il pieno riconoscimento della condizione esperita ma, al contempo, potendo fare affidamento sulla comprensione di uno sguardo sociale che non costringe e vincola l'intera esistenza entro quello status opprimente ed afflittivo.

È in quest'ottica che possono assumere rilevanza e valore i percorsi di restorative justice, ricordando come la giustizia riparativa sia anche definita nei termini di "giustizia relazionale" proprio in quanto suo obiettivo primario è quello di aprire, o riaprire, canali comunicativi che il manifestarsi dell'evento negativo ha occluso e bloccato (A. Ceretti 2001). La Direttiva sottolinea l'importanza delle pratiche e degli strumenti riparativi sollecitandone in più passaggi ampia ed estesa applicazione (art. 12, Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa); e ciò, sia detto, ben oltre la mediazione fra autore e vittime del reato. Tuttavia, nella consapevolezza della delicatezza di tali percorsi, e del rischio sempre possibile di estenderli a persone non del tutto edotte dei loro significati o magari non ancora intimamente pronte ad esporsi entro gli stessi, sottolinea l'obbligo ad un impiego cauto, prudente, mirato, richiedendo altresì che vengano sempre predisposte "garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni" (considerandum n. 46). Come è noto, e ribadito anche dalla Direttiva, ai servizi di restorative justice si deve ricorrere prevalentemente nell'interesse della vittima, sulla base di considerazioni di sicurezza, muovendo dal consenso libero e informato della persona; un consenso che, comunque, può essere revocato in ogni momento del percorso. Affinché ciò possa effettivamente avvenire, fondamentale è l'ascolto della vittima. E proprio questo ultimo richiamo ci introduce direttamente al tema dei diritti.

La Direttiva prevede l'attivazione e l'implementazione, nei Paesi membri, di quattro diritti fondamentali: informazione, assistenza, protezione e partecipazione al procedimento penale (art. 1, Obiettivi). Va preliminarmente osservato che essi sono soggetti a garanzie differenti: i primi tre (informazione, assistenza e protezione) sono a "tutela forte", cioè impongono allo Stato obblighi al fine di assicurarne e garantirne l'implementazione; la partecipazione al procedimento penale è, invece, soggetta ad una "tutela debole", riconoscendo un certo grado di discrezionalità e flessibilità applicativa agli stati membri con riguardo alle peculiarità dei differenti sistemi di giustizia (L. Luparia 2015). Ma a questo proposito va altresì sottolineato che l'attenzione posta dalla Direttiva alla figura della vittima non intende essere lesiva, o limitare in alcun modo, l'esercizio dei diritti e delle garanzie previsti per l'indagato/imputato, o condannato. Piuttosto la nozione cardine di "interesse della vittima" non può e non deve realizzarsi a discapito di quella - storicamente più antica e almeno formalmente acquisita - di "interesse del reo" così come prevista dai vari ordinamenti. Nella prospettiva propugnata dal documento qui esaminato, difatti, vittima ed autore del reato non corrispondono meramente a due parti in contrapposizione, soggetti antagonistici entro un quadro in cui all'affermazione dell'uno deve necessariamente corrispondere la negazione dell'altro. Piuttosto, quel che emerge dalla lettura approfondita dell'articolato è la realtà di una storia comune, un percorso drammatico ma pur sempre condiviso; e proprio di quei molteplici interessi rappresentati sulla scena processuale è chiamato ora il giudice a farsi garante per entrambe le parti, ciò rappresentando un decisivo elemento di innovazione e stimolo. Il principio dell'"interesse della vittima" trova un ambito tanto più interessante di implementazione entro il contesto di giustizia minorile, dove occorrerà saperlo contemplare ed armonizzare con quello (sino ad oggi evidentemente preminente) dell'interesse per l'evoluzione armoniosa della personalità del giovane che ha commesso il reato, il minorenne che ha deviato. Ma appunto i due interessi necessitano di essere letti congiuntamente, ed

è quanto il nostro Dipartimento di Giustizia minorile e di Comunità, da sempre avamposto di buone pratiche giudiziarie e sociali, di fatto sta ponendo in essere da tempo: pensiamo a due progetti in particolare, attualmente in fase di attuazione, quali l'"Integrated Restorative Justice Models for Victims and Youth" (da cui l'acronimo YO.VI.), concernente la promozione della partecipazione della vittima nelle pratiche di giustizia riparativa, e il progetto "Servizi di aiuto alle vittime" (SA.VI.), prosecuzione del primo, nel quale si introducono strumenti volti alla promozione dell'attività di ascolto e sensibilizzazione degli operatori della giustizia minorile per il sostegno alle vittime di reati commessi da minorenni, anche al fine di ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria.

Avviandoci a concludere questa sintetica lettura in chiave socio-giuridica della Direttiva, occorre dedicare un breve sguardo ai contenuti cui fanno capo i quattro diritti fondamentali sopra ricordati (Luparia 2015):

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE: possiamo descriverlo come meta-diritto, in quanto è preliminare, ossia prodromico all'esercizio di tutti gli altri. Esso fa riferimento al diritto di ricevere informazioni su procedimento e tutela penale, misure di protezione, modalità risarcitorie, accesso all'assistenza sanitaria e psicologica, presenza di centri di sostegno e associazioni, possibilità di intraprendere percorsi alternativi – o complementari – di restorative justice. Ma ancora più, questo diritto sottolinea che la vittima deve poter comprendere ciò che sta accadendo ed essere compresa a propria volta (art. 3, Diritto di comprendere e di essere compresi): perché – ed è bene ricordarlo sempre - "la vittima non fa questo di mestiere!", come giustamente affermava P. Pittaro (1980); e proprio con tale finalità si richiede agli stati membri di assicurare e facilitare, tramite l'istituzione di servizi di traduzione e interpretariato - operando anche in videoconferenza, telefono o internet - forniti gratuitamente, la partecipazione della vittima alle fasi processuali (art. 7, Diritto all'interpretazione e alla traduzione).

DIRITTO ALL'ACCESSO ALL'ASSISTENZA: il riferimento è all'attivazione su tutto il territorio nazionale di centri a sostegno delle vittime a target generico e specifico, i cui caratteri principali consistono nella gratuità dei servizi erogati e nell'impiego di personale qualificato

e adeguatamente formato (art. 8, *Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime* e art. 9, *Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime*). Sulla formazione specializzata di tutti gli operatori (e particolarmente di quelli del sistema di giustizia, ossia magistrati ed avvocati) che, a vario titolo, vengono in contatto con le vittime, insiste particolarmente l'art. 25, Formazione degli operatori. A tali centri le vittime dovrebbero essere indirizzate già dal primo contatto con le agenzie istituzionali.

DIRITTO ALLA PROTEZIONE: è strettamente correlato alla questione della vulnerabilità del soggetto e al diritto ad essere sentiti in ogni fase e grado del procedimento (si vedano in particolare gli art. 10, Diritto di essere sentiti, art. 20, Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali e art. 23, Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale). La protezione va esercitata contro possibili intimidazioni, ritorsioni e minacce (si pensi, ad esempio, al delicato e complesso momento della testimonianza), nonché verso possibili forme di vittimizzazione secondaria - aspetto, quest'ultimo, particolarmente caro al legislatore europeo. In tal senso, si sostiene che la vittima va protetta "nel" procedimento ma anche "dal" procedimento, esprimendo così la chiara consapevolezza dei rischi in cui può incorrere la persona offesa all'interno dei sistemi di giustizia penale e civile trattandosi di contesti talora destinati a produrre nuove frustrazioni, senso di inadeguatezza e impotenza, rinnovata sofferenza.

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE AL PRO-CEDIMENTO PENALE: è questo un diritto di estrema importanza, pur con le "limitazioni" di cui si è detto sopra. In quest'ottica si sottolinea che la vittima non deve essere considerata come mera "fonte di prova" (aspetto peraltro già evidenziato nella Decisione Quadro 2001/220/GAI); ed inoltre, accento peculiare viene posto sulla questione del risarcimento, dovendo poter accedere ad esso "in un ragionevole lasso di tempo" (art. 16, co. 1, Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale). Agli aspetti più strettamente economici e finanziari è dedicata ulteriore attenzione con riguardo al diritto di accesso al patrocinio a spese dello Stato per le vittime che siano parti del procedimento penale (art. 13), al diritto al rimborso delle spe-

diritto alla restituzione dei beni (art. 15), secondo le condizioni stabilite dalle normative interne di ogni stato membro.

La Direttiva chiude richiedendo che gli stati membri adottino "azioni adeguate per facilitare la cooperazione (...) al fine di migliorare l'accesso delle vittime ai diritti previsti", indicando nello scambio di migliori prassi, nella consultazione nei singoli casi specifici e nell'assistenza alle reti europee che lavorano su questioni direttamente pertinenti (art. 26, Cooperazione e coordinamento dei servizi) la tipologia di azioni necessaria a tale conseguimento. Attenzione è altresì rivolta all'adozione di azioni adeguate volte a informare e sensibilizzare la popolazione rispetto ai rischi di vittimizzazione e di vittimizzazione secondaria, in particolare con riguardo ai gruppi più vulnerabili e a rischio quali "i minori, le vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette" (ossia di intimità e intrafamiliari) (art. 26, co. 2). Inoltre, ad iniziare dal 16 novembre 2017, e successivamente ogni tre anni, è richiesto agli stati membri di trasmettere alla Commissione Europea "i dati disponibili

se sostenute nel procedimento (art. 14) ed al relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti" previsti dalla Direttiva (art. 28, Comunicazione di dati e statistiche), in tal modo ribadendo la necessità di un monitoraggio costante e comparato, in grado di confluire nella relazione conclusiva di valutazione che la medesima Commissione avrà il compito di presentare al Parlamento Europeo e al Consiglio (art. 29, Relazione).

A che punto siamo in Italia?

Avviandoci a concludere, e volendosi interrogare sulle modalità con cui l'Italia ha dato seguito alle richieste della Direttiva, non va dimenticato come anche il nostro Paese stia attraversando - ormai da qualche anno - un momento di grande criticità e crisi economica, ciò purtroppo inevitabilmente riflettendosi sulle politiche sociali e socio-assistenziali e, dunque, implicando una considerevole penalizzazione dei servizi e l'abbattimento delle risorse finanziarie su questi settori. Settori già connotati da evidenti debolezza e vulnerabilità, che hanno dunque a maggior ragione risentito dei tagli e delle limitazioni ora imposte. Tuttavia, in parziale attuazione della Direttiva europea, il 15 dicembre 2015 è stato emanato il decreto legislativo n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio scorso ed entrato in vigore il 20 gennaio; un atto importante, che presenta soprattutto – ma non esclusivamente - modifiche al codice di procedura penale (così all'art. 1, *Modifiche al codice di procedura penale*).

Quali i punti importanti, quali le criticità? Di seguito, e in estrema sintesi, si riporta qualche esempio di particolare rilevanza:

a) Il decreto prevede l'estensione della condizione vittimale, e dunque dei diritti facenti capo alla persona offesa, "ai prossimi congiunti di essa od a persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente". Si tratta di un passaggio non trascurabile, ed anzi piuttosto rilevante; e tuttavia occorre notare che l'onere di comprovare tale legame/convivenza spetta alle parti interessate: aspetto non del tutto privo di difficoltà ed ostacoli se si pensa, ad esempio, ai mutamenti in atto oggi,

- anche nel nostro Paese, con riguardo all'istituzione familiare e alle lentezze del diritto (e della burocrazia più in generale) nell'attestazione e nel riconoscimento di tali nuove situazioni.
- b) Una peculiare attenzione è rivolta, giustamente, al diritto all'informazione, declinato nei termini di un lungo elenco di informazioni dovute alla persona offesa, da fornire "in lingua comprensibile", principalmente di ordine tecnico-procedurale. Due punti risultano oltremodo significativi, e dunque possono essere qui richiamati:
 - "punto o": relativo alle informazioni sulle facoltà spettanti alla P.O. nei procedimenti in cui l'imputato abbia fatto richiesta di sospensione del procedimento e messa alla prova (a ribadire quanto già espresso dalla l. 67/2014) e nei casi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- "punto p": informazioni relative "alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio". Si afferma inoltre, in ossequio a quanto previsto dalla Direttiva, che tali informazioni vengono fornite alla perso-

na offesa "sin dal primo contatto con l'autorità procedente". Dunque, immaginiamo, già al momento della denuncia. E tuttavia, quale sia il soggetto istituzionale deputato ad un compito tanto importante, e delicato, quale quello di fornire le prime - e basilari - informazioni alla vittima, non viene al momento specificato. Nulla in merito anche alla sua formazione. Possiamo presumere sia l'agente che accoglie la denuncia? La polizia giudiziaria che compie i primi accertamenti? A ben vedere si tratta di una mancanza affatto trascurabile, che speriamo verrà colmata nei prossimi tempi – auspicabilmente a breve; ma a questo proposito vorrei ricordare che potrebbe fungere da ispirazione la figura del juge délegué aux victimes operante in Francia, e già da vari anni, soggetto formato ad hoc e capace di porsi in concreta relazione con le differenti agenzie socio-sanitarie, giudiziarie e assistenziali operanti sul territorio (M. Bouchard 2016). L'auspicio è che tale intervento non si traduca meramente nella consegna di un foglio prestampato alla persona offesa, indicante facoltà e diritti, eventuali indirizzi utili e forse poco altro ancora; perché l'intento della Direttiva era - a parere di chi scrive - quello di aprire ad un rapporto di tipo interpersonale, possibilmente improntato ad umanità, comprensione e fiducia in cui i formalismi burocratici dovrebbero ricoprire il minor spazio possibile (formalismi di cui, invero, in questo ambito non si sente davvero la mancanza...). E a questo proposito si desidera aggiungere che già la Camera dei Deputati, nel parere favorevole recante osservazioni allo schema del decreto, aveva evidenziato - nella seduta conclusiva dei lavori in data 27 ottobre 2015 – l'opportunità di istituire un apposito Ufficio per le vittime di reato in ogni tribunale; opportunità di cui non è rimasta traccia nell'attuale decreto.

c) Sempre con riguardo agli aspetti informativi, un importante passaggio riguarda l'istituzione di servizi di traduzione e interpretariato, gratuiti, per "la persona offesa che non conosce la lingua italiana", la cui "assistenza (...) può essere assicurata anche mediante l'utilizzo di tecnologie di comunicazione a distanza". Anche questo punto del decreto muove indubbiamente nel solco tracciato dalla Direttiva; ciononostante va segnalato che al momento, rispetto alla creazione di spazi a ciò adibiti, e di perso-

nale adeguatamente formato, nulla si dice in merito. Per chi ha maturato una qualche esperienza degli ambienti giudiziari, e delle aule dei tribunali, è infatti facile pensare alla già esistente figura dell'interprete e mediatore interculturale: ma, in ragione di aspetti attinenti la scarsità delle risorse, la concitatezza dei tempi processuali, le difficoltà logistiche e strutturali, è altrettanto noto quanto sia difficile reperire un interprete/traduttore per il giorno in cui si discute il processo, preferendo questi non di rado altre attività più continuative e lucrative, che non impegnino l'intera giornata magari per una sola udienza la cui retribuzione risulta infine risibile.

d) Quanto alla valutazione sulla vulnerabilità della persona offesa, passaggio centrale
nella Direttiva, va segnalata qualche ulteriore perplessità. L'impressione è infatti
che si sia scelto di muovere in una direzione
non del tutto conforme al documento europeo, poiché mentre in quello si richiedeva
una valutazione individualizzata, caso per
caso, riferita al singolo soggetto, nel decreto del Governo vengono indicati una serie
di elementi che servirebbero a definirne in certo modo "a priori" - la condizione di

maggior esposizione al rischio (e difatti si legge: "la condizione di particolare vulnerabilità della P.O. è desunta da... etc." - art. 90-quater, co.1, dove il verbo "desumere" sembrerebbe appunto indicare un dato di consequenzialità). Va difatti ribadito come l'intento della Direttiva fosse quello di favorire una valutazione estesa a tutte le vittime, e non soltanto ad alcune categorie di esse definite sulla base di criteri prestabiliti, così da garantire assistenza e protezione al più elevato numero di soggetti (M. Bouchard 2016). Inoltre, il d.lgs. non specifica nel dettaglio quali siano i soggetti titolati a procedere a tale valutazione, e sulla base di quali competenze e percorsi formativi. Potrebbe essere di interesse guardare (anche) al ruolo e alle competenze dei servizi sociali e assistenziali, certo ad oggi gli attori più prossimi al contesto di appartenenza dei soggetti interessati, oltre che formati per rispondere più adeguatamente a tali istanze e, aspetto non secondario, dotati di un'esperienza sul campo che rappresenta un indubbio elemento di vantaggio.

e) Vi è poi la questione del risarcimento e dell'indennizzo alle vittime, ad oggi punto dolente del nostro sistema (ragione per cui nel 2014 siamo stati deferiti dalla Commissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per l'insufficiente normativa in ottemperanza alla Direttiva 2004/80/CE). Lo ricordiamo: già la Racc. 85(11) e poi la Decisione Quadro del marzo 2001 richiamavano la centralità degli aspetti di *compensation* e *restitution* – ma ancora lamentiamo l'istituzione di un "Fondo di garanzia per tutte le vittime di reato", più volte, e da più fonti, sollecitato (si rammentino, a questo proposito, i lavori dell'allora Osservatorio per le vittime tra la fine del 1990 e inizio anni 2000);

- f) Infine, il decreto legislativo manca di fare approfondita menzione a:
- riferimenti concreti all'assistenza declinata con riguardo ai centri di supporto alle vittime, al ruolo delle associazioni, ai servizi di *restorative justice* ed al loro coordinamento con gli altri attori sociali ed istituzionali; esperienze a carattere locale e regionale di cui, va sottolineato, il nostro Paese è ricco in molte aree e rispetto alle quali la Fondazione per le vittime dei reati emiliano-romagnola è certamente un esempio di grande valore e significatività;

riferimenti ad un coordinamento a livello nazionale dei servizi operanti nelle varie realtà, capace di valorizzare le specificità e, al contempo, armonizzarne i momenti fondamentali (accoglienza, modalità operative e procedure, percorsi formativi rivolti agli operatori, etc.). In tale prospettiva la Francia potrebbe fungere nuovamente da modello, sulla scorta dell'esperienza maturata dall'INAVEM (l'Institut National d'Aide aux Victimes et de Médiation) fortemente voluto – ancora trent'anni or sono – dal Ministère de la Justice, che raccoglie una federazione di oltre 150 associazioni su tutto il territorio francese.

Occorre tuttavia segnalare, per completezza, che nei mesi a seguire l'entrata in vigore del decreto legislativo, varie Procure nazionali (ad esempio quelle di Modena e Trento) hanno emesso documenti intesi ad approfondire, meglio delineare ed arricchire i passaggi più controversi dello stesso, in uno sforzo operativo davvero rimarchevole. Crediamo altresì che lo stesso Governo sia intenzionato a breve a compiere ulteriori passi nella direzione di un più esteso ed effettivo recepimento della Direttiva europea. La strada intrapresa è di buon auspicio e nell'insieme decisamente positiva.

Il lavoro da fare, però, è ancora considerevole, dovendo inevitabilmente scontare un ritardo di anni nell'attenzione del nostro Paese a questo importante tema.

Riferimenti bibliografici

Arendt, H. (2006). *La banalità del male*. Milano: Feltrinelli.

Balloni, A., Viano, E. (a cura di) (1989). *IV* Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese. Bologna: CLUEB.

Belluta, H. (2015). 'Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili nel processo penale italiano'. In: Luparia, L. (a cura di). Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali. Wolters Kluwer Italy – CEDAM.

Bosi, A., Manghi, S. (a cura di) (2009). Lo sguardo della vittima. Nuove sfide alla civiltà delle relazioni – scritti in onore di Carmine Ventimiglia. Milano: Angeli.

Bouchard, M. (2016). 'Prime osservazioni al decreto legislativo sulle vittime di reato'. *Questione Giustizia online*, 14 gennaio 2016.

Disponibile su: www.questionegiustizia.it

Bouris, E. (2007). *Complex political victims*. Bloomfield: Kumarian Press.

Ceretti, A. (1995). 'Dal sacrificio al giudizio: da Girard a Chapman'. In: Francia, A. (a cura di), *Il capro espiatorio. Discipline a confronto*. Milano: Angeli.

Ceretti, A. (2001). 'Vita offesa, lotta per il riconoscimento e mediazione'. In: Scaparro, F. (a cura di). *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzione alternativa delle controversie.* Milano: Guerini e associati.

Christie, N. (1986). 'The Ideal Victim'. In: Fattah, E. (ed.). From Crime Policy to Victim Policy: reorienting the Justice System. London: Macmillan.

Christie, N. (2010). 'Victim movements at a crossroad'. *Punishment & Society*. Vol. 12, n. 2. SAGE Publications. 115-122. Disponibile su: www.sagepublications.com

Cohen, S. (2002). *Stati di negazione*. Roma: Carocci.

Elias, R. (1993). *Victims Still. The Political Manipulation of Crime Victims*. London: SAGE.

Fattah, E.A. (ed.) (1992). *Towards a Critical Victimology*. New York: St. Martin's Press.

Garfinkel, H. (1963). 'A Conception of, and experiments with, "Trust" as a Condition of Stable Concerted Actions'. In: Harvey, O.J. (ed.). *Motivation and Social Interaction*. New York: Ronald Press.

Girard, R. (2008). *Il capro espiatorio*. Milano: Adelphi.

Gulotta, G., Vagaggini, M. (a cura di) (1980). *Dalla parte della vittima*. Milano: Giuffré.

Karmen, A. (2004). *Crime Victims. An introduction to Victimology*. Belmont: Wadsworth.

Lerner, M. (1980). *The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion*. New York: Plenum Press.

Luparia, L. (a cura di) (2015). Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali. Wolters Kluwer Italy – CEDAM.

Martini, C.M., Zagrebelsky, G. (2003). *La domanda di giustizia*. Torino: Einaudi.

Pittaro, P. (1980). 'La vittima nel quadro della criminologia'. In: Gulotta, G., Vagaggini, M. (a cura di). *Dalla parte della vittima*. Milano: Giuffré.

Rimé, B. (2015). 'Grandeur et misère des victimes'. In: Romano, H. and Cyrulnik, B. (eds.). *Je suis victime*. Savigny-sur-Orge: Editions Philippe Duval.

Romano, H. and Cyrulnik, B. (eds.) (2015). *Je suis victime*. Savigny-sur-Orge: Editions Philippe Duval.

Ryan, W. (1971). *Blaming the victim*. New York: Pantheon Books.

Scaparro, F. (a cura di) (2001). *Il coraggio di mediare. Contesti, teorie e pratiche di risoluzione alternativa delle controversie*. Milano: Guerini e associati.

Schutz, A. (1979). *Il Reduce – Saggi Sociologici*. Torino: UTET.

Simon, J. (2008). *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*. Milano: Raffaello Cortina editore.

Van DijK, J. (2009). 'Free The Victim. A Critique of Western Conception of Victimhood'. *International Review of Victimology*, vol. 16.

Vezzadini, S. (2006). *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*. Bologna: CLUEB.

Vezzadini, S. (2012). *Per una sociologia della vittima*. Milano: Angeli.

Viano, E. (1989). 'Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica'. In: Balloni, A., Viano, E. (a cura di). *IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*. Bologna: CLUEB.

Desi Bruno

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale Regione Emilia-Romagna

Vittime e autori di reato: il convegno nasce dall'esigenza di interrogarsi, in modo non retorico, sulla possibilità del loro incontro e, soprattutto, sull'opportunità, sul senso, sull'impatto di questa esperienza.

L'occasione è data dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 12 del 2015¹, che ha apportato modifiche in particolare al codice di procedura penale, in merito alla tutela della vittima di reato, soprattutto sul piano del diritto all'informazione.

Il compito di illustrare nel dettaglio le importanti novità a livello normativo è affidato ad altri relatori. È però subito da ricordare che la

presenza della persona offesa nel processo penale, che va in questo senso rafforzandosi, non è né in sé scontata né da tutti condivisa.

L'entrata in vigore nel 1988 del codice di rito di impronta accusatoria² alimentò sul punto molte polemiche, in quanto autorevoli giuristi ritenevano che il ruolo della vittima, tutelata dall'esercizio dell'azione penale da parte dell'accusa pubblica e riconosciuta nel diritto di ottenere il risarcimento del danno subito, venisse rafforzato per esempio dal previsto intervento degli enti collettivi e delle associazioni³ e dalla possibilità di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento⁴, e si traducesse, in realtà, in una presenza a volte

¹ D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 12, Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

² D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, *Approvazione del codice di procedura penale.*

³ Art. 93, c.p.p.

⁴ Art. 90, c.p.p.

non solo finalizzata alla pretesa civilistica, ma determinata dalla necessità di acquisire una visibilità "riparatoria" e "restitutoria".

Gli anni successivi hanno purtroppo conferma-

to come spesso la ricerca di una visibilità mediatica sia dipesa, da una parte, dalla mancanza di accompagnamento e ascolto della vittima dopo il reato, tema peraltro già affrontato dalla decisione quadro n. 220 del 2001⁵, dall'altra da una disfunzione del sistema penale, che ha sempre più subito la compressione dei valori fondamentali del giusto processo per effetto dello smodato uso mediatico del processo penale, celebrato in via parallela a uso e consumo di un'opinione pubblica disorientata e bisognosa di certezze e volto a dare alla vittima quella giustizia che si assume spesso negata. Tutto ciò come se il tema complesso della tutela della vittima di reato possa risolversi nella pur doverosa comminazione di una pena, quando al contrario la presenza nel processo penale di una vittima, nei confronti della quale non sono scattati gli altrettanto doverosi presidi assistenziali, può essere fonte di ulteriore sofferenza.

Del resto, autorevolmente⁶, il tema del cosiddetto protagonismo delle vittime – e delle associazioni che le rappresentano – è stato ritenuto sintomatico della crisi di rappresentatività politica, laddove invece l'esclusione del protagonismo della vittima, nel sistema giudiziario penale moderno, "è conseguente alla promessa della modernità in tema di giustizia penale", in quanto costituisce l'espropriazione del conflitto dalle mani del privato per metterlo nelle mani dello Stato, e ha rappresentato senza dubbio un miglioramento nella condizione complessiva del vivere civile.

Il processo penale è il luogo dove si deve accertare se un reato è stato commesso e chi ne è l'autore. Le regole procedurali sono costruite con questa fondamentale finalità, non per l'eventuale accertamento del danno conseguente al reato, che se alle condizioni date non è possibile viene rimesso ad altro giudice per la relativa valutazione.

Nel nostro ordinamento ci sono norme che evidenziano comunque un'attenzione alle persone offese, a cominciare dalla concessione della sospensione condizionale della pena

⁵ D.q.C.U.E., 15 marzo 2001, n. 220, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale.

⁶ M. Pavarini, *Relazione*, in *La vittima del reato questa sconosciuta*, Atti del Convegno, Coordinamento Nazionale Giuristi Democratici, Torino, 9 giugno 2001, in *www.giuristidemocratici.it*.

subordinata al risarcimento del danno⁷, sino alla recente introduzione dell'istituto della messa alla prova⁸, che comporta la prestazione di condotte volte a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nonché ove possibile il risarcimento del danno cagionato. La concessione del beneficio, per ora limitata ai reati punti con pena non superiore ai quattro anni e a quelli per cui è prevista la citazione diretta9, è subordinata allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, quindi a prestazioni gratuite in favore della collettività, già presente nel nostro ordinamento come sanzione nei processi penali davanti al giudice di pace¹⁰, e in materia di stupefacenti con riferimento alle condotte di cessione di sostanza stupefacente di lieve entità commesse da chi è anche assuntore¹¹.

La complessità del tema, e la necessità che la sofferenza delle vittime passi attraverso altri interventi, è stato rappresentato in questa occasione nel modo più efficace possibile dalla presenza di due donne, il cui ritrovarsi ha cambiato la loro vita e ha permesso di riflettere proprio sulla dimensione dell'incontro. L'una, Claudia Francardi, ha visto morire il marito e padre di suo figlio per mano del giovane figlio di Irene Sisi; l'altra, madre di un omicida, come la stessa ha voluto sottolineare per dare forza alla loro esperienza; tutte e due, insieme, fondatrici dell'associazione AmiCainoAbele. Dentro questa nostra iniziativa, le loro voci iniziali hanno riempito di senso e hanno influenzato in profondità quelli successivi, in un convegno che aveva già in sé la peculiarità di mettere insieme la Fondazione per le vittime di reato e l'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna.

Il tema delle vittime non è ancora elemento "centrale" del trattamento penitenziario, benché per esempio in tema di affidamento in prova al servizio sociale¹² sia espressamente previsto che l'affidato si adoperi per quanto possibile in favore della vittima, e a proposito di liberazione condizionale¹³ è previsto che il beneficio dipenda dall'adempimento delle obbligazioni civili da reato salva l'impossibilità

⁷ Art. 165, c.p.

⁸ Artt. 168-*bis*–168-*quater*, c.p.; 464-*bis*–464-*novies*, c.p.p., introdotti dagli artt. 3-8, legge 28 aprile 2014, n. 67.

⁹ Art. 550, co. 2, c.p.p.

¹⁰ Artt. 52 e 54, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

¹¹ Art. 73, co. 5-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

¹² Art. 47, co. 7, o.p.

¹³ Art. 176, c.p.

oggettiva del condannato.

Spesso anche i detenuti lamentano una posizione di "vittima" e, d'altro canto, la situazione penitenziaria di questi anni, con il sovraffollamento, l'emergenza da deficienze igienico-sanitarie, la carenza di opportunità trattamentali, specialmente sino alla sentenza Torreggiani e altri c. Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2013¹⁴, hanno spostato l'attenzione degli stessi sul piano della violazione del diritto a un'esistenza dignitosa in carcere, dell'inflizione di trattamenti inumani e degradanti, come poi riconosciuto dalla stessa Corte europea. Può sembrare all'opinione pubblica non conforme a giustizia, ma il riconoscimento delle proprie responsabilità e la necessità di riparare in qualche modo la singola persona o la collettività offesa dal reato passano anche attraverso la tutela della dignità del singolo autore di reato. Spesso in questi anni così non è stato, anche a causa della mancanza o dell'inadeguatezza di quei presidi del trattamento che sono in primis la scuola, la formazione, il lavoro, la presa in carico da parte di esperti, educatori, psicologi e altri ancora.

Ciò vale in modo peculiare per gli autori di reati sessuali, spesso a rischio di drammatica recidiva, per i quali è più difficile accedere ai benefici penitenziari, e che dovrebbero essere destinatari di un programma individualizzato di trattamento riabilitativo, che tenga conto della specificità del reato e della necessità di competenze anche scientifiche nell'affrontare il tema.

In proposito va segnalato che sono in corso di condivisione con istituzioni regionali e società civile i contenuti del Piano regionale contro la violenza di genere¹⁵, presentato alla discussione dalla Giunta emiliano-romagnola e destinato all'approvazione dell'Assemblea legislativa. All'interno degli obiettivi, vengono indicate: la promozione di integrazione e collaborazione tra servizi e giustizia minorile, anche avvalendosi del supporto delle istituzioni regionali di garanzia, inserite quali enti istituzionali nell'insieme degli attori della rete di prevenzione della violenza di genere; e la promozione della condivisione di un linguaggio comune tra quanti a vario titolo di occupano del tema della violenza, inclusi gli operatori della giustizia e del sistema carcerario, al fine

¹⁴ C.E.D.U., sent. 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia*, in *www.giustizia.it.*

http://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/ regionali/piano-regionale-contro-la-violenza-di-genere/view

di facilitare il lavoro di rete e di definire degli strumenti di raccordo. Come parte qualificante del Piano regionale, vengono considerati i programmi di intervento e trattamento degli uomini autori di violenza. Sebbene riferiti a progetti sperimentali nei confronti di uomini autori di violenza che sono praticati nell'ambito di centri pubblici e privati presenti sul territorio, cui vengono fornite le caratteristiche e le modalità di lavoro che devono essere adottate a garanzia della qualità dei programmi di intervento, tali indicazioni andranno valorizzate anche nel contesto di progetti trattamentali e terapeutici individuali e di gruppo, destinati a detenuti per reati sessuali ristretti all'interno degli istituti emiliano-romagnoli, dove hanno già iniziato ad essere implementati.

Del resto uno dei compiti dell'attività dell'Ufficio del Garante è proprio quello di informare e sensibilizzare la collettività in merito al fatto che l'esclusione degli autori di reato, l'impossibilità di fargli intraprendere un diverso cammino, che muova dal loro sentire, rappresenta la perdita di una vera opportunità di recupero personale e di sicurezza sociale. L'abbattimento della recidiva è, da sempre, molto più elevata quando il detenuto viene accompagnato da

"dentro" a "fuori", mediante relazionalità, valutazioni, progettualità, inserimento familiare, abitativo, lavorativo. Non a caso anche l'articolazione emiliano-romagnola dell'Amministrazione penitenziaria è di recente intervenuta¹⁶ sui bisogni delle persone in dimissione dagli istituti regionali, cogliendo il punto cruciale della vita di una persona detenuta, e cioè il ritorno in libertà all'esterno.

Certo, l'incontro tra l'autore e la vittima di un reato è un fatto irripetibile, per cui vanno evitate comode generalizzazioni. A volte può essere utile a entrambi, come nel caso di reati contro il patrimonio, magari compiuti da individui deboli su altre persone vulnerabili; altre volte può avvenire a distanza, oppure può essere preferibile che non avvenga proprio, come nel caso di delitti contro la persona, in cui il risarcimento, la riparazione può avvenire in altro modo, come per esempio in occasione del terremoto del 2012 in regione, quando alcuni detenuti si sono prestati come soccorritori volontari nelle terre del modenese, attraverso l'istituto penitenziario del lavoro esterno di

¹⁶ P.R.A.P. Emilia-Romagna, circ. 8 gennaio 2016, n. 407, *I bisogni delle persone in dimissione dagli istituti di pena in Emilia-Romagna*.

pubblica utilità¹⁷.

Il tema resta difficile e prova recente è stata la decisione della Scuola superiore della Magistratura di annullare l'invito a presentare il percorso di giustizia riparativa che vedeva insieme familiari delle vittime e autori di reato di terrorismo, a seguito della qualificazione degli autori di reati gravissimi, tra i protagonisti di tale percorso, come "docenti" dei magistrati in formazione. La notizia non corrispondeva al vero, e non poteva essere diversamente, ma un'errata informazione ha messo in discussione un percorso complesso, di cui resta traccia anche nella lettera firmata da Agnese Moro e da altri familiari di vittime di terrorismo.

Nell'incontro tra vittime e autori di reato, le persone coinvolte cercano le ragioni di ciò che è accaduto, tentano di lenire una sofferenza a volte incommensurabile. E l'ultima riga di questo breve intervento non può che andare a Claudia e Irene, che hanno trovato la forza di parlare un linguaggio diverso, che molti detenuti in questi anni hanno ascoltato e stanno ascoltando con speranza, oggi sempre più seguiti da tanti altri tra cittadini e istituzioni.

¹⁷ Art. 21, co. 4-*ter*, o.p.

Letizio Magliaro

Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Bologna

Vittima e autore del reato davanti al giudice

L'esperienza del processo per le parti

Nel percorso esistenziale di ciascuno di noi è prevedibile il verificarsi di eventi pregiudizievoli, in grado di generare sofferenza: basta pensare ai lutti, o anche alla semplice osservazione di situazioni dolorose di cui veniamo a conoscenza.

Quando però l'evento che ci pone una condizione di afflizione viene causato dalla specifica

condotta tenuta nei nostri confronti da un'altra persona, o da più persone, il danno che riceviamo assume caratteristiche particolari, perché entra necessariamente in gioco il rapporto con colui che quel danno ci ha provocato. Subire un lutto o essere danneggiati da una calamità naturale, non provoca lo stesso tipo di sofferenza di essere vittima di un'altra persona che, volontariamente o meno, ci provoca un pregiudizio.

Infatti, in questo caso, l'evento che ha generato il danno in colui che lo ha subito, può assumere caratteristiche tali da farlo uscire dalla stretta relazione tra i due attori della vicenda, per entrare in una dimensione più ampia. Se la condotta che ci ha danneggiato viene realizzata in violazione di una regola di comportamen-

to stabilita nella comunità e posta a presidio della sicurezza, del benessere, dell'integrità psico-fisica delle persone, allora quell'evento non diventa più soltanto una faccenda privata tra chi lo ha determinato e chi ne subisce le conseguenze. Esso assume importanza agli occhi di tutta la comunità, perché la violazione della norma che ha determinato l'evento pregiudizievole per la vittima può provocare una reazione che interessa non soltanto la vittima stessa, ma l'intera collettività degli associati.

Come sappiamo, la storia della reazione della collettività alle condotte realizzate violando le norme di convivenza, è la storia del diritto penale e del processo.

Attorno al diritto penale e al processo si sono infatti svolte tutte le riflessioni teoriche e le prassi concrete sulle domande relative al se, perché, quando, come punire chi violando una norma provoca un danno alla vittima, che può essere una singola persona o anche una pluralità di individui.

Il processo penale diventa allora, tra le altre cose, il luogo dove verificare se e come un sog-

getto ha posto in essere una determinata condotta pregiudizievole per un altro soggetto, che proprio in ragione di tale comportamento possiamo definire vittima. Di conseguenza, in quello stesso luogo occorrerà determinare il tipo di reazione da approntare nei confronti di chi si sia reso responsabile di quel comportamento, vale a dire stabilire se condannarlo ad una sanzione, che può consistere nella privazione della libertà personale.

In questi termini volutamente semplificati appare allora evidente come questo processo di accertamento di un fatto e di eventuale applicazione di una sanzione sia osservabile da una pluralità di punti di vista.

Ma proprio osservando questa molteplicità di prospettive emerge come esse non sempre si-ano coerenti e conciliabili tra loro, e come ciò determini necessariamente tensioni e conflitti. Questi talvolta emergono con chiarezza, e si possono manifestare secondo varie modalità, ad esempio prevedendo od utilizzando le regole del processo nella maniera più proficua per raggiungere un risultato piuttosto che un altro.

Altre volte invece la circostanza che nel processo si intreccino differenti finalità anche confliggenti tra loro rimane sullo sfondo, con la conseguenza che l'apparente perdita di rilevanza di una delle prospettive può creare disorientamento in chi è necessariamente portato ad assumere proprio quel punto di vista che appare sacrificato nel processo.

Tra questi differenti punti di vista, quelli che vengono posti alla nostra attenzione dall'incontro promosso dall'Ufficio del Garante dei detenuti in Emilia-Romagna sono principalmente quelli dell'autore del reato e della vittima.

Ed allora il contributo che può offrire in questa sede chi, come il sottoscritto, è chiamato ad assistere e ad arbitrare i conflitti che si manifestano nel processo penale non è tanto quello di una ricognizione delle elaborazioni teoriche sul processo o sul ruolo della vittima, o anche della precisa disciplina che regola la presenza di quest'ultima nel processo, analisi che meglio può sicuramente svolgere chi si occupa professionalmente dello studio di tali temi, quanto piuttosto quello di suggerire ed evidenziare quali siano le limitazioni, ma an-

che le contaminazioni, che necessariamente si verificano nel processo in relazione alle diverse funzioni che esso assume, in special modo nella prospettiva della vittima del reato.

In questa prospettiva il seguito di questo intervento si propone di porre in luce come il processo appare come un palcoscenico sul quale l'interprete principale è l'imputato, e dove può comparire come attore non protagonista anche la vittima. Ma, pur senza essere sotto le luci dei riflettori, su quel palcoscenico si muovono altre presenze forse non immediatamente percepibili, ma non per questo irrilevanti: al contrario, esse possono svolgere un effetto potente sui protagonisti e quindi sull'esito della rappresentazione.

Ecco allora perché è necessario parlare di quello che la società si attende dal processo, di cosa significhi essere imputato o vittima in un processo, di quali forme posso assumere la relazione tra questi due soggetti proprio per la presenza di un processo.

L'interesse pubblico al processo

Se si rammenta ciò che si è in precedenza affermato, vale a dire che il processo nasce come istanza per la quale una vicenda che interessa due soli soggetti - autore del reato e vittima fuoriesce dalla loro specifica sfera di interesse per assumere una rilevanza che interessa invece tutta la collettività, allora appare evidente come la comunità dei consociati rappresenta il convitato di pietra del processo.

Lo sguardo pubblico sul processo può essere preso in considerazione sotto diversi punti di vista.

La nascita e l'evoluzione del processo penale riguardano la creazione di uno strumento per raggiungere un obiettivo di interesse di tutta la comunità di riferimento, sostanzialmente la punizione di chi ha violato una regola di particolare rilevanza. È proprio la natura di tale interesse che rende la collettività necessariamente interessata al processo. Sappiamo come si sono succedute varie ipotesi di spiega-

zioni per giustificare l'interesse collettivo alla punizione del colpevole. Le più diffuse fanno riferimento alla necessità del contenimento della violenza derivanti dalla possibile reazione delle vittime, affidando allo Stato la repressione dei reati e la punizione dei colpevoli. Altre analisi, meno legate alle dottrine giuridiche e più all'aspetto antropologico, hanno posto in rilievo come il mancato rispetto delle regole di convivenza da parte di quel consociato che provoca un danno ad un altro, mina il patto sociale fondato sul rispetto delle regole condivise di cui si è dotata la comunità stessa, con la conseguenza che la punizione del colpevole è attesa dalla comunità non soltanto in una prospettiva giuridica di riequilibrio formale tramite la sanzione della norma violata, ma soprattutto come rassicurazione della "tenuta" del patto sociale.

Non è ovviamente possibile in questa sede approfondire le suggestioni che derivano da queste e dalle altre prospettive legate all'interpretazione del processo penale. Quello che invece interessa è osservare come in ogni caso, quale che sia l'interpretazione e la valutazione che si dà alla necessità di infliggere una sanzione al trasgressore, essa implica necessariamente

un interesse da parte della collettività affinché lo strumento deputato tale funzione, cioè il processo, porti a compimento proprio fine. Ciò però non significa soltanto che esiste una generica aspettativa di efficienza dello strumento processuale.

Occorre riflettere sul fatto che nel momento in cui la comunità si dota di un istituto finalizzato agli obiettivi che si sono indicati, allora quell'istituto assume per così dire una vita propria, che prescinde da quelle dei soggetti che nel processo si muovono. Il processo deve arrivare ad una conclusione, il giudice al termine del processo non può astenersi dalla decisione ma deve necessariamente affermare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Il processo è dunque un percorso, la cui destinazione è la decisione. Ma in questa prospettiva i soggetti che si incontrano durante quel tragitto assumono importanza solo in quanto funzionali a garantire il buon esito del viaggio. L'imputato, la vittima del reato, ma anche i testimoni, i giudici, gli accusatori e i difensori, sono gli attori presenti sul palcoscenico del processo, ma il loro ruolo è strumentale alla buona riuscita della rappresentazione e ciò significa che essi assumono rilievo solo per la parte che recitano, mentre al processo in quanto tale non importa la persona che c'è dietro la maschera dell'attore, sia esso l'autore del reato o la sua vittima.

Ovviamente la brutalità di questa strumentalizzazione deve trovare dei limiti, che si riscontrano laddove vengono poste delle regole a tutela dei diritti inviolabili delle persone si trovano nel processo, come ad esempio, per quanto riguarda l'imputato, il divieto di estorcere la sua confessione, o, per quanto riguarda la vittima, l'attenzione a non peggiorare la sua condizione proprio in virtù della sua permanenza nel processo. Ma la presenza di questi limiti non nega, ed anzi conferma, la conclusione per cui il processo è, per la sua struttura e per la sua funzione, sostanzialmente indifferente alla concretezza delle persone che rimangono impigliate nelle sue reti: il processo ha lo sguardo rivolto verso il suo risultato, e non può osservare con particolare attenzione i soggetti che sono solo funzionali a tale scopo.

Questa funzionalizzazione del processo si ritrova pienamente disegnata nelle regole che lo governano.

Come esempio possiamo pensare alla prospettiva nella quale all'interno del processo viene osservato e valutato l'imputato nella sua concretezza. Soltanto nel caso che egli venga poi riconosciuto effettivamente colpevole, la sua dimensione personale diventa in qualche modo rilevante per il processo. Infatti, in questo caso, è prevista l'osservazione delle condizioni personali del reo, ed anche delle motivazioni che possono averlo condotto a commettere il reato: tali condizioni e motivazioni devono essere prese in considerazione per determinare il trattamento sanzionatorio.

Analogamente, la vittima del reato assume una sua rilevanza nel processo principalmente per l'apporto che può fornire alla sua definizione, vale a dire per l'apporto di conoscenza dei fatti che può fornire. Gli interventi normativi che si sono succeduti a tutela della posizione della vittima sono stati i gradini di un percorso che hanno emancipato la condizione di quest'ultima dalla posizione di mero strumento processuale utilizzabile ai fini dell'accertamento dei fatti, per riconoscere la necessità di una tutela legata proprio alla sua condizione di minorità che nasce dall'aver subito un pregiudizio. Tale percorso di tutela, tuttavia, si snoda lungo i

passaggi che vedono la vittima comunque necessariamente presente nel processo principalmente per fornire ad esso il suo contributo, e quindi permetterne l'esito finale.

Sussiste un ineliminabile tensione tra la cura della vittima e la finalità del processo, tensione che nel tempo si è cercato di limitare. In questo senso, ad esempio, possono essere considerati gli strumenti processuali adottati nel tempo per evitare che la vittima del reato sia costretta a rivivere in una molteplicità di interrogatori la drammaticità dell'esperienza subita.

Ciò nonostante la strumentalizzazione del ruolo della vittima alla finalità del processo è un dato ineliminabile, e di esso si trova traccia in quell'atteggiamento psicologico che i soggetti processuali – giudice, pubblico ministero, difensore - ben conoscono e che è riconoscibile nel tentativo di ottenere il massimo delle informazioni possibili dalla vittima, per le differenti finalità perseguite da tali soggetti, e dunque nel sottile, ancorché non dichiarato né dichiarabile, fastidio provato per quegli strumenti di tutela della vittima del reato che

le assegnano un ruolo differente da quello puramente strumentale di fonte di prova.

Dunque, la storia, le vite, le condizioni personali, le esigenze, le aspettative dell'autore e della vittima del reato all'interno del processo rimangono inevitabilmente in una zona d'ombra, in quanto l'istituto processuale non è per sua natura deputato a fare luce sulla concretezza di tali soggetti.

E si può osservare, da ultimo, che tale conclusione è ancor più evidente se si riflette come, al contrario, fuori dal processo può accadere che le luci dei riflettori dei mezzi di informazione e l'attenzione dell'opinione pubblica illuminino con straordinaria efficacia autori e vittime del reato. Ciò appare del tutto evidente laddove il clamore mediatico di determinati fatti di cronaca accende un interesse pervasivo sui protagonisti di quei fatti, che vengono posti sotto una lente d'ingrandimento che ne scruta anche i comportamenti più privati e i sentimenti più intimi. Peraltro, anche quando i processi riguardano fatti di minor rilevanza mediatica, tuttavia la loro natura "criminale" attiva comunque un interesse mediatico, seppur ridotto, talvolta limitato agli organi di informazione locali. In questo caso però le dimensioni quantitativamente più ridotte dell'interesse mediatico vengono compensate dalla curiosità che si origina necessariamente quando il fatto oggetto di processo è avvenuto in un contesto a noi prossimo. In entrambi i casi emerge con plastica evidenza come il momento in cui protagonisti della vicenda vengono osservati e scrutati, anche senza alcun pudore, nella loro interezza è totalmente estraneo al processo penale. Quando le luci dei riflettori si accendono sul processo penale è per verificare i suoi passaggi, i suoi momenti più drammatici nell'avvicinarsi la conclusione, mentre l'attenzione ai protagonisti viene riservata ad altri contesti.

Il processo dunque per la sua natura e la sua finalità non è il luogo deputato all'osservazione delle caratteristiche dell'autore del reato e della vittima. Come conclusione provvisoria, allora, si può affermare che la mancanza di attenzione ai soggetti processuali, da considerarsi strutturale nei termini che si sono visti in precedenza, rende assai problematico intraprendere all'interno del processo azioni rivolte specificamente a permettere una evoluzione dei rapporti tra tali soggetti, come si

avrà modo di meglio analizzare nel paragrafo successivamente dedicato proprio lo sviluppo della relazione tra autore del reato e vittima all'interno della realtà processuale. precetto costituzionale, egli non può essere considerato, fino al momento della condanna definitiva, come autore e responsabile di un qualsiasi fatto pregiudizievole in danno della vittima.

La prospettiva dell'imputato

Ma proprio tale condizione condiziona inevitabilmente il rapporto di quel soggetto con la vittima del reato.

In particolare poi lo sviluppo di tale relazione, o per meglio dire la sua difficoltà, se non impossibilità, deve misurarsi con il ruolo e le aspettative che caratterizzano la presenza dell'autore del reato all'interno del processo.

L'imputato ovviamente può essere effettivamente l'autore del reato che ha provocato un pregiudizio alla vittima, oppure può essere del tutto estraneo a tale condotta, e tale realtà sussiste si potrebbe dire ontologicamente, indipendentemente da qualsiasi esito che il processo potrà avere.

La premessa da cui partire per svolgere qualsiasi ragionamento è talmente evidente da risultare, paradossalmente, quasi trasparente agli occhi dell'osservatore.

Quello però che è rilevante per le riflessioni che qui si stanno facendo è che in entrambi i casi la condizione di imputato fa venire meno un elemento fondamentale, determinante per qualsiasi tipo di relazione tra autore del reato e vittima, vale a dire il riconoscimento dei rispettivi ruoli.

Essa consiste nella circostanza che colui che noi chiamiamo autore del reato non esiste nel processo penale. Chi entra nel processo penale lo fa nelle vesti dell'imputato, e quindi in base alla presunzione d'innocenza prevista dal L'imputato nel processo non si identifica con l'autore del reato, anzi, di regola, il suo obiettivo è proprio dimostrare di non essere quel soggetto, cioè di essere assolto. Nel processo la relazione che si crea tra la vittima del reato e l'imputato che si proclama innocente (anche se in realtà è veramente l'autore del reato) è necessariamente condizionata dalla finalità che l'imputato normalmente si pone, quella di uscire dal processo con una sentenza di assoluzione, il che presuppone la negazione del suo *status* di autore del reato.

Egli dunque non può avere alcun rapporto proficuo con la vittima, dal momento che in quella relazione egli non si riconosce come colui che ha provocato il pregiudizio della vittima stessa.

Ed invero non può sfuggire l'importanza di tale mancato riconoscimento per la vittima del reato. Da un punto di vista squisitamente materiale quel riconoscimento è essenziale per permettere il risarcimento dei danni patiti dalla vittima, in quanto la condizione per il risarcimento è proprio il sicuro accertamento della responsabilità dell'autore della condotta pregiudizievole. Ma, per la vittima, sapere di

avere di fronte colui che, per propria ammissione o per accertamento giudiziale, è riconosciuto come l'autore della condotta che l'ha danneggiata, è estremamente importante anche sotto un altro profilo, che è quello che gli studiosi della vittimologia chiamano closure. Con questo termine anglosassone si descrive il sentimento di una giustizia in qualche modo conclusa e riuscita: un intreccio tra compimento della domanda di giustizia, elaborazione del trauma subito e conseguente possibilità di proiettarsi nel futuro portandosi dietro il minor peso possibile originato dal danno sopportato. Il percorso che conduce a tali obiettivi ha come ineludibile presupposto la possibilità di rapportarsi a colui che ha provocato il danno, per potere innescare qualsiasi proficuo sviluppo che presupponga il riconoscimento dei ruoli di autore del reato e persona offesa. Per quest'ultima infatti il punto di partenza ineliminabile è la condivisione con gli altri del proprio ruolo di soggetto danneggiato, il riconoscimento da parte della collettività del danno sofferto, riconoscimento che passa attraverso l'identificazione di chi quel danno ha provocato.

Come si è detto, normalmente l'individuazione dell'autore del reato avviene soltanto in esito al processo, nel caso venga affermata la penale responsabilità dell'imputato.

Peraltro, è possibile che colui che si presenta nel processo come imputato abbia già in qualche modo riconosciuto il proprio ruolo e la proprie responsabilità, ad esempio avendoli ammessi nel corso delle indagini, confessando di essere l'autore dei fatti a lui addebitati.

Si potrebbe dunque pensare che in tali casi il processo possa diventare l'occasione per promuovere l'incontro tra autore del reato e la sua vittima, per compiere e concludere la vicenda che ha visto la persona offesa sopportare le conseguenze della condotta posta in essere dall'imputato.

Tuttavia va osservato che anche nel caso in cui l'imputato entri nel processo avendo sostanzialmente già ammesso di essere lui l'autore del reato, il processo mantiene pur sempre la sua funzione di presidio delle regole che governano l'accertamento e l'erogazione della pena.

La possibilità che l'imputato entri nel processo avendo già ammesso la sua responsabilità è infatti soltanto una eventualità, di fatto abbastanza rara, ed in ogni caso la funzione dell'accertamento giudiziale è quella di valutare secondo le regole processuali anche tale ammissione di responsabilità: può capitare che chi confessa un fatto non ne sia stato effettivamente l'autore, ma accetti di assumersi quella responsabilità ed anche le sue conseguenze giuridiche per differenti motivi, ad esempio quello di favorire il vero autore del reato. La stessa confessione dovrà dunque, nel processo, essere valutata ed apprezzata, per escludere la sua strumentalità.

Inoltre, il processo gioca un ruolo significativo anche nei confronti di chi effettivamente è l'autore del fatto e si presenta nell'aula del tribunale ammettendolo. In questo caso infatti la funzione del processo si sposta dalla necessità di accertare la responsabilità a quella di garantire il trattamento sanzionatorio adeguato alla violazione. L'applicazione delle pene previste per gli autori di condotte criminali deve infatti soggiacere al principio di legalità oggetto del precetto costituzionale, e non è nella disponibilità né dell'autore del reato né della sua vittima.

Dunque si deve affermare che anche nei casi in cui il soggetto sottoposto a giudizio riconosca fin dall'inizio la propria responsabilità, ciò non vale a trasformare quel soggetto automaticamente da imputato ad autore del reato, in quanto anche in tale caso il processo è funzionale a valutare la posizione di quel soggetto in quanto imputato, sia per verificare la verità della sua confessione, sia per applicargli, nel caso che quella confessione sia autentica, la pena prevista dalla legge.

Tale conclusione mette in luce come la funzione della giustizia penale tradizionalmente intesa e storicamente concretizzata non è favorire l'incontro tra la persona offesa e l'autore del reato, bensì affermare la responsabilità e stabilire la punizione dei colpevoli.

Ne consegue che al centro del processo rimane l'imputato, il soggetto al quale si deve rivolgere l'attenzione protettiva garantita proprio dalle regole che presiedono al processo stesso, e ciò perché è nei confronti dell'imputato che si rivolge l'istanza punitiva della collettività, è lui il destinatario della reazione, violenta nella misura in cui è violenta la privazione della libertà personale, da parte dello Stato, che ne ha il monopolio.

Un ordinamento giuridico strutturato e pensato per la punizione del colpevole deve dotarsi di strumenti idonei a tutelare non tanto le vittime del reato, ma le vittime del processo. I precetti costituzionali che governano il processo sono allora necessariamente orientati a far sì che l'applicazione della sanzione penale si inquadri in un sistema di garanzie idonee a tutelare l'imputato, che se innocente diventa a sua volta vittima del processo. Claudia Mazzucato, nel Libro dell'Incontro (Il Saggiatore, Milano 2015), ha riassunto questa conclusione scrivendo che è l'innocente ingiustamente accusato e non la vittima del crimine il soggetto che muove a protezione un sistema giuridico strutturato per erogare una punizione al colpevole: la giustizia penale strutturata attorno alla punizione in chiave retributiva si concentra sul reo, non sulla vittima.

Ed allora, la necessaria conclusione è che nel luogo deputato ad accertare i presupposti e le modalità della punizione, lo sguardo di colui che si è reso autore di un fatto pregiudizievole normalmente non sarà rivolto alla sua vittima, ma al giudice. L'autore del reato che diventa imputato nel processo non cerca la vittima, cerca la soluzione a lui più favorevole.

Ciò inevitabilmente condiziona il rapporto tra questi due soggetti: nel momento in cui c'è ancora un imputato e non ancora un autore di reato, quest'ultimo sfugge all'incontro con la vittima, non la riconosce come tale in una dimensione pubblica ed esterna, potendo al più avere circoscrivere l'esistenza di quel rapporto alla propria sfera interiore.

Ma, anche in questo caso, proprio il contrasto tra il vissuto e la consapevolezza dell'autore del reato, e la situazione esterna che non lo vede ancora come tale è l'elemento in grado di paralizzare qualsiasi evoluzione del rapporto tra il medesimo e la vittima.

La progressiva visibilità della vittima

Dunque, un sistema penale finalizzato all'accertamento della responsabilità e la punizione del colpevole pone necessariamente al centro del processo la figura dell'imputato, possibile autore del reato, e non della vittima.

Si può peraltro osservare come la mancata attenzione alle esigenze, alla storia, ed in fondo alla tutela della persona offesa dal reato hanno radici antiche.

Infatti, la vittima del reato è stata per lungo tempo oggetto di scarsa attenzione sin da quando, a partire dal Medioevo, il reato non è stato più considerato come violazione di un interesse proprio della vittima, ma come una violazione delle regole poste a tutela della convivenza sociale, con la conseguenza che la giustizia penale è rientrata nel monopolio dello Stato e la vittima è risultata quasi del tutto esclusa dal processo penale, i cui indiscussi protagonisti sono divenuti unicamente lo Stato, nel ruolo dell'accusa, e il reo. Pertanto, a causa della pubblicizzazione del diritto e del processo penale, la vittima ha assunto un ruolo marginale, diventando poco più di un normale testimone, e le sue richieste nei confronti del'autore del reato sono state, al più, prese in considerazione nel corso dell'esercizio pubblico dell'azione penale.

La vittima del reato è rimasta poi in tale situazione di oblio per lungo tempo. Anche i sostanziali progressi della scienza penale, dovuti alle concezioni illuministiche del reato e della pena, non hanno infatti spostato i termini della questione e le conseguenti riforme hanno riguardato principalmente la posizione dell'accusato.

Solo nell>Ottocento, con l>imporsi della c.d. Scuola Positiva, si può assistere ad una prima attenzione alla vittima del reato, in quanto secondo l'impostazione di questa corrente di pensiero, la vittima viene qualificata come terzo protagonista della giustizia penale, accanto allo Stato e al reo. La protezione della vittima del reato rappresenta uno degli aspetti su cui tale scuola ha più insistito fin dai suoi esordi, individuando nel risarcimento del danno l'unico rimedio attraverso il quale lo Stato possa attuare una tutela immediata a favore dell'offeso, affermando la necessità di un risarcimento inteso come funzione pubblica, in base alla quale la vittima del reato deve sempre essere risarcita per i danni subiti, e non soltanto quando da essa richiesto in sede civile.

Le conseguenze di tale impostazione hanno dunque determinato il sostanziale ingresso della persona offesa nel processo, dal momento che le conseguenti riforme legislative hanno previsto dapprima, con il codice di procedura penale del 1913 l'obbligo di accertare il danno prodotto dal reato, anche in assenza della costituzione di parte civile, e successivamente la possibilità dell'azione civile nel processo penale.

In questo percorso evolutivo si inserisce quindi una progressiva attenzione alla vittima, dapprima soprattutto nell'ambito della criminologia. Si fa strada infatti l'idea per cui, per studiare il fenomeno criminale, occorre considerare non solo il delinquente con tutte le sue caratteristiche, ma anche la vittima con tutti i suoi elementi distintivi, di natura personale e sociale, nonché i suoi rapporti con il reo. In questo senso però il ruolo della vittima continua rimanere per così dire ancillare rispetto all'attenzione che viene rivolta all'autore del reato: lo studio della vittima è funzionale a meglio comprendere e intervenire nei confronti del reo.

Da qui in avanti, la progressiva attenzione alla persona offesa dal reato si snoda su vari fronti: a partire dallo sviluppo della scienza della vittimologia, fino ad individuare i possibili interventi normativi volti a tutelare la sua posizione, specie nello sviluppo della vicenda processuale e penale che riguarda laccertamento del fatto che ha interessato la persona offesa.

A questo riguardo è essenziale l'osservazione per cui la tutela della vittima si è progressivamente imposta ed inverata nelle legislazioni nazionali a seguito di prese di posizioni ed atti normativi delle fonti internazionali, a partire dalle fonti dell'Onu, del consiglio d'Europa, dell'unione europea, fine rilievi delle Corti penali internazionali.

Anche se l'approfondimento di questo percorso riveste un grande interesse, in questa sede, ai fini del discorso che si sta sviluppando, sarà sufficiente puntare l'attenzione sugli esiti attuali di questo cammino.

Tale approdo riguarda il riconoscimento della nostra legislazione di un ampliamento della gamma di facoltà e di poteri attribuiti alla persona offesa nella dinamica del processo penale, realizzata mediante l'offerta di strumenti di partecipazione consapevole al processo e di protezione dal processo stesso, fino al recente intervento normativo del decreto legislativo n. 215/2015. Un efficace sintesi di tale percorso si ritrova nell' intervento della prof.ssa Susanna Vezzadini in questo incontro promosso dall'ufficio del Garante dei detenuti in Emilia-Romagna.

Qui, per sviluppare il ragionamento sul ruolo e la posizione della vittima all>interno del processo, non è però indispensabile l>analisi tecnica degli snodi attraverso i quali si concretizza la presenza della persona offesa lo sviluppo processuale, bensì individuare le linee di tendenza sulle quali si muove tale presenza.

Gli interventi normativi che si sono succeduti, fino all'ultimo sopra citato, hanno infatti perseguito gli obiettivi già individuati ed indicati dalle fonti sovranazionali. In questo senso si sono adottati strumenti idonei a garantire in primo luogo il diritto di informazione della persona offesa, da considerare vera e propria precondizione per la tutela degli atti successivi diritti, diritto all'informazione tanto della vicenda processuale quanto dei diritti e delle possibilità di intervento legati al proprio ruolo di persona offesa.

Il diritto di informazione deve poi ritenersi finalizzato a permettere l'accesso e la partecipazione al processo, prevedendo strumenti economici, laddove sia necessario, per consentire alla vittima di sostenere le spese relative alla sua presenza nel processo.

Infine, ma forse più significativa, va poi sottolineata lesigenza di garantire alla vittima la protezione dal processo, cioè di evitare la c.d. vittimizzazione secondaria.

In questo senso, è utile ricordare come dalla commissione di un reato conseguono nei confronti della vittima diversi effetti immediati, alcuni come conseguenze dirette derivanti dalle caratteristiche del reato stesso, come la gravità del fatto, le modalità della sua esecuzione, nonché le caratteristiche del soggetto passivo ed ulteriori circostanze concorrenti. Altre ed ulteriori conseguenze invece, sono solo indirettamente connesse al reato e derivano dall'impatto della vittima con l'apparato giudiziario. Come noto, si qualificano le prime come effetto di vittimizzazione primaria e le seconde come effetto di neutralizzazione e di vittimizzazione secondaria.

Le conseguenze negative per la persona offesa dal reato legate allo svolgimento del processo possono essere di vari tipi. Quelle che riguardano le conseguenze economiche sono generalmente affrontate e risolte nel punto sopra indicato come la garanzia alla partecipazione al processo, offrendo alla vittima di un supporto economico che non le renda gravoso da un punto di vista patrimoniale la partecipazione alla vicenda processuale. Ma la vittima può subire altre e forse più significative conseguenze negative sotto un diverso profilo. Infatti, la sovrapposizione del ruolo della vittima con quella di fonte di prova nel processo, di testimone cioè che deve fornire al giudice le necessarie informazioni su ciò che le è accaduto, implica che la persona offesa sia costretta a riferire più volte la vicenda di cui è stata vittima, ripercorrendo fasi della vita e ricordi necessariamente dolorosi se non traumatizzanti. Dunque, anche sotto questo profilo gli interventi legislativi si sono susseguiti in una prospettiva di limitare il più possibile la sottoposizione della vittima ad una molteplicità di esami e di interrogatori e di garantire che essi avvenissero comunque adottando tutte le misure più idonee, con modalità protette, a consentire il minor pregiudizio possibile per la vittima, in special modo se la medesima deve essere qualificata come "soggetto debole".

Dunque, la maggior attenzione alla vittima del reato ha comportato un progressivo adattamento anche degli strumenti processuali alla tutela della medesima, sia in una prospettiva di risarcimento, sia in una prospettiva di idonee informazione, permanenza e tutela nel processo.

Il giudizio su tale percorso non può che essere ovviamente positivo, dal momento che si fa carico di chi, in concreto, subisce effettivamente gli effetti pregiudizievoli della condotta penalmente illecita. Anche se, come si è visto in precedenza, la vicenda processuale esprime un forte interesse della collettività all>accertamento del fatto e alla punizione del colpevole, e quindi una conseguente altrettanto forte necessità di garantire che tali accertamenti e punizione avvengano garantendo al reo un corretto procedimento di verificazione dei fatti e di applicazione della sanzione, tuttavia tali interessi non possono far dimenticare che la drammaticità della commissione di un reato si ritrova principalmente nelle conseguenze che esso ha per la vittima. Pertanto, il progressivo accendere i riflettori anche all>interno del processo sulla persona offesa dal reato appare un percorso di civiltà, garantito anche dal precetto costituzionale. A questo riguardo infatti pare opportuno ricordare come, anche se la nozione di vittima del reato è assente dalla nostra carta costituzionale, tuttavia, ciò non significa affatto che i diritti delle vittime siano privi di rilievo costituzionale e che possono essere ignorati dal legislatore: secondo la miglior dottrina costituzionalista i diritti delle vittime non possono essere ignorati in quanto ad esse deve riservarsi un valore costituzionalmente rilevante attraverso il riferimento alle nozioni di dignità ed eguaglianza consacrate nella maggior parte delle costituzioni moderne, e, per quanto concerne quella italiana, agli artt. 2 e 3 comma secondo. Pertanto, lo Stato, mediante il riconoscimento di diritti alle vittime, non fa altro che adempiere a quei doveri solidaristici, previsti all'art. 2 della Costituzione, nonché a realizzare la piena attuazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

La prospettiva della vittima

Questi rapidi cenni su come si è sviluppata ed è progredita nel tempo la considerazione della vittima all'interno del processo penale sono utili per valutare come attualmente la persona offesa dal reato si collochi sostanzialmente nello scenario processuale.

Si è già avuto modo di osservare, adottando la prospettiva dell'accusato, che il processo, strutturalmente, non è "il luogo" della vittima, ma dell'imputato, nato ed evoluto per garantire a quest'ultimo un accertamento dei fatti garantito sia in termini di efficacia che di rispetto dell'imputato stesso.

Se tale considerazione viene poi coniugata con il percorso appena osservato, per cui la vittima solo faticosamente e con un cammino durato molti secoli diventa effettivamente "visibile" nel processo, allora diventa più facile comprendere i limiti che possiamo considerare come strutturali nel riconoscimento del ruolo della persona offesa all'interno del processo.

L'aula del processo non è un luogo amichevole per la vittima non soltanto perché lì viene rievocata la vicenda che ha provocato la sua afflizione, ma anche perché il rito che viene celebrato in quell'aula è rivolto ad un fine che non si identifica necessariamente con quello della persona offesa.

Ed infatti, se è vero che il processo assume una funzione fondamentale per la vittima, che è quella di riconoscerla come tale e di accertare la responsabilità di chi le ha provocato un pregiudizio, tuttavia per la persona offesa la richiesta di "giustizia" può non coincidere con le risposte che fornisce il processo. Le regole processuali, i limiti che riguardano le modalità di accertamento dei fatti, i possibili errori nell'attività di indagine sono elementi che agli occhi della vittima appaiono in contrasto con la propria esigenza di giungere ad una conclusione per lei soddisfacente. Essi possono diventare incomprensibili, assurdi in una prospettiva di giustizia sostanziale che la vittima cerca.

Non può sfuggire infatti che chi ha subito un'offesa sovente nell'aula di giustizia può guardare in volto colui che gli ha provocato quel danno, ed è pienamente consapevole di tale circostanza, per cui gli è difficile comprendere le regole che, i suoi occhi, si frappongono come un ostacolo per un'immediata affermazione di quello che soggettivamente la vittima sa già, cioè la responsabilità dell'imputato.

Ma anche nei casi in cui la vittima del reato entra nell'aula di giustizia non conoscendo esattamente l'identità di colui che ha realizzato la condotta che l'ha danneggiata, la necessità di essere riconosciuta come vittima impone, simmetricamente, di richiedere l'affermazione di responsabilità di colui che nel processo si presenta come imputato.

In entrambi i casi, in ultima analisi, l'istanza punitiva di cui la persona offesa è portatrice è di regola tanto impellente da prevalere su altre e diverse dinamiche, fino a cancellarle. Qualsiasi tipo di relazione con l'autore del reato, anche in una prospettiva riconciliativa, o quantomeno risarcitoria, è fortemente limitato dal conflitto di interessi che si manifesta nel processo tra i due soggetti interessati alla vicenda. L'imputato ha l'obiettivo di uscire dal

processo senza pregiudizio, ovvero limitando il più possibile tale pregiudizio; la persona offesa vuole invece vedere affermata la responsabilità dell'imputato e spesso applicata una sanzione afflittiva di massimo rigore: raramente è dato vedere all'esito di un processo che ha portato all'assoluzione dell'imputato una vittima che dichiari di essere contenta di quell'esito processuale, in quanto è stata pronunciata una sentenza di assoluzione per un innocente, ovvero una persona offesa che si duolga di una pena troppo elevata comminata al condannato.

Questa situazione di contrasto strutturale tra le posizioni dei due soggetti protagonisti della vicenda processuale pone dunque la vittima all'interno del processo in una condizione di conflitto, non solo nei confronti dell'autore del reato, ma dello stesso processo. Se a tale condizione poi si aggiunge la circostanza che il processo stesso diventa luogo di rivisitazione di una vicenda personale dolorosa, diventa allora del tutto evidente tutta la difficoltà che vive la vittima durante la sua partecipazione al processo.

Inoltre, deve essere evidenziato anche un ulteriore elemento che conferma la situazione di disagio vissuta dalla vittima. Esso consiste nella circostanza che il processo vive di astrazioni: l'accertamento dei fatti avviene in base ad una ricostruzione dei medesimi sulla base delle prove assunte, in un luogo ed in un tempo ben distanti da quelli dove la vicenda si è consumata e dove si sono manifestati e sviluppati il dolore e la sofferenza della vittima. Ovviamente gli aspetti emotivi della vicenda sottostante non possono scomparire completamente, ma la necessità di applicare regole di giudizio in una prospettiva di logica formale li pone necessariamente sullo sfondo. E dunque la vittima del reato, che è la rappresentazione plastica di quegli aspetti emotivi, viene percepita ed apprezzata solo parzialmente, principalmente per l'apporto di conoscenza che può fornire all'accertamento dei fatti, mentre le emozioni che esprime possono essere percepite come interferenze in un processo di ricostruzione logica. Gli altri interpreti del processo - pubblico ministero, difensore, giudice - vedono nella sfera emotiva dei protagonisti -l'imputato e la vittima - un elemento di disturbo sotto due diversi profili. Il primo riguarda la consapevolezza di come gli aspetti emotivi possano "contaminare", consapevolmente o meno, la ricostruzione dei fatti alla quale tende il processo penale, interferendo nei ricordi dei testimoni quindi in primo luogo della vittima del reato. Il secondo riguarda la possibile influenza che la condizione emotiva dei protagonisti del processo può esercitare sulla correttezza dei processi decisionali, sul presupposto, tutto da verificare, ed anzi contestato da una buona parte di studi sul processo decisionale, della capacità delle emozioni di corrompere negativamente la logica formale del ragionamento giuridico. Occorre peraltro evidenziare come questi aspetti siano la conseguenza delle diverse aspettative dei protagonisti del processo ed in buona sostanza della funzione stessa del medesimo, e che essi si manifestano nella sfera empirica e possono essere percepiti, ad esempio, nelle manifestazioni verbali o negli atti del processo che occultano completamente la dimensione emotiva della vittima per concentrarsi invece sull'apporto di conoscenza per i fatti da accertare. Appare allora del tutto evidente come questa limitazione del ruolo della persona offesa, che non viene percepita nella sua interezza, configuri un ulteriore elemento di disagio per la stessa, con conseguente percezione di sentirsi in qualche modo estranea ed incompresa nel luogo che dovrebbe essere destinato ad offrirle giustizia.

Quali esiti? La funzione della giustizia riparativa

strumenti processuali che limitino l'impatto negativo che può derivare dal processo.

A questo punto, si possono allora trarre alcune conclusioni dalle precedenti osservazioni.

Tuttavia, la funzione stessa del processo, di garanzia per l'imputato, fa sì che esso non possa trasformarsi nel luogo destinato alla piena soddisfazione della vittima.

Il lungo percorso di attenzione e di cura alle vittime, intese come soggetti deboli che hanno subito un pregiudizio, è un percorso di civiltà che si è manifestato nello sviluppo del diritto penale e processuale, e che trova un pieno riconoscimento anche nella nostra carta costituzionale, che si pone l'obiettivo della tutela dei soggetti deboli promuovendo l'eguaglianza sostanziale delle persone. Le fonti internazionali hanno contribuito in maniera decisiva a questo percorso, normativizzando principi e valori che sono stati poi accolti nei vari ordinamenti nazionali tra cui il nostro. Una delle tappe fondamentali di questo cammino riguarda l'attenzione rivolta alla vittima nella vicenda che riguarda l'accertamento giudiziale delle reato, con la previsione di norme che garantiscano l'informazione, la presenza e la difesa nel processo, la tutela dalla vittimizzazione secondaria mediante

È fondamentale però sottolineare come tale conclusione non rappresenta un'amara constatazione di impotenza, ma al contrario costituisce il punto di partenza di un diverso percorso.

L'assistenza e la tutela delle vittime nel processo possono essere considerati come necessari correttivi, frutto della sensibilità sociale, recentemente acquisita, nei confronti della vittima, ma questo tipo di assistenza e tutela non coincidono con la più profonda richiesta di giustizia della vittima. Quello che un sistema veramente attento alla persona offesa dal reato si dovrebbe proporre e rendere possibile è la realizzazione della *closure*, il sentimento di "compimento" della vicenda, come è stato in precedenza definito.

Tale ambizioso obiettivo si pone nell'orizzonte della cosiddetta giustizia riparativa.

Non è naturalmente possibile in questa sede nemmeno iniziare un discorso su tale tema, per la vastità delle sue implicazioni, e ciò nonostante se si vuole concludere il discorso sui limiti della tutela della vittima nel processo in una prospettiva diversa, di un possibile sviluppo positivo, bisogna necessariamente porre l'attenzione sulle possibilità di una giustizia riparativa conciliativa quale moderno strumento di tutela delle vittime del reato.

Dobbiamo ricordare che la giustizia riparativa e il suo strumento principale, la mediazione penale, rappresentano la migliore risposta per evidenziare il ruolo della vittima nella definizione del conflitto generato dalle reato e per rispondere concretamente ai suoi bisogni, in quanto essa si fonda sul presupposto che reato non è soltanto una violazione di una norma giuridica, ma costituisce una realtà molto più complessa, capace di generare una molteplicità di offese, in quanto molteplici sono i soggetti che possono riportare conseguenze negative dal fatto criminoso. Quindi, soltanto nel conte-

sto della mediazione penale la vittima diventa protagonista e trova luogo dove esprimere le proprie sofferenze e propri bisogni: proprio ciò che non può accadere nel processo penale, per le ragioni che si sono fino ad ora esplicitate.

Tutto ciò comporta ovviamente un'attenzione allo sviluppo di questo paradigma di giustizia. Lo studio del suo statuto teorico, delle sue manifestazioni pratiche, delle possibilità di concreta realizzazione nelle legislazioni nazionali apre uno scenario affascinante e complesso, con l'obiettivo, ambizioso ma ineludibile, di una giustizia tesa verso una umanizzazione del diritto penale, collocandolo correttamente all'interno delle complesse dinamiche dei rapporti sociali nelle società globalizzate.

Maria Paola Schiaffelli

Direttore Ufficio esecuzione penale esterna Emilia-Romagna

La Messa alla prova è una forma di probation giudiziale innovativa nel settore degli adulti introdotta con la legge 28 aprile 2014 n.67 e consiste nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado, su richiesta di persona imputata per reati di minore allarme sociale.

Con la sospensione del procedimento l'imputato viene affidato all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatorie, l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità, consistente in una prestazione gratuita a favore della collettività, l'attuazione di condotte riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché il risarcimento del danno dallo steso cagionato e, ove possibile, l'attività di mediazione con la vittima del reato.

Da questa breve descrizione del contenuto della nuova norma si evince l'importanza e la rilevanza delle competenze attribuite agli UEPE e della "sfida" che ciò comporta per questi Uffici affinché il beneficio della MP sia una reale opportunità per il soggetto di "ripensare" ai suoi comportamenti e "riparare" agli errori commessi attraverso una assunzione di responsabilità che si concretizza, come abbiamo visto, nella richiesta di elaborazione del Programma di Trattamento all'UEPE.

L'innovazione quindi di questo nuovo Istituto è rappresentato dalla previsione che all'interno del programma di trattamento è finalmente possibile prevedere percorsi di giustizia ripartiva e "ove possibile" percorsi di mediazione penale.

Benché tale aspetto fosse già presente nell'art.47 L.354/75, l'Istituto della Messa alla prova per gli adulti ne sottolinea l'imprescin-

dibilità sostenendone la ragione intrinseca. Pertanto, l'introduzione del concetto: risarcimento del danno, attività riparative, restituzione, mediazione ecc., nell'ambito dell'esecuzione penale adulti richiede, da parte degli operatori della giustizia, un "cambiamento di sguardo" che permetta di cogliere appieno la sua portata innovativa.

"Non si tratta – di fatto – di un'ulteriore modalità di declinazione delle risposte sanzionatorie, tradizionalmente improntate al binomio retribuzione-prevenzione, quanto di un paradigma autonomo, suscettibile di entrare in un vitale rapporto di complementarità con la giustizia penale nel suo complesso". (cfr. Rapporto finale degli Stati Generali della Giustizia)

La complessità e delicatezza dei compiti degli UEPE richiedono adeguamenti strutturali in funzione del rafforzamento della collaborazione con il volontariato, e i soggetti della società civile che, in modo simile a quanto avviene nell'esecuzione penale detentiva, può rappresentare un'opportunità efficace per la creazione di un ponte fra persona sottoposta ad una misura di comunità e la comunità stessa.

Partendo dalla "sfida" di cui parlavo rispetto alle nuove competenze degli UEPE circa il tema trattato in questo Seminario: "E' davvero possibile un incontro tra la vittima e l'autore di reato?", nella quotidianità del lavoro degli UEPE, si riscontrano casi concreti di mediazione penale richiesta dall'Autorità giudiziaria come il caso di autore di reato trattato all'UE-PE di Reggio Emilia che mi è sembrato emblematico per i contenuti e le modalità utilizzate.

La domanda

- E' davvero possibile un incontro tra la vittima e l'autore di un reato?
- In che modo il sostegno alle vittime e l'amministrazione della giustizia possono favorirlo?
- Un argomento di riflessione per gli operatori della giustizia che lavorano negli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE)

2/29

Il caso/l'autore di un reato

Soggetto adulto, che frequenta ancora la scuola superiore, che in modo consapevole procura un danno, ad un oggetto che si trova all'interno della struttura scolastica, determinandone la distruzione.

3/29

Il caso/la vittima

L'istituto scolastico, luogo dove il ragazzo ha frequentato per 8 anni varie classi senza pervenire al conseguimento di un titolo di studio, essendo stato bocciato per tre anni consecutivi

Modello MAP 2

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

Ministero della Giustizia dipartimento giustizia minorile e di comunità

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Bologna e Ferrara

Prot. n del				
Proposta di Programma	di trattamento rela to penale con mes		-	el procedimen-
(Ai sensi de	ell'art. 464 bis del Co	dice di proc	edura penale)	
Considerate le valutazioni e risorse disponibili emerse	•	•		sto di vita e sulle
sig./sig.ra	na	to/a il	a _	
	prov			
prov	in via/piazza		n	_ relativa al pro-
cedimento di:				
□ sospensione proced	limento con messa	alla prova		
Procedimento n	pend	dente inn	anzi	

si propone il seguente programma di trattamento

L'Imputato durante il periodo di esecuzione della sanzione si impegna a:

 mantenere contatti con l'UEPE, secondo le modalità stabilite dal funzionario incaricato del procedimento, fornendo tutte le informazioni richieste sulle attività prescritte; adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza, cura e sostegno familiare, in particolare si impegnerà nelle seguenti azioni: 	
3. (solo se lavora) svolgere l'attività lavorativa di	_
presso la ditta con sede legale,	
a)giorni della settimana	
b)orari di lavoro	
c) esigenze di spostamento	
4. svolgere il lavoro di pubblica utilità presso:	
con sede in	
a) compiti svolti	
b) ore ¹ settimanali dell'impegno	
c) durata complessiva in ore	_
5. svolgere la seguente attività di studio - formazione - integrazione sociale:	
	_
Indicativamente tra le quattro (4) e le sei (6) ore.	

ad adoperarsi nei confronti della vittima del reato con le seguenti modalità:
a) prestazioni di tipo risarcitorio o ripristinatorio: con sede in, b)svolgere attività di volontariato presso con sede in, così come di seguito: a) compiti svolti b) giorni e ore dell'impegno
c) adesione ad un percorso di mediazione penale
b) Comunità terapeutica
c) D.S.M
con le seguenti modalità e finalità:
s. svolgere le seguenti attività per sostenere la riflessione sulle problematiche emerse
Il/La signora Il Direttore in missione
Dr.ssa M.P Schiaffelli

Il caso/l'autore di un reato

"e ritenuto di dover apprezzare la previsione di una condotta riparatoria nei confronti dell' Istituto Scolastico persona offesa, da attuare preferibilmente attraverso la prestazione di attività materiale di manutenzione o altri lavori sullo stabile scolastico"

8/29

L'utenza degli UEPE

L'utenza degli UEPE, è costituita da:

- soggetti ADULTI condannati che scontano la pena nella Comunità, fuori cioè dagli Istituti Penitenziari, IN MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE
- soggetti ADULTI, ai quali è stata concessa la sospensione del giudizio, con ammissione alla MESSA ALLA PROVA

9/29

La normativa in vigore

- **Legge 354/75** Art. 47 comma 7
- "...che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare"
- **Legge 67/2014** Art. 464-bis c.p.p. 4 ° comma c) (Sospensione del procedimento con messa alla prova)
 - "Il programma di trattamento prevede:
 - le condotte volte a promuovere, **ove possibile**, la mediazione con la persona offesa"

"Ove possibile"

- La norma in materia di messa alla prova pone una questione di possibilità
- Tale previsione normativa diventa un elemento determinante nella costruzione del programma di trattamento
- Gli operatori dell'UEPE sono chiamati a formulare dei programmi di trattamento individualizzati

11/29

La legge 67/2014

Art. 141-ter (Attività dei servizi sociali (UEPE) nei confronti degli adulti ammessi alla prova)

L'ufficio ... all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il **consenso dell'imputato**

12/29

La legge 67/2014

Art. 464-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova)

All'istanza è allegato un programma di trattamento, **elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna**

Le condizioni poste dalla norma

Anche in materia di mediazione penale, le azioni previste nel programma di trattamento devono essere:

- definite "Ove possibile",
- costruite con il consenso del soggetto,
- elaborate d'intesa tra l'UEPE ed il soggetto.

14/29

La legge 67/2014

Art. 464-quater (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia)

1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa

15/29

Il caso/l'autore di un reato

- Ai sensi della norma sulla messa alla prova (legge 67/2014) il soggetto esprime la propria disponibilità a sottoscrivere un programma di trattamento che contiene azioni concrete da fare per recuperare il danno arrecato
- Esprime il proprio "**consenso**" a formulare un programma di trattamento che preveda questo impegno concreto da realizzare durante la messa alla prova

Il giudice

Accoglie il programma di trattamento, che prevede tra l'altro:

- un lavoro di pubblica utilità (almeno due ore al giorno di lavoro gratuito) per un determinato periodo
- la disponibilità a **concordare con la vittima**, (l'Istituto scolastico), delle azioni concrete finalizzate a riparare il danno cagionato

17/29

Il caso/la vittima

L'Istituto scolastico pone molte obiezioni alla concreta realizzazione delle attività di recupero del danno cagionato

18/29

La legge 67/2014

Art. 5) Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Nell'indagine e nelle considerazioni, l'UEPE riferisce ... sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.


La giustizia riparativa

Giustizia riparativa: la definizione ONU – Economic and social council – Risoluzione n. 14/2000:

"... procedimento nel quale la vittima e il reo e, se appropriato, ogni altro individuo o membro della comunità lesi da un reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dall'illecito penale, generalmente con l'aiuto di un facilitatore"

20/29


Il primo anno di applicazione (1/4) (segue) Dati maggio 2014-giugno 2015




 $(fonte\ Direzione\ generale\ per\ l'esecuzione\ penale\ esterna-Osservatorio\ misure\ alternative\ alla\ detenzione)$

Il primo anno di applicazione (1/4)

Istanze per messa alla prova pendenti a fine mese






PC

RE

PR

МО



ВО

FC

RA


RN

FE

Il primo anno di applicazione (4/4)

DATI DELLE CONCESSIONI E DELLE ISTANZE AL 31 GENNAIO 2016 IN EMILIA-ROMAGNA





Circolare GDAP 0100039-2015 Lettera Circolare del Capo Dipartimento DAP

- Indirizzo agli Istituti Penitenziari e agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna in materia di giustizia riparativa
- Formulari tipo di convenzione con le Associazioni ed Enti Pubblici

26/29

Circ. DG EPE 5.3.2015

- [...] la mediazione penale va predisposta e gestita con cura tutte le volte che sia possibile sostituendola in caso contrario (indisponibilità vittima, inopportunità, assenza di vittima specifica) con interventi riparativi predisposti d'intesa con le risorse locali.
- Elementi essenziali del programma di trattamento:
 - » modalità di svolgimento del LPU/impegni volti ad elidere/ridurre conseguenze del reato (risarcimento danno, att. tà riparative, restituzione) – modalità di svolgimento della mediazione, quando possibile.
 - » Collaborazione con altre amm.ni per l'aspetto risarcitorio
 - » Accordi e convenzioni ex art. 8 L. 67/2014 per LPU «per promuovere la partecipazione attiva della comunità locale»

Un terzo tra le parti

Raccomandazioni Europee (2010) 1 sul Probation 96. Anche se i servizi di probation non lavorano direttamente con le vittime, i loro interventi devono rispettare i diritti e i bisogni di queste ultime, e mirare a sensibilizzare l'autore di reato al danno arrecato alle vittime, e condurlo ad assumerne la responsabilità.

28/29

Protocollo tra PRAP del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per la mediazione penale

L'UEPE di Trento e quello di Bolzano:

- individuano i casi in cui c'è una vittima;
- informano possibilità rivolgersi al Centro per la Mediazione;
- acquisita disponibilità, segnalano al Centro per la Mediazione;
- inseriscono tale ipotesi nella relaz. d'indagine socio familiare;
- qualora si verifichino possibilità avvio della mediazione, al termine della messa alla prova.

Quali prospettive?



LAVORI IN CORSO

Giuseppe Spadaro

Presidente Tribunale per i minorenni di Bologna

Con vero piacere prendo parte a questo seminario sull'incontro possibile tra autore e vittima di reato, in un'ottica di mediazione che non è dimenticare il reato o perdonare il male ricevuto, piuttosto arrivare ad un processo di riconoscimento reciproco tra chi ha sbagliato e chi più ne ha sofferto.


È straordinaria la possibilità di incontro tra autori e vittime di violenze anche gravissime che ci viene testimoniata da Claudia Francardi e Irene Sisi. Un'esperienza eccezionale che tuttavia ritroviamo anche in altri momenti della storia non soltanto italiana e ci fa pensare che quell'incontro sia veramente un obiettivo raggiungibile. Occorre predisporre le condizioni per questo dialogo che è delicatissimo e per nulla scontato. Su questo abbiamo molta strada da fare.

Il nostro Paese non ha ancora assunto lo spirito della mediazione come approccio nella risoluzione dei conflitti. Non lo ha fatto tutti i livelli e anche nell'ambito giudiziario. Non ne è in grado strutturalmente. In Italia abbiamo 4 avvocati ogni 1.000 abitanti. È il doppio che in Germania o in Danimarca, il quadruplo che in Francia o in Svezia. Inutile chiederci quanti sono, invece, i mediatori. Nella nostra cultura e nel modo in cui è pensato tutto il percorso giudiziario domina l'idea di un conflitto dove si può vincere o si può perdere ma non si può uscirne insieme, e tutto il da farsi è esaltare ognuno le proprie ragioni contro quelle dell'altro. Niente a che vedere con l'ascolto e l'apertura che la mediazione, invece, richiede.

Mi occupo con passione di questi temi ormai da anni, dapprima progettando un servizio di mediazione familiare presso il Tribunale di Lamezia, in Calabria, aperto alle coppie separate o in via di separazione affinché potessero trovare accordi positivi nell'interesse precipuo dei figli, ed ora nella giustizia minorile, che ha nel proprio DNA l'attenzione alla persona. Ciò è vero in tutto il procedimento penale, dove mai la ricostruzione del reato può essere disgiunta dalla valutazione di personalità di chi lo ha commesso, ed anche negli esiti del processo. La messa alla prova, mutuata e trasformata in tempi recenti per adattarla agli adulti a scopo sostanzialmente deflattivo, nasce nell'alveo della giustizia penale minorile ed è molto più che un accantonare i fatti di minore entità, tant'è che può essere concessa per tutte le fattispecie di reato compreso l'omicidio.

Mettere alla prova un imputato, nel tribunale per i minorenni, significa offrirgli una nuova possibilità di crescita ma in cambio pretendere da lui un impegno ad essere diverso, incominciando da una ammissione almeno parziale delle proprie responsabilità. Da lì si incomincia per abbracciare una vita nuova, fatta di studio, lavoro, volontariato, assunzione del proprio errore ed anche, in molti casi, mediazione con la persona offesa.

Prevista sin dalla Legge penale minorile del 1988, la mediazione è parte della messa alla prova ed è da noi giudici introdotta ogni volta che è possibile perché presentarsi alla vittima ammettendo il proprio errore, e disponendosi ad incontrare la sofferenza di cui si è responsabili è, per l'autore di un reato, il completamento necessario in un percorso che voglia davvero essere di cambiamento. È lo scatto in più che porta a riconoscere gli effetti reali delle proprie azioni, perfino al di là delle conseguenze penali, e a prendere le distanze dalle condotte precedenti. Tutto ciò, nel pieno spirito costituzionale che intende la pena – e noi possiamo ampliare a tutto il percorso processuale di cui la messa alla prova è parte - come occasione rieducativa.



Materiali

Agnese Moro Figlia di Aldo Moro Manlio Milani Familiare di vittima della strage di Piazza della Loggia

Sabina Rossa

Figlia di Guido Rossa

Formazione dei magistrati e giustizia riparativa Lettera aperta

Desideriamo esprimere la nostra amarezza per la decisione della Scuola Superiore della Magistratura di annullare l'invito, da tempo rivoltoci, a presentare il nostro percorso di giustizia riparativa (reso pubblico con il Libro dell'incontro, il Saggiatore 2015) e di impedirci, così, di dialogare con i magistrati all'interno di un corso di formazione su "Giustizia riparativa e alternative al processo e alla pena", organizzato dalla Scuola stessa.

Della decisione dispiacciono particolarmente alcune cose.

- 1. Non aver potuto rispondere alle attese dei partecipanti, probabilmente interessati a conoscere un'esperienza di giustizia riparativa durata molti anni e che ha coinvolto tante persone così diverse per storie, temperamento, culture.
- Non aver potuto ricevere dai partecipanti, così qualificati, suggerimenti, osservazioni, consigli che sarebbero stati preziosi per il futuro del nostro cammino.
- 3. Vedere trattati i partecipanti stessi come se fossero persone incapaci di discernere situazioni e affermazioni. Come non si stesse parlando di chi, per il suo lavoro, deve farlo continuamente a fronte di situazioni ben più complesse e difficili rispetto

a una esperienza di incontro tra vittime e autori di reato.

- 4. Vedere una certa sacralizzazione della Scuola come se essa fosse custode esclusiva della memoria dei caduti e potesse essere contaminata, proprio lì dove si scambino idee ed esperienze, dalla presenza anche di persone che hanno compiuto azioni gravissime, seguite da lunghi e sofferti cammini significativi.
- 5. Dispiace poi, e molto, che si sia giustificato l'annullamento dell'invito con l'idea che il fatto che persone che hanno commesso reati, sono state giudicate e hanno scontato la loro pena, parlando a magistrati nella sede della Scuola, avrebbero offeso la nostra Costituzione. Non possiamo accettarlo. Sappiamo benissimo che la pena, nel nostro ordinamento costituzionale, serve alla rieducazione del condannato al quale non può essere chiesto, né ordinato, di perdere il diritto a esprimere le proprie idee e le proprie esperienze, e con esse la propria personalità.
- 6. Dispiace molto, infine, che nel comunicato stampa del Direttivo della Scuola, con cui

si annuncia l'annullamento dell'incontro con i testimoni, non siano stati menzionati i nomi di tutti gli invitati, ma soltanto quelli degli autori di reato, disconoscendone così pregiudizialmente il percorso riparativo che essi hanno fatto insieme a noi, vittime. Questo incontro è il cuore di un percorso di giustizia riparativa. Ci sembra che con questo "invito al silenzio" si sia evidenziata l'incapacità di comprendere ciò che noi viviamo come un punto fermo: che la memoria "pubblica" richiede il racconto e l'ascolto delle memorie "diverse" e particolari.

Ciò non implica, ovviamente, di essere d'accordo, ma di aprire spazi di confronto dai quali possa emergere una più piena consapevolezza delle vie della violenza, per riconoscerle e prevenirne le tragiche conseguenze.

Brescia, 4 febbraio 2016

Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012

che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la cui pietra angolare è il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia civile e penale.
- (2) L'Unione si è impegnata nella protezione delle vittime di reato e nell'istituzione di norme minime in tale ambito e il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Nell'ambito del programma di Stoccolma Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, adottato dal Consiglio europeo durante

la sua riunione del 10 e 11 dicembre 2009, la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a esaminare come migliorare la legislazione e le misure concrete di sostegno per la protezione delle vittime, con particolare attenzione all'assistenza e al riconoscimento di tutte le vittime, incluse, in via prioritaria, le vittime del terrorismo.

- (3) A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, in particolare per quanto riguarda i diritti delle vittime della criminalità.
- (4) Nella risoluzione del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali («la tabella di marcia di Budapest»), il Consiglio ha dichiarato che si dovrebbero intraprendere azioni a livello di Unione per rafforzare i diritti, il sostegno e la tutela delle vittime di reato. A tal fine e in conformità con la citata risoluzione,

la presente direttiva mira a rivedere e a integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI e a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali.

- (5) Nella risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne, il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri a migliorare le normative e le politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne e ad affrontarne le cause, in particolare mediante misure di prevenzione, e ha invitato l'Unione a garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all'assistenza e al sostegno.
- (6) Nella risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne il Parlamento europeo ha proposto una strategia di lotta alla violenza contro le donne, alla violenza domestica e alla mutilazione genitale femminile come base per futuri strumenti legislativi di diritto penale contro la violenza di genere, compreso un quadro in materia di lotta alla violenza contro le donne (politica, prevenzione, protezione, procedi-

mento giudiziario, provvedimenti e partenariato), cui dovrà far seguito un piano d'azione dell'Unione. La regolamentazione internazionale in materia include la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) adottata il 18 dicembre 1979, le raccomandazioni e decisioni del comitato CEDAW e la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata il 7 aprile 2011. 14.11.2012

(7) La direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, stabilisce un meccanismo per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia penale tra gli Stati membri. La direttiva 2011/36/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, trattano, tra l'altro, le esigenze specifiche delle particolari categorie di vittime della tratta di esseri umani, degli abusi sessuali sui minori, dello sfruttamento sessuale e della pedopornografia.

- (8) La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, riconosce che il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni dei principi sui quali l'Unione si fonda, incluso il principio della democrazia, e ribadisce che esso costituisce tra l'altro una minaccia al libero esercizio dei diritti dell'uomo.
- (9) Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con

qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia.

(10) La presente direttiva non affronta le condizioni di soggiorno delle vittime di reati nel territorio degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché i diritti previsti dalla presente direttiva non siano subordinati allo status delle vittim e in materia di soggiorno nel loro territorio o alla loro cittadinanza o nazionalità. Per contro, la denuncia del reato e la partecipazione al procedimento penale non creano diritti in ordine allo status della vittima in materia di soggiorno.

(11) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato.

(12) I diritti previsti dalla presente direttiva fanno salvi i diritti dell'autore del reato. Il termine «autore del reato» si riferisce a una persona che è stata condannata per un reato. Tuttavia, ai fini della presente direttiva, esso si riferisce altresì a una persona indagata o imputata prima dell'eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna e fa salva la presunzione d'innocenza.

(13) La presente direttiva si applica in relazione ai reati commessi nell'Unione e ai procedimenti penali che si svolgono nell'Unione. Essa conferisce diritti alle vittime di reati extraterritoriali solo in relazione a procedimenti penali che si svolgono nell'Unione. Le denunce presentate ad autorità competenti al di fuori dell'Unione, quali le ambasciate, non fanno scattare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

(14) Nell'applicare la presente direttiva, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, conformemente alla Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989. Le vittime minorenni dovrebbero essere considerate e trattate quali detentori a pieno titolo dei diritti previsti dalla presente direttiva e dovrebbero poter esercitare i loro diritti in un modo che tenga conto della loro capacità di formarsi opinioni proprie.

(15) Nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le vittime con disabilità siano in grado di beneficiare pienamente dei diritti da essa previsti su una base di parità con gli altri, tra l'altro agevolando l'accessibilità ai luoghi in cui si svolge il procedimento penale e l'accesso alle informazioni.

(16) Le vittime del terrorismo hanno subito aggressioni destinate fondamentalmente a ledere la società e possono pertanto aver bisogno di un'attenzione, un'assistenza e una protezione speciali, a motivo della particolare natura del reato commesso nei loro riguardi. Le vittime del terrorismo possono trovarsi particolarmente esposte all'opinione pubblica e hanno spesso bisogno di riconoscimento sociale e di essere trattate in modo rispetto-

so dalla società. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere particolarmente conto delle necessità delle vittime del terrorismo e cercare di tutelarne la dignità e la sicurezza.

(17) Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza.

(18) La violenza nelle relazioni strette è quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nascosto, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno.

(19) Una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro. È possibile che anche i familiari della vittima subiscano

un danno a seguito del reato. In particolare, i familiari di una persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato potrebbero subire un danno a seguito del reato. La presente direttiva dovrebbe pertanto tutelare anche questi familiari vittime indirette del reato. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire procedure per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva. Nel caso di un minore, il minore stesso o, a meno che ciò non sia in contrasto con l'interesse superiore del minore, il titolare della responsabilità genitoriale a nome del minore dovrebbero avere la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla presente direttiva. La presente direttiva fa salve eventuali procedure e formalità amministrative nazionali richieste per stabilire che una persona è una vittima.

(20) Il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità per le stesse di partecipare attivamente al procedimento penale variano tra gli Stati membri, a seconda del sistema nazionale, e dipendono da uno o più dei criteri seguenti: se il sistema nazionale prevede lo status giuridico di parte del procedimento penale; se la vittima è obbligata per legge o invitata a partecipare attivamente al

procedimento penale, ad esempio in quanto testimone; se la vittima è legittimata a norma del diritto nazionale a partecipare attivamente al procedimento penale e ne ha fatto richiesta, qualora il sistema nazionale non preveda che le vittime abbiano lo status giuridico di una parte del procedimento penale. Gli Stati membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri si applica per determinare la portata dei diritti previsti dalla presente direttiva, laddove vi sono riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale.

(21) Le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima. Tali informazioni e consigli dovrebbero essere forniti in un linguaggio semplice e accessibile. È inoltre opportuno garantire che, nel corso del procedimento, la vittima sia a sua volta compresa, tenendo pertanto conto della sua conoscenza della lingua usata per dare le informazioni, dell'età, della maturità, della capacità intellettiva ed emotiva, del grado di alfabetizzazione e di eventuali menomazioni psichiche o fisiche. Si dovrebbe tenere conto in modo particolare dei problemi di comprensione o di comunicazione che possono sorgere a causa di eventuali disabilità, come problemi di udito o difficoltà di linguaggio. Nel corso del procedimento penale si dovrebbe anche tenere conto di eventuali limitazioni della capacità della vittima di comunicare informazioni.

(22) Ai fini della presente direttiva si dovrebbe considerare che il momento in cui è presentata una denuncia rientra nell'ambito del procedimento penale. Ciò dovrebbe comprendere i casi in cui le autorità avviano d'ufficio il procedimento penale a seguito del reato subito da una vittima.

(23) È opportuno che le informazioni sul rimborso delle spese siano fornite sin dal momento del primo contatto con l'autorità competente, ad esempio indicando in forma scritta le condizioni di base per tale rimborso. Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo, in questa prima fase del procedimento penale, di decidere se la vittima interessata soddisfi le condizioni per il rimborso delle spese.

(24) All'atto della denuncia di un reato, la polizia dovrebbe rilasciare alle vittime un avviso di ricevimento scritto della loro denuncia che indichi gli elementi essenziali del reato, quali il tipo di reato, l'ora e il luogo in cui è stato commesso e qualsiasi pregiudizio o danno causato dal reato stesso. Tale avviso di ricevimento dovrebbe comprendere un numero di fascicolo nonché l'ora e il luogo della denuncia del reato per servire come prova dell'avvenuta denuncia del reato, ad esempio in relazione a indennizzi assicurativi.

(25) Fatte salve le norme relative ai termini di prescrizione, il ritardo nella denuncia di un reato per paura di ritorsioni, umiliazioni o stigmatizzazione non dovrebbe dar luogo al rifiuto di rilasciare l'avviso di ricevimento dell'avvenuta denuncia da parte della vittima.

(26) Le informazioni fornite dovrebbero essere sufficientemente dettagliate per garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e per consentire loro di prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento. A tale riguardo, particolarmente importanti sono le informazioni relative allo stato del procedimento. Altrettanto rilevanti sono quelle che servono alle vittime per decidere se chiedere la revisione di una decisione di non esercitare l'azione. Salvo ove diversamente previsto, dovrebbe essere

possibile fornire le informazioni comunicate alla vittima in forma orale o scritta, anche per via elettronica.

(27) Le informazioni destinate alla vittima dovrebbero essere fornite all'ultimo recapito postale conosciuto o alle coordinate elettroniche comunicate dalla vittima all'autorità competente. In casi eccezionali, ad esempio qualora un elevato numero di vittime sia coinvolto in un caso, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni tramite la stampa, un sito web ufficiale dell'autorità competente o qualsiasi altro canale di comunicazione analogo.

(28) Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di fornire informazioni la cui divulgazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento di un procedimento o arrecare danno ad un determinato caso o ad una data persona o siano considerate in contrasto con gli interessi essenziali della loro sicurezza.

(29) Le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché la vittima ottenga gli estremi aggiornati della persona cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso, a meno che non abbia espresso il desiderio di non ricevere tali informazioni.

(30) Il riferimento a una «decisione» nel contesto del diritto all'informazione, all'interpretazione e alla traduzione dovrebbe essere inteso solo come riferimento alla pronuncia di colpevolezza o a una pronuncia che metta altrimenti fine al procedimento penale. I motivi di tale decisione dovrebbero essere forniti alla vittima attraverso una copia del documento che contiene tale decisione o attraverso un breve riassunto.

(31) Il diritto all'informazione sull'ora e il luogo di un processo conseguente alla denuncia relativa a un reato subito dalla vittima si dovrebbe applicare anche all'informazione sull'ora e il luogo di un'udienza relativa all'impugnazione di una pronuncia nella causa.

(32) Dovrebbero essere fornite alle vittime, su richiesta, informazioni specifiche sulla scarcerazione o evasione dell'autore del reato, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime, salvo se tale notifica comporti un rischio concreto di danno per l'autore del reato, nel qual caso l'autorità competente dovrebbe tenere conto dell'insieme degli altri rischi nel determinare l'azione appropriata. Il riferimento al «rischio concreto di danno per le vittime»

dovrebbe comprendere fattori quali la natura e la gravità del reato e il rischio di ritorsioni. Pertanto, non dovrebbe essere applicato alle situazioni in cui siano stati commessi reati minori e vi sia quindi soltanto un debole rischio di danno per le vittime.

(33) Le vittime dovrebbero essere informate in merito all'eventuale diritto di presentare ricorso avverso una decisione di scarcerazione dell'autore del reato, se tale diritto esiste nell'ordinamento nazionale.

(34) Non si può ottenere realmente giustizia se le vittime non riescono a spiegare adeguatamente le circostanze del reato e a fornire prove in modo comprensibile alle autorità competenti. È altrettanto importante garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e siano in grado di far valere i propri diritti. Dovrebbe quindi essere messa a disposizione l'interpretazione gratuita durante l'interrogatorio delle vittime e per consentire loro di partecipare attivamente alle udienze, a seconda del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Per quanto riguarda gli altri aspetti del procedimento, la necessità di un servizio di interpretazione e traduzione può variare a seconda delle specifiche questioni, del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, del suo coinvolgimento nel procedimento e di altri specifici diritti di cui goda. In questi altri casi, il servizio di interpretazione e di traduzione deve essere fornito solo nella misura in cui serva alla vittima per esercitare i propri diritti.

(35) La vittima dovrebbe avere il diritto di mpugnare una decisione che dichiari che non sussiste la necessità di interpretazione o traduzione, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Tale diritto non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui tale decisione potrebbe essere impugnata e non dovrebbe prolungare irragionevolmente i procedimenti penali. Sarebbe sufficiente un riesame interno della decisione in conformità delle procedure nazionali esistenti.

(36) Il fatto che la vittima parli una lingua non di uso esteso non dovrebbe costituire di per sé un motivo per decidere che l'interpretazione o la traduzione prolungherebbero irragionevolmente il procedimento penale.

(37) L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale in funzione delle necessità della vittima e conformemente ai diritti previsti dalla presente direttiva. L'assistenza dovrebbe essere fornita in modi diversi, senza formalità eccessive e prevedendo una sufficiente distribuzione geografica in tutto lo Stato membro che consenta a tutte le vittime di accedere a tali servizi. Le vittime che hanno subito un notevole danno per la gravità del reato potrebbero chiedere servizi di assistenza specialistica.

(38) Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in parti-

colare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori dei reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, tratttamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati.

(39) Non è richiesto ai servizi di assistenza alle vittime di fornire direttamente vaste competenze specialistiche e professionali. Se necessario, i servizi di assistenza alle vittime

dovrebbero aiutare queste ultime a rivolgersi all'assistenza professionale esistente, quali gli psicologi.

- (40) Benché l'offerta di assistenza non debba dipendere dal fatto che le vittime abbiano presentato denuncia in relazione a un reato alle autorità competenti, come la polizia, queste sono spesso le più indicate per informare le vittime delle possibilità di aiuto esistenti. Gli Stati membri sono quindi esortati a instaurare condizioni adeguate che consentano di indirizzare le vittime verso gli specifici servizi di assistenza, garantendo al tempo stesso che gli obblighi in materia di protezione dei dati possano essere e siano rispettati. È opportuno evitare una successione di rinvii.
- (41) Si dovrebbe ritenere che il diritto delle vittime di essere sentite sia stato garantito qualora alle stesse sia permesso di rendere dichiarazioni o fornire spiegazioni per iscritto.
- (42) Non si dovrebbe precludere il diritto delle vittime minorenni di essere sentite in un procedimento penale unicamente in base al fatto che la vittima è un minore o in base all'età della stessa.

(43) Il diritto alla revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale dovrebbe essere inteso come riferito a decisioni adottate da pubblici ministeri e giudici istruttori oppure da autorità di contrasto quali gli agenti di polizia, ma non alle decisioni adottate dalla magistratura giudicante. È opportuno che la revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale sia svolta da una persona o da un'autorità diversa da quella che ha adottato la decisione originaria, a meno che la decisione iniziale di non esercitare l'azione penale sia stata adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale le cui decisioni non possono formare oggetto di revisione, nel qual caso la revisione può essere svolta da tale stessa autorità. Il diritto alla revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale non riguarda le procedure speciali, quali i procedimenti contro membri del parlamento o del governo in relazione all'esercizio della loro funzione ufficiale.

(44) Dovrebbe essere considerata come una decisione che mette fine al procedimento penale la situazione in cui il pubblico ministero decide di ritirare le accuse o di interrompere il procedimento.

(45) La decisione del pubblico ministero che si traduce in una composizione extragiudiziale, ponendo così fine al procedimento penale, esclude le vittime dal diritto alla revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale solo se la composizione comporta un avvertimento o un obbligo.

(46) I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È opportuno quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni. Nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettiva della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito. In linea di principio i processi di giustizia riparativa dovrebbero svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico. Situazioni quali minacce o qualsiasi altra forma di violenza perpetrate in questo contesto potranno essere ritenute meritevoli di essere segnalate nell'interesse generale.

(47) Non si dovrebbe pretendere che le vittime sostengano spese per partecipare a procedimenti penali. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rimborsare soltanto le spese necessarie delle vittime per la loro partecipazione a procedimenti penali e non dovrebbero essere tenuti a rimborsare le spese legali delle vittime. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre condizioni in relazione al rimborso delle spese nel quadro del rispettivo diritto nazionale, tra cui termini per la richiesta di rimborso, importi forfettari per le spese di soggiorno e di viaggio e diaria massima per la perdita di retribuzione. Il diritto al rimborso delle spese in un procedimento penale non dovrebbe sussistere in una situazione nella quale una vittima rende una dichiarazione su un reato. Le spese dovrebbero essere rimborsate solo nella misura in cui la vittima è obbligata o invitata dalle autorità competenti ad essere presente e a partecipare attivamente al procedimento penale.

(48) I beni restituibili sequestrati nell'ambito del procedimento penale dovrebbero essere restituiti il più presto possibile alla vittima del reato, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, quali una controversia riguardante la proprietà o laddove il possesso dei beni o il bene stesso siano illegali. Il diritto alla restituzione dei beni non dovrebbe ostacolare il legittimo mantenimento del sequestro ai fini di altri procedimenti giudiziari.

(49) Il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato e la pertinente procedura applicabile dovrebbero applicarsi anche alle vittime residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato.

(50) L'obbligo di trasmettere denunce previsto dalla presente direttiva dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri ad avviare un procedimento e lascia impregiudicate le norme sui conflitti di competenza relativi all'esercizio della giurisdizione previste dalla deci-

sione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

(51) Qualora la vittima abbia lasciato il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, tale Stato membro non dovrebbe più essere tenuto a fornire assistenza, sostegno e protezione, eccetto per quanto è direttamente connesso al procedimento penale che ha avviato in relazione al reato interessato, come le misure speciali di protezione durante il procedimento giudiziario. Lo Stato membro di residenza della vittima dovrebbe fornire l'assistenza, il sostegno e la protezione necessari alle esigenze di recupero della vittima.

(52) Dovrebbero sussistere misure per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e da ritorsioni, quali provvedimenti provvisori o ordini di protezione o di non avvicinamento.

(53) È opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni — da parte dell'autore del reato o a seguito della partecipazione al procedi-

mento penale — svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità. È opportuno che l'interazione con le autorità competenti avvenga nel modo più agevole possibile ma che si limiti al tempo stesso il numero di contatti non necessari fra queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a registrazioni video delle audizioni e consentendone l'uso nei procedimenti giudiziari. È opportuno che gli operatori della giustizia abbiano a disposizione una gamma quanto più varia possibile di misure per evitare sofferenza alle vittime durante il procedimento giudiziario, soprattutto a causa di un eventuale contatto visivo con l'autore del reato, i suoi familiari, i suoi complici o i cittadini che assistono al processo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere esortati ad adottare, in particolare in relazione ai tribunali e alle stazioni di polizia, misure pratiche e realizzabili per consentire di creare strutture quali ingressi e luoghi d'attesa separati per le vittime. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, organizzare il procedimento penale in modo da evitare i contatti tra la vittima e i suoi familiari e l'autore del reato, ad esempio convocando la vittima e l'autore del reato alle udienze in orari diversi.

(54) Proteggere la vita privata della vittima può essere un mezzo importante per evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni, e a tal fine è possibile avvalersi di una serie di provvedimenti fra cui, ad esempio, la non divulgazione, o la divulgazione limitata, di informazioni riguardanti la sua identità e il luogo in cui si trova. Tale protezione è particolarmente importante in caso di vittime minorenni e include la non divulgazione dei nomi. Tuttavia, potrebbero esservi situazioni in cui, eccezionalmente, la divulgazione o addirittura l'ampia diffusione di informazioni possono giovare al minore, ad esempio nei casi di rapimento. Le misure volte a proteggere la vita privata e l'immagine della vittima e dei suoi familiari dovrebbero sempre essere conformi al diritto a un equo processo e alla libertà di espressione, quali riconosciuti dagli articoli 6 e 10, rispettivamente, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(55) Nel corso dei procedimenti penali alcune vittime sono particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni da parte dell'autore del reato. È possibile che tale rischio derivi dalle caratteristiche personali

della vittima o dal tipo, dalla natura o dalle circostanze del reato. Solo una valutazione individuale, svolta al più presto, può permettere di riconoscere efficacemente tale rischio. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per tutte le vittime allo scopo di stabilire se corrono il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni e di quali misure speciali di protezione hanno bisogno.

(56) Le valutazioni individuali dovrebbero tenere conto delle caratteristiche personali della vittima, quali età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o dipendenza da essa e precedente esperienza di reati. Dovrebbero altresì tenere conto del tipo o della natura e delle circostanze dei reati, ad esempio se si tratti di reati basati sull'odio, generati da danni o commessi con la discriminazione quale movente, violenza sessuale, violenza in una relazione stretta, se l'autore del reato godesse di una posizione di autorità, se la residenza della vittima sia in una zona ad elevata criminalità o controllata da gruppi criminali o se il paese d'origine della vittima non sia lo Stato membro in cui è stato commesso il reato.

(57) Le vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di genere, di reati basati sull'odio, e le vittime disabili e le vittime minorenni tendono a presentare un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Occorre prestare particolare attenzione quando si valuta se tali vittime corrano il rischio di tale vittimizzazione, intimidazione o di ritorsioni e presumere che trarranno vantaggio da misure speciali di protezione.

(58) È opportuno che le vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni possano godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale. Il preciso carattere di queste misure dovrebbe essere determinato attraverso la valutazione individuale, tenendo conto dei desideri della vittima. La portata di queste misure dovrebbe essere determinata lasciando impregiudicati i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale. Le preoccupazioni e i timori delle vittime in relazione al procedimento dovrebbero essere fattori chiave nel determinare l'eventuale necessità di misure particolari.

(59) Necessità e vincoli operativi immediati possono rendere impossibile assicurare, per esempio, che le audizioni della vittima siano effettuate sempre dallo stesso operatore di polizia; esempi di questi vincoli sono malattia, maternità o congedo parentale. Inoltre, locali opportunamente concepiti per le audizioni delle vittime potrebbero non essere disponibili, ad esempio per causa di rinnovo. Nel caso di tali vincoli operativi o pratici può non essere possibile provvedere al trattamento specialistico delle vittime.

(60) Quando, conformemente alla presente direttiva, deve essere nominato un tutore o un rappresentante per il minore, queste funzioni potrebbero essere svolte dalla stessa persona o da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità.

(61) È opportuno che i funzionari coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio. È opportuno che le per-

sone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare la necessità di speciali misure di protezione ricevano una formazione specifica sulle modalità per procedere a tale valutazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i servizi di polizia e il personale giudiziario. Parimenti, si dovrebbe promuovere una formazione per gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa. Tale obbligo dovrebbe comprendere la formazione sugli specifici servizi di sostegno cui indirizzare le vittime o una specializzazione qualora debbano occuparsi di vittime con esigenze particolari e una formazione specifica in campo psicologico, se del caso. Ove necessario, tale formazione dovrebbe essere sensibile alle specificità di genere. Le azioni degli Stati membri in materia di formazione dovrebbero essere completate da orientamenti, raccomandazioni e scambio di buone prassi, conformemente alla tabella di marcia di Budapest.

(62) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reato, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi nel campo della ricerca e dell'istruzione, e la formazione, nonché la verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione di tali vittime. Per prestare alle vittime di reato assistenza, sostegno e protezione adeguate è opportuno che i servizi pubblici operino in maniera coordinata e intervengano a tutti i livelli amministrativi: a livello dell'Unione e a livello nazionale, regionale e locale. Le vittime andrebbero assistite individuando le autorità competenti e indirizzandole ad esse al fine di evitare la ripetizione di questa pratica. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di «punti unici d'accesso» o «sportelli unici», che si occupino dei molteplici bisogni delle vittime allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento.

(63) Al fine di incoraggiare e agevolare la segnalazione di reati e di permettere alle vittime di rompere il ciclo della vittimizzazione ripetuta, è essenziale che siano a loro disposizione servizi di sostegno affidabili e che le autorità competenti siano pronte a rispondere alle loro segnalazioni in modo rispettoso, sensibile, professionale e, non discriminatorio. Ciò potrebbe accrescere la fiducia delle vittime nei sistemi di giustizia penale degli Stati membri e ridurre il numero dei reati non denunciati. Gli operatori preposti a raccogliere denunce di reato presentate da vittime dovrebbero essere adeguatamente preparati ad agevolare la segnalazione di reati, e dovrebbero essere poste in essere misure che consentano a parti terze, comprese le organizzazioni della società civile, di effettuare le segnalazioni. Dovrebbe essere possibile avvalersi di tecnologie di comunicazione, come la posta elettronica, videoregistrazioni o moduli elettronici in linea per la presentazione delle denunce.

(64) La raccolta sistematica e adeguata di dati statistici è un elemento riconosciuto essenziale per la definizione di politiche efficaci in ordine ai diritti previsti dalla presente direttiva. Al fine di agevolare la valutazione dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i dati statistici relativi all'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di

reato, compresi almeno il numero e il tipo dei reati denunciati e, nella misura in cui tali dati sono noti e disponibili, il numero, il sesso e l'età delle vittime. Dati statistici pertinenti possono includere i dati registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi raccolti dai servizi di assistenza sanitaria e di assistenza sociale e dalle organizzazioni pubbliche e non governative di assistenza alle vittime o dai servizi di giustizia riparativa e di altro tipo che lavorano con le vittime di reato. I dati giudiziari possono includere informazioni sul reato denunciato, il numero di casi oggetto di indagine e le persone processate e condannate. I dati amministrativi inerenti a servizi possono includere, per quanto possibile, informazioni sulle modalità di ricorso delle vittime ai servizi offerti dalle autorità statali e dalle organizzazioni di assistenza pubbliche e private, quali il numero di casi di rinvio da parte della polizia ai servizi di assistenza alle vittime, il numero delle vittime che chiedono, ottengono o non ottengono assistenza o giustizia riparativa.

(65) La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono considerevoli per quantità

e natura, a fini di chiarezza è opportuno sostituire completamente la suddetta decisione quadro in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva.

(66) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, è volta a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, il principio di non-discriminazione, il principio della parità tra donne e uomini, i diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità e il diritto a un giudice imparziale.

(67) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti potenziali, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per

conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(68) I dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere protetti conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, e conformemente ai principi stabiliti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati membri hanno ratificato.

(69) La presente direttiva non incide sulle disposizioni di più ampia portata contenute in altri atti giuridici dell'Unione che trattano in modo più mirato le specifiche esigenze di particolari categorie di vittime quali le vittime della tratta degli esseri umani e i minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale e pedopornografia.

(70) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

(71) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(72) Il 17 ottobre 2011 il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere basato sull'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1 **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 Obiettivi

1. Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali.

Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale. I diritti previsti dalla presente direttiva si applicano alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status in materia di soggiorno.

2. Gli Stati membri assicurano che nell'applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità,

opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori.

Articolo 2

Definizioni

- 1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
- a) «vittima»:
 - i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;
 - ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;
- b) «familiare»: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima;
- c) «minore»: una persona di età inferiore agli anni diciotto;

- d) «giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.
- 2. Gli Stati membri possono stabilire procedure:
- a) per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso; e b) in relazione al paragrafo 1, lettera a), punto ii), per determinare quali familiari hanno la priorità in relazione all'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva.

CAPO 2 INFORMAZIONI E SOSTEGNO

Articolo 3

Diritto di comprendere e di essere compresi

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per assistere la vittima, fin dal primo contatto e in ogni ulteriore necessaria interazione con un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, incluso quando riceve informazioni da questa, a comprendere e a essere compresa.

- 2. Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni fornite alla vittima siano offerte oralmente o per iscritto in un linguaggio semplice e accessibile. Tali comunicazioni tengono conto delle personali caratteristiche della vittima, comprese eventuali disabilità che possano pregiudicare la sua facoltà di comprendere o di essere compreso.
- 3. Gli Stati membri consentono alla vittima di essere accompagnata da una persona di sua scelta nel primo contatto con un'autorità competente, laddove, in conseguenza degli effetti del reato, la vittima necessiti di assistenza per comprendere o essere compresa, a condizione che ciò non pregiudichi gli interessi della vittima o l'andamento del procedimento.

Articolo 4

Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente

1. Gli Stati membri provvedono a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con

un'autorità competente, senza indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti dalla presente direttiva, le informazioni seguenti:

- e) il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;
- f) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;
- g) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione;
- h) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;
- i) come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento:
- j) come e a quali condizioni ha diritto all'interpretazione e alla traduzione;
- k) qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, quali sono le misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può ricorrere per tutelare i propri interessi nello Stato

- membro in cui ha luogo il primo contatto con l'autorità competente;
- le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale;
- m) a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;
- n) i servizi di giustizia riparativa disponibili;
- o) come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione al procedimento penale possono essere rimborsate.
- 2. L'entità o il livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 1 possono variare in base alle specifiche esigenze e circostanze personali della vittima, nonché al tipo o alla natura del reato. Ulteriori informazioni dettagliate possono essere fornite nelle fasi successive, in funzione delle esigenze della vittima e della pertinenza di tali informazioni in ciascuna fase del procedimento

Articolo 5

Diritti della vittima al momento della denuncia

- 1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima ottenga un avviso di ricevimento scritto della denuncia formale da essi presentata alla competente autorità di uno Stato membro che indichi gli elementi essenziali del reato interessato.
- 2. Gli Stati membri assicurano che la vittima che intende presentare una denuncia relativa a un reato e non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente abbia la possibilità di presentare la denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica.
- 3. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente disponga, qualora ne faccia richiesta, della traduzione gratuita, in una lingua che comprende, dell'avviso di ricevimento scritto della sua denuncia di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso

- 1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:
- a) un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato;
- b) la data e il luogo del processo e la natura dei capi d'imputazione a carico dell'autore del reato.
- 2. Gli Stati membri provvedono a che, secondo il ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:

- a) l'eventuale sentenza definitiva di un processo;
- b) le informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.
- 3. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), includono la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione in questione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione qualora le motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base alla legge nazionale.
- 4. La volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l'autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. Gli Stati membri consentono alla vittima di modificare in qualunque momento la sua volontà e ne tengono conto.
- 5. Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione

della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione incaso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato.

6. La vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato.

Articolo 7 Diritto all'interpretazione e alla traduzione

1. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistita, previa richiesta, da un interprete secondo il ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale nell'ambito del procedimento penale, gratuitamente, almeno durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, in-

clusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

- 2. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria perché la vittima possa esercitare correttamente i suoi diritti o comprendere il procedimento.
- 3. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia fornita, secondo il ruolo della vittima previsto nell'ambito del procedimento penale dal pertinente sistema giudiziario penale, previa richiesta, la traduzione delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale in una lingua da essa compresa, gratuitamente, nella misura in cui tali informazioni siano rese accessibili alla vittima. Le traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito e, previa richiesta della vittima, la motivazione o una breve sintesi della motivazione della de-

cisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto nazionale.

- 4. Gli Stati membri assicurano che alla vittima che ha diritto a informazioni sulla data e sul luogo del processo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),e che non comprende la lingua dell'autorità competente, sia fornita la traduzione delle informazioni che ha diritto a ricevere, previa richiesta.
- 5. La vittima può presentare una richiesta motivata affinché un documento sia considerato fondamentale. Non vi è l'obbligo di tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non sono rilevanti allo scopo di consentire alle vittime di partecipare attivamente al procedimento penale.
- 6. In deroga ai paragrafi 1 e 3, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.
- 7. Gli Stati membri provvedono affinché l'auto-

rità competente valuti se le vittime necessitino dell'interpretazione o della traduzione, come previsto ai paragrafi 1 e 3. La vittima può impugnare una decisione di non fornire l'interpretazione o la traduzione. Le norme procedurali di tale impugnazione sono determinate dal diritto nazionale.

8. L'interpretazione e la traduzione e l'eventuale esame di un'impugnazione avverso una decisione di non fornire l'interpretazione o la traduzione a norma del presente articolo non prolungano irragionevolmente il procedimento penale.

Articolo 8

Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.

- 2. Gli Stati membri agevolano l'indirizzamento delle vittime da parte dell'autorità competente che ha ricevuto la denuncia e delle altre entità pertinenti verso gli specifici servizi di assistenza.
- 3. Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.
- 4. I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria.
- 5. Gli Stati membri assicurano che l'accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da par-

te della vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente.

Articolo 9

Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime

- 1. I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno:
- a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;
- b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;
- c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;
- d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;
- e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

- 2. Gli Stati membri incoraggiano i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato.
- 3. Salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, i servizi di assistenza specialistica di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sviluppano e forniscono almeno:
- a) alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni;
- b) assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.

CAPO 3 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

Articolo 10

PENALE

Diritto di essere sentiti

- 1. Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità.
- 2. Le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 11

Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.

- 2. Laddove, a norma del diritto nazionale, il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale è stabilito soltanto in seguito alla decisione di esercitare l'azione penale contro l'autore del reato, gli Stati membri garantiscono almeno alle vittime di gravi reati il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.
- 3. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, previa richiesta.
- 4. Qualora la decisione di non esercitare l'azione penale sia adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale avverso le cui decisioni non è possibile chiedere la revisione secondo il diritto nazionale, la revisione può essere svolta dalla stessa autorità.
- 5. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano a una decisione di non esercitare l'azione penale se tale decisione si traduce in una composizione

extragiudiziale, sempre che il diritto nazionale disponga in tal senso.

Articolo 12

Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa

- 1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni:
- a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento;
- b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un

eventuale accordo;

- c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
- d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;
- e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.
- 2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio.

Articolo 13

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Gli Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 14 Diritto al rimborso delle spese

Gli Stati membri concedono alle vittime che partecipano al procedimento penale la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito di tale attiva partecipazione, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime possono ottenere il rimborso sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 15 Diritto alla restituzione dei beni

Gli Stati membri provvedono a che, in seguito a una decisione di un'autorità competente, i beni restituibili sequestrati nell'ambito del procedimento penale siano resi senza ritardo alle vittime, tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti alle vittime sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 16

Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale

- 1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario.
- 2. Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.

Articolo 17

Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro

1. Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del proce-

dimento. A tal fine le autorità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato devono essere in grado, in particolare:

- a) di raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l'avvenuta denuncia relativa al reato all'autorità competente;
- b) di ricorrere nella misura del possibile, per l'audizione delle vittime che risiedono all'estero, alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui alla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.
- 2. Gli Stati membri assicurano che la vittima di un reato perpetrato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia presso le autorità competenti dello Stato membro di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato membro in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro, qualora non abbia desiderato farlo.
- 3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dinanzi alla quale la vittima

presenta la denuncia la trasmetta senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, qualora la competenza ad avviare il procedimento non sia esercitata dallo Stato membro in cui è stata presentata la denuncia.

CAPO 4

PROTEZIONE DELLE VITTIME E RICONOSCIMENTO DELLE VITTIME CON SPECIFICHE ESIGENZE DI PROTEZIONE

Articolo 18 Diritto alla protezione

Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salvaguardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.

Articolo 19

Diritto all'assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato

- 1. Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra la vittima e i suoi familiari, se necessario, e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale.
- 2. Gli Stati membri provvedono a munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime.

Articolo 20

Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali

Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali:

- a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente;
- b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano

- luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale;
- c) la vittima possa essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria;
- d) le visite mediche siano limitate al minimo e abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale.

Articolo 21

Diritto alla protezione della vita privata

- 1. Gli Stati membri provvedono a che le competenti adottare. autorità possano nell'ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata, comprese le caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale di cui all'articolo 22, e l'immagine della vittima e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le autorità competenti possano adottare tutte le misure legali intese ad impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di una vittima minorenne.
- 2. Per proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali della vittima, gli Stati

membri, nel rispetto della libertà d'espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure di autoregolamentazione.

Articolo 22

Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.
- 2. La valutazione individuale tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti:
- a) le caratteristiche personali della vittima;
- b) il tipo o la natura del reato; e
- c) le circostanze del reato.

- 3. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità.
- 4. Ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo.

- 5. La portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima.
- 6. La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 23 e 24.
- 7. Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.

Articolo 23

Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale

1. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di

cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento.

- 2. Durante le indagini penali le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure speciali seguenti:
- a) le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo;
- b) le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo;
- c) tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;
- d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora

la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.

- 3. Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti:
- a) misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso delle tecnologie di comunicazione;
- a) misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;
- a) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; e
- a) misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse.

Articolo 24

Diritto dei minori a beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale

- 1. Se la vittima è un minore gli Stati membri, oltre alle misure di cui all'articolo 23, provvedono affinché:
- a) nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali;
- b) nell'ambito delle indagini penali e del procedimento, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, le autorità competenti nominino un rappresentante speciale per i minori vittime di reato qualora, ai sensi del diritto nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore vittima di reato in ragione di un conflitto di interesse con quest'ultimo oppure il minore vittima di reato non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia;
- c) i minori vittime di reato, qualora abbiano diritto a un avvocato, godano del diritto alla consulenza e rappresentanza legale, in nome proprio, nell'ambito di procedimen-

- ti in cui sussiste, o potrebbe sussistere, un conflitto di interessi tra il minore vittima di reato e i titolari della potestà genitoriale. Le norme procedurali per le registrazioni audiovisive di cui al primo comma, lettera a), e la loro utilizzazione sono determinate dal diritto nazionale.
- 2. Ove l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore, ai fini della presente direttiva si presume che la vittima sia un minore.

CAPO 5 ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 25 Formazione degli operatori

1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.

- 2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario nell'ambito dell'Unione, gli Stati membri richiedono che i responsabili della formazione di giudici e pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime.
- 3. Con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano che i responsabili della formazione degli avvocati offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze delle vittime.
- 4. Attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.

5. A seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra l'operatore e le vittime, la formazione mira ad abilitare l'operatore a riconoscere le vittime e a trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria.

Articolo 26

Cooperazione e coordinamento dei servizi

- 1. Gli Stati membri adottano azioni adeguate per facilitare la cooperazione tra Stati membri al fine di migliorare l'accesso delle vittime ai diritti previsti dalla presente direttiva e dal diritto nazionale. Tale cooperazione persegue almeno i seguenti obiettivi:
- a) scambio di migliori prassi;
- b) consultazione in singoli casi; e
- c) assistenza alle reti europee che lavorano su questioni direttamente pertinenti per i diritti delle vittime.
- 2. Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso internet, intese a sensibilizzare circa i diritti previsti dalla presente direttiva, riducendo il rischio di vittimizzazione e riducendo al minimo gli effetti negativi del reato e i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, in

particolare focalizzandosi sui gruppi a rischio come i minori, le vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette. Tali azioni possono includere campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e di istruzione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri soggetti interessati.

CAPO 6 **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 27 Recepimento

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 novembre 2015.
- 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28 Comunicazione di dati e statistiche

Entro il 16 novembre 2017, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 29 Relazione

Entro il 16 novembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una descrizione delle misure adottate ai sensi degli articoli 8, 9 e 23, corredata se del caso di proposte legislative.

Articolo 30 Sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI

La decisione quadro 2001/220/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai

termini per il recepimento nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla suddetta decisione quadro si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 31 **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 32 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012

Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ

> Per il Consiglio Il presidente A. D. MAVROYIANNIS

Decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212

Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante

delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e in particolare l'articolo 1 nonché l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio

dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al codice di procedura penale

- 1. Al codice di procedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 90:
 - 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.»;
 - 2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti di essa», sono aggiunte le seguenti: «o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»;

- b) dopo l'articolo 90 sono inseriti i seguenti: «Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa). 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:
- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è

- stato commesso il reato;
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

Art. 90-ter. (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con

l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

Art. 90-quater. (Condizione di particolare vulnerabilità) - 1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.»;

c) al comma 4 dell'articolo 134 è aggiunto,

- in fine, il seguente periodo: «La riproduzione adiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.»;
- d) dopo l'articolo 143 è inserito il seguente: «Art. 143-bis. (Altri casi di nomina dell'interprete).
- 1. L'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
- 2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorità procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonché nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.
- 3. L'assistenza dell'interprete può essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione

- a distanza, semprechè la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.
- 4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione può essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorità procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa.»;
- e) al comma 1-bis dell'articolo 190-bis dopo le parole: «degli anni sedici» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità»:
- f) al comma 1-ter dell'articolo 351 è aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini

- e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.»;
- g) al comma 1-bis dell'articolo 362 è aggiunto il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.»;
- h) al comma 1-bis dell'articolo 392 è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.»;
- i) all'articolo 398, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: «5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una

- persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.»;
- all'articolo 498, il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette.».

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La direttiva 2012/29/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 315.

Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi recita:

«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento

prescritti dalla legge di delegazione.

- 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
- 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
- 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che

deve essere espresso entro trenta giorni.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, 447 (Approvazione del codice di procedura penale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. Il testo dell'articolo e 1 dell'allegato B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, così recita:

«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pare-

ri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.»

«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 2009/101/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie

che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (senza termine di recepimento);

2009/102/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (senza termine di recepimento);

2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (senza termine di recepimento);

2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento 11 maggio 2013);

2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10 novembre 2012); 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento 27 ottobre 2013);

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);

2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio

2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di recepimento 1° gennaio 2013);

2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);

2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (termine di recepimento 20 maggio 2013);

2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/E e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);

2011/62/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di recepimento 2 gennaio 2013);

2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto 2013);

2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (termine di recepimento 1° novembre 2013);

2011/82/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7 novembre 2013);

2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 13 dicembre 2013);

2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);

2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di recepimento 10 giugno 2013); 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del

Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);

2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (termine di recepimento 21 dicembre 2013);

2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25 dicembre 2013);

2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (termine di recepimento 11 gennaio 2015);

2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di

identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);

2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (termine di recepimento 28 ottobre 2013);

2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);

2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento 14 febbraio 2014);

2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento 28

ottobre 2013);

2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento finale 5 giugno 2014);

2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);

2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine di recepimento 16 novembre 2015); 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);

2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno 2015);

2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate

ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012, recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).».

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 90 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 90. (Diritti e facoltà della persona offesa dal reato). - 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispo-

ne, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.».

Il testo dell'articolo 134 del codice di procedura penale, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 134. (Modalità di documentazione). - 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.

- 2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
- 3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.
- 4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di partico-

lare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità.».

Il testo dell'articolo 190-bis del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 190-bis. (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richie-

sto riguarda un testimone minore degli anni sedici e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.".

Il testo dell'articolo 351 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 351. (Altre sommarie informazioni). - 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater, 600-quater, 609-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale,

la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.».

Il testo dell'articolo 362 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, recita:

«Art. 362. (Assunzione di informazioni).- 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini.

Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico mi-

nistero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.».

Il testo dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 392. (Casi). - 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

- a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;
- b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o

- promessa di denaro o di altra utilità affinchè non deponga o deponga il falso;
- c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;
- d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;
- e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);
- f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;
- g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ov-

vero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis.».

Il testo dell'articolo 398 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 398. (Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio). - 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

- 2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:
- a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
- b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
- c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
- 3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare.

Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis. 4. Se si deve procedere a piu' incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico,

si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti .

5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.

5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le diposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.». Il testo dell'articolo 498 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto, recita:

«Art. 498. (Esame diretto e controesame dei testimoni). - 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

- 2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.
- 3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti.

Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti.

L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis. 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione

di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette.».

Art. 2

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

- 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo l'articolo 107-bis è inserito il seguente:

«Art. 107-ter. (Assistenza dell'interprete per la proposizione o presentazione di denuncia o querela).- 1. La persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.»;

b) dopo l'articolo 108-bis è inserito il seguente:

«Art. 108-ter. (Denunce e querele per reati commessi in altro Stato dell'Unione europea). - 1. Quando la persona offesa denunciante o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinchè ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente.».

Note all'art. 2:

Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale) 5 agosto 1989, n. 182, S.O.

Art. 3 Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in euro 1.280.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa eu-

ropea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 3:

Il testo dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, così recita: «Art. 41-bis. (Fondo per il recepimento della normativa europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

- 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a

10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Il testo degli articoli 17 e 21, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O., è il seguente:

«Art. 17. (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento

da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. In ogni caso la clausola di salvaguardia deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità.

- a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
- b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata

delle risorse da utilizzare come copertura;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di
nuovi o maggiori oneri di parte corrente
attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti
da entrate in conto capitale.

1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecni-

ca, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti.

- 4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.
- 5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla

richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.

- 6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3.
- 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle pre-

visioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresì i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruità della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12. 8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legisla-

tivi e le norme di copertura recate dalla legge di delega.

10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12. La clausola di salvaguardia di cui al comma

1 deve essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata, con esclusione del ricorso ai fondi di riserva, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, sentito il Ministro competente, le misure indicate nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere con apposita relazione. La relazione espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.» «Art. 21. (Bilancio di previsione). - 1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF. 2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa. corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perchè il programma corrisponde in parte a due o piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.

- 3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:
- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui ilbilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce:
- c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.

- COFOG (Classification of the functions of 4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.
 - 5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:
 - a) spese non rimodulabili;
 - b) spese rimodulabili.
 - (Omissis).».



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Sendenziaria Oriezione Generale dell'Escouzione Senale Esterna Osservatorio per la Giustizia Reparativa e la Mediazione Senale

Lettera Circolare



GDAP - 0100039 - 2015 PU-GDAP-1988-19783/2015-0100039-2015

Roma

Ai Signori Provveditori Regionali Ai Signori. Direttori U.E.P.E. Ai Signori. Direttori II.PP. LORO SEDI

e p.c. Ai Signori Vice Capi Dipartimento Ai Signori Direttori Generali S E D E

Oggetto: Osservatorio permanente sulla giustizia riparativa e la mediazione penale. Ordine di Servizio n. 1148 del 17.9.2014.

Desidero informare le SS.LL. che con l'Ordine di servizio citato in oggetto si è provveduto a riavviare e dare nuovo impulso all'attività dell'Osservatorio sulla giustizia riparativa e la mediazione penale, che aveva interrotto l'attività nel 2012.

Con il medesimo provvedimento è stato disposto che, diversamente dal passato, l'attività dell'Osservatorio, in quanto "azione sistematica" del Dipartimento prevalentemente orientata all'area delle sanzioni penali di comunità, venga incardinata nella Direzione generale dell'esecuzione penale esterna e sia coordinata dalla dr.ssa Milena Cassano, dirigente penitenziario, che si avvarrà della collaborazione della dr.ssa Pietrina Gagliardotto, per le sinergie con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, e della dr.ssa Paola Pagliani per l'attività di segreteria.

In via preliminare, si sottolinea che l'attività dell'Osservatorio sarà prioritariamente finalizzata al supporto degli uffici di esecuzione penale esterna e degli istituti di pena, sia in relazione all'esigenza di ripristinare gli scambi informativi e la formulazione di indirizzi operativi e pareri in merito alle iniziative che si intendono promuovere, sia in considerazione delle novelle normative intervenute in materia e di quelle di prossima emanazione.

È, pertanto, indispensabile riattivare la rete dei referenti regionali, già a suo tempo costituita, che potranno agire quali snodi organizzativi intermedi fra l'Osservatorio e le strutture istituzionali ed operative dei diversi territori per tutte le iniziative che a vario titolo verranno assunte in materia.

Si chiede, pertanto, ai Signori Provveditori di individuare il referente regionale dell'Osservatorio, procedendo o alla conferma di quello in precedenza indicato oppure, ove ritenuto necessario, alla designazione di un nuovo funzionario.

A tale riguardo si ritiene opportuno che, in ragione delle specifiche competenze professionali richieste, nonché della trasversalità della funzione affidata, il funzionario prescelto appartenga alla professionalità di servizio sociale o giuridico – pedagogica e sia in servizio presso l'ufficio del provveditorato, cosicché possa assicurare l'interfaccia di riferimento delle strutture operative ed un più diretto e agevole collegamento con la struttura dipartimentale.

Le SS.LL. vorranno fornire riscontro entro il corrente mese.

In secondo luogo, si è constatato che il lasso di tempo intercorso dall'emanazione delle Linee di indirizzo¹ e delle indicazioni successivamente fornite dalla Commissione prima, dal subentrato Osservatorio poi, impone una ripresa delle attività con riferimento alle normative nazionali e alle Raccomandazioni e Direttive Europee nel frattempo intervenute.

In tale ambito un punto di riferimento obbligato per l'orientamento di qualsiasi iniziativa in materia è rappresentato dalla Direttiva 2012/29/UE adottata il 25 ottobre 2012 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea (il nostro Paese dovrà recepirla entro il 16 novembre 2015), che introduce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato ed è focalizzata sulla necessità di evitare qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria².

Al contempo, in una fase in cui vengono preannunciate misure³ che contemplano il maggior ricorso ad attività ispirate alla giustizia riparativa, si ritiene importante richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla opportunità di promuovere l'innesto delle pratiche riparative nel percorso di recupero sociale delle persone in esecuzione penale esterna o detentiva con modalità coerenti con i principi fondanti della giustizia riparativa, fra i quali si segnalano:

- a. il consenso delle parti alla riparazione-mediazione;
- b. i criteri di ragionevolezza e proporzionalità che, con riferimento all'autore di reato, devono ispirare la condotta riparativa⁴.

Rinviando i necessari approfondimenti alla fase in cui il processo di riattivazione dell'Osservatorio consentirà l'adozione di più aggiornate linee di indirizzo e di un compiuto

d'Europa.

(8

¹ Circolare n. 3601/6051 del 14.6,2005

Direttiva UE – punto 46) "I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È opportuno quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni. Nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettiva della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito. In linea di principio i processi di giustizia riparativa dovrebbero svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico. Situazioni quali minacce o qualsiasi altra forma di violenza perpetrate in questo contesto potranno essere ritenute meritevoli di essere segnalate nell'interesse cenerale".

³ Si veda il Disegno di legge n. 2798 recante" Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena" presentato il 23 dicembre 2014.
⁴ Si vedano al riguardo le numerose raccomandazioni agli stati membri formulate dal Comitato dei Ministri del Consiglio

programma di lavoro, si reputa opportuno anticipare che, con riferimento al processo di responsabilizzazione dell'autore di reato, occorre valorizzare anche azioni e progetti attuati in regime di convenzione con enti locali, associazioni e organismi vari del territorio che possano avere in senso lato valenza riparativa.

In tal senso, in attesa del pieno recepimento della citata Direttiva Europea, si allegano alla presente nota due formulari-tipo di convenzione, uno per gli uffici di esecuzione penale esterna, l'altro per gli istituti, in grado di supportare le iniziative che le realtà operative intenderanno assumere in materia e che saranno adottati d'ora innanzi in sostituzione di quelli precedentemente proposti dall'Osservatorio.

Infine, si ribadisce che, secondo quanto contemplato dall'art. 27 R.E., agli operatori penitenziari compete, oltre all'attività di sollecitazione rispetto al territorio, esclusivamente di promuovere - sulla base dei dati giudiziari acquisiti (fra i quali la sentenza di condanna) - una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere dal condannato che implichi anche le possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato.

In tal senso, qualsiasi iniziativa a contenuto riparativo va considerata come parte integrante del programma individualizzato di trattamento ma, al tempo stesso, sottostare alla necessità assolutamente prioritaria di tutelare la vittima del reato da interventi estemporanei, impropri o intrusivi nella vita privata, che subordinino tale principio alle esigenze trattamentali interne o in esternato del reo.

In attesa del richiesto riscontro relativo ai referenti regionali, informo che quesiti e richieste di informazione potranno essere indirizzati alla Direzione generale per l'esecuzione penale esterna – Osservatorio per la giustizia riparativa e mediazione penale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Santi Consolo

CONVENZIONE TRA

UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA I	DI
COMUNE di	
ASSOCIAZIONE/ENTE	

L'Ufficio di Esecuzi	one Penale Esterna di	(di seguito denominato UEPE),
codice fiscale	, nella per	sona del direttore
nato a	, elettivamente	domiciliato, ai fini della presente convenzione,
presso la sede lega	ale delfUEPE, in via	
e il Comune/Asso	ociazione/Organismo/Ente ¹	nella persona
del	nato a	, elettivamente domiciliato, ai fini della
presente convenzio	one presso	
VC 1 1 07	0 1 1 0 0 10	

Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: " le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

Vista la Legge n.354/75, e successive modifiche, e in particolare l'art.47 che prevede che " (..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..);

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

all'art. 1, comma 2 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";

all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa".

all'art. 68, comma 6, che le direzioni degli Istituti e degli UEPE "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa":

all'art.118, comma 8 lett. d) che il servizio sociale promuova "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

Visto che la legge n. 67/2014 ha innovato fordinamento penale introducendo:

l'art. 168 bis c. 2 c.p., che prevede che la messa alla prova per gli adulti "comporta (..) altresi l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale (...). La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita (...) in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.":

¹ Inserire la denominazione della struttura ospitante.

l'art. 464 bis c. 4 lett. b) c.p.p., che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, "le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale":

Vista la L. n.328/2000 'Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali' che prevede, a) all'art. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria", b) all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l'altro, "le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia";

Vista la L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L.383/2000 sulle "Associazioni di promozione sociale;

Visto il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l'art. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:

- una forma di riparazione che il condannato o l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima abbia vi abbia consensualmente aderito;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che il programma di trattamento definito con il condannato/imputato e dallo stesso sottoscritto deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

Considerato che l'U.E.P.E. concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato che il/la ______ si rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali;

Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

svolgimento dell'attività riparativa;

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto riparativo;

Art. 2 Impegno delle parti

	L'U.E.P.E.	si impegna a:	
collaborare con il Comun	e di	/Associazione/Ente	
per sensibilizzare l'ambiente	e in cui saranno inser	iti i soggetti segnalati;	
nominativo di ogni sog proposta di svolgere a	getto in misura alte ttivită a favore della	/Associazione/Ente_ rnativa o ammesso alla pro collettività, previa acquisizio	ova che aderisce alla one di impegno scritto
Con riferimento a tutti specificato il tempo che	i soggetti l'UEPE fo e la persona può de ta, al fine di poterla d	sso all'utilizzo dei dati sensib ornirà una scheda di prese edicare all'attività prescelta collocare al meglio all'interno convenzionato/a;	ntazione in cui verrà e l'eventuale specifica
alternativa alla detenzio	ne/ sospensione del	ncaricato di eseguire il pro processo con messa alla p per ogni eventuale nece	orova all'interno, con il

- preparare ed accompagnare l'inserimento del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

Il Comune/Ente/Associazione si impegna a:

- · individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di persone in esecuzione di pena/ammesse alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
- collaborare con l'UEPE per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione, e per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
- assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti;

- collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione;
- designare un referente per il progetto riparativo, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'UEPE;
- partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'UEPE, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
- rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari dell'affidato/imputato, mettendoli a disposizioni dell'UEPE con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta richiesto;
- segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei dell'affidato/imputato;
- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Art. 3 Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di ...

ogo e data	
II Direttore dell'UEPE	Il Rappresentante del Comune/Ente

CONVENZIONE TRA

ISTITUTO PENITENZIARIO DI ______, E COMUNE di ______ ASSOCIAZIONE/ENTE

l'Istituto penitenziario di	(codice fiscale),
nella persona del direttore	nato a,
elettivamente domiciliato, ai fini della presente d	convenzione, presso la sede legale dell'Istituto, in
via;	
e il Comune/Associazione/Organismo/Ente ¹	nella persona
del nato a	, elettivamente domiciliato, ai fini della
presente convenzione presso	

Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

Vista la Legge n.354/75, e successive modifiche, e in particolare art. 21, c.4ter l.354/75 che prevede che il detenuto possa essere ammesso al lavoro all'esterno per svolgere attività a titolo di volontario e gratuito;

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

all'art. 1 comma 2 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";

all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa";

all'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e degli UEPE curino "la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";

Vista la L. n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede, a) all'art. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria"; b) all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l'altro, "le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia";

Inserire la denominazione della struttura ospitante

Vista la L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L.383/2000 sulle "Associazioni di promozione sociale;

Visto il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l'art. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:

- una forma di riparazione che il reo pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima vi abbia consensualmente aderito:

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che la direzione dell'Istituto penitenziario concorre alla realizzazione delle attività previste dalla vigente normativa finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa;

Considerato che il/la _____ si rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali;

Considerato che il programma di trattamento definito con il detenuto e dallo stesso condiviso deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti detenuti ammessi al lavoro all'esterno (art. 21 O.P.) o ammessi a misura alternativa che hanno aderito ad un progetto riparativo;

Art. 2 Impegno delle parti

- comunicare il nominativo del funzionario giuridico pedagogico incaricato di curare il
 procedimento relativo al lavoro all'esterno con i quali l'ente/associazione può rapportarsi per
 ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa;
- preparare ed accompagnare l'accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
- promuovere e partecipare a periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

Il Comune/Ente/Associazione______ si impegna a:

- individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di soggetti ammessi al lavoro all'esterno/in esecuzione di pena;
- collaborare con l'istituto per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione;
- assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti;
- collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione;
- designare un referente per il progetto riparativo, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'istituto penitenziario;
- collaborare con l'istituto per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione;
- partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'istituto, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
- rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari del detenuto, mettendoli a disposizioni dell'istituto con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta richiesto;
- segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei assunti dalla persona ammessa allo svolgimento di attività riparative;

 produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Art. 3 Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata ha riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà necessario, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di ...

Luogo e data	
Il Direttore dell'Istituto Penitenziario	Il Rappresentante dell' Ente

Statistiche

Detenuti presenti al 31 dicembre 2015

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione Situazione al 31 dicembre 2015

Regione di detenzione	Numero istituti	Capienza regolamentare	Detenuti presenti		di cui stranieri		i presenti iilibertà
	15010101	r og o rum o	Totale	Donne		Totale	Stranieri
Abruzzo	8	1.580	1.691	70	215	9	0
Basilicata	3	470	458	7	99	3	0
Calabria	12	2.661	2.405	62	441	13	0
Campania	16	6.044	6.599	314	812	165	5
Emilia Romagna	11	2.803	2.911	123	1.347	29	5
Friuli Venezia Giulia	4	484	617	19	216	9	1
Lazio	14	5.259	5.730	360	2.531	57	4
Liguria	7	1.159	1.355	66	719	26	7
Lombardia	18	6.131	7.676	360	3.536	53	10
Marche	7	853	878	20	333	11	1
Molise	3	263	277	0	30	1	0
Piemonte	13	3.838	3.594	115	1.514	44	5
Puglia	11	2.374	3.114	146	484	77	3
Sardegna	10	2.724	2.036	43	462	20	2
Sicilia	23	5.833	5.627	113	1.225	69	0
Toscana	18	3.404	3.260	117	1.511	103	25
Trentino Alto Adige	2	509	446	12	314	3	1
Umbria	4	1.324	1.239	33	362	8	0
Valle d'Aosta	1	181	171	0	104	0	0
Veneto	9	1.698	2.080	127	1.085	35	4
Totale nazionale	195	49.592	52.164	2.107	17.340	735	73

^(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

^(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

Detenuti presenti per posizione giuridica Situazione al 31 dicembre 2015

	0	Con	dannati n	on defin	itivi			d)	
Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Appellanti	Ricorrenti	Misti (*)	Totale condannati non definitivi	Condannati definitivi	Internati	Da impostare (**)	Totale
		Deten	uti italia	ni + stra	nieri				
Abruzzo	147	60	59	55	174	1.273	97	0	1.691
Basilicata	43	21	30	8	59	355	0	1	458
Calabria	543	356	168	62	586	1.275	0	1	2.405
Campania	1.329	833	513	341	1.687	3.526	42	15	6.599
Emilia Romagna	436	240	215	54	509	1.870	94	2	2.911
Friuli Venezia Giulia	131	53	29	13	95	391	0	0	617
Lazio	928	722	446	135	1.303	3.493	2	4	5.730
Liguria	247	101	120	41	262	843	3	0	1.355
Lombardia	1.064	619	546	103	1.268	5.335	5	4	7.676
Marche	124	46	46	13	105	649	0	0	878
Molise	21	6	14	4	24	232	0	0	277
Piemonte	446	246	177	55	478	2.669	0	1	3.594
Puglia	722	228	160	84	472	1.912	4	4	3.114
Sardegna	156	61	68	20	149	1.707	22	2	2.036
Sicilia	1.281	653	339	149	1.141	3.117	81	7	5.627
Toscana	399	250	140	54	444	2.367	47	2	3.260
Trentino Alto Adige	43	43	17	4	64	339	0	0	446
Umbria	141	63	70	25	158	940	0	0	1.239
Valle d'Aosta	7	6	12	2	20	144	0	0	171
Veneto	315	173	69	22	264	1.459	42	0	2.080
Totale nazionale	8.523	4.780	3.238	1.244	9.262	33.896	440	43	52.164

	0	Condannati non definitivi					a		
Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Appellanti	Ricorrenti	Misti (*)	Totale condannati non definitivi	Condannati definitivi	Internati	Da impostare (**)	Totale
			Detenuti s	tranieri					
Abruzzo	55	14	16	5	35	120	5	0	215
Basilicata	2	2	11	0	13	84	0	0	99
Calabria	122	75	46	3	124	194	0	1	441
Campania	218	115	79	21	215	368	7	4	812
Emilia Romagna	257	160	148	25	333	744	12	1	1.347
Friuli Venezia Giulia	72	33	10	0	43	101	0	0	216
Lazio	446	440	241	38	719	1.362	2	2	2.531
Liguria	160	71	81	28	180	378	1	0	719
Lombardia	630	345	325	51	721	2.181	2	2	3.536
Marche	73	26	29	6	61	199	0	0	333
Molise	3	0	3	0	3	24	0	0	30
Piemonte	232	110	78	19	207	1.075	0	0	1.514
Puglia	175	46	29	10	85	223	0	1	484
Sardegna	58	10	19	1	30	365	8	1	462
Sicilia	488	235	97	15	347	376	12	2	1.225
Toscana	295	182	88	31	301	905	9	1	1.511
Trentino Alto Adige	32	34	11	3	48	234	0	0	314
Umbria	60	23	30	2	55	247	0	0	362
Valle d'Aosta	3	5	10	1	16	85	0	0	104
Veneto	223	114	51	14	179	675	8	0	1.085
Totale detenuti stranieri	3.604	2.040	1.402	273	3.715	9.940	66	15	17.340

^(*) Nella categoria "misti" confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

^(**) La categoria "da impostare" si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, sanzioni sostituttive e messa alla prova Dati al 31 dicembre 2015

	Numero
Affidamento in prova al Servizio s	ociale 12.096
Semilibertà	698
Detenzione domiciliare	9.491
Lavoro di pubblica utilità	5.954
Libertà vigilata	3.675
Libertà controllata	192
Semidetenzione	7
Totale	e generale 32.113

Prospetti di dettaglio

Tipologia	Numero			
Affidamento in prova al Servizio sociale				
Condannati dallo stato di libertà	6.165			
Condannati dallo stato di detenzione*	2.561			
Condannati in misura provvisoria	278			
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	1.009			
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*	1.618			
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	426			
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	3			
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	36			
Totale	12.096			
Semilibertà				
Condannati dallo stato di libertà	72			
Condannati dallo stato di detenzione*	626			
Totale	698			

^{*} dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Tipologia	Numero	di cui
Detenzione domiciliare		L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà	3.594	259
Condannati dallo stato di detenzione*	3.559	1.047
Condannati in misura provvisoria	2.259	
Condananti affetti da aids dallo stato di libertà	10	
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione	36	-
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	8	-
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione*	25	-
Totale	9.491	1.306

^{*} dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Tipologia	Numero			
Lavoro di pubblica utilità				
Lavoro di pubblica utilità	365			
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	5.589			
Messa alla prova				
Indagine per messa alla prova	9.445			
Messa alla prova	6.557			


Fonte: Dipartimento dell'amministrazione denitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative

Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza e sanzioni sostituttive Anno 2015

Dati al 31 dicembre 2015

	In corso al 01/01/2015	Pervenute nel periodo	In esecuzione nel periodo	In corso al 31/12/2015
Affidamento in prova	12.013	13.044	25.057	12.096
Semilibertà	735	658	1.393	698
Detenzione domiciliare	9.401	15.047	24.448	9.491
Lavoro di pubblica utilità	5.661	9.372	15.033	5.954
Messa alla prova	505	9.185	9.690	6.557
Libertà vigilata	3.403	1.922	5.325	3.675
Libertà controllata	171	262	433	192
Semidetenzione	6	15	21	7
Lavoro all'esterno	524	704	1.228	604
Totale generale	32.419	50.209	82.628	39.274

 $Fonte: Dipartimento\ dell'amministrazione\ penitenziaria\ -\ Direzione\ generale\ dell'esecuzione\ penale\ esterna\ -\ Osservatorio\ delle\ misure\ alternative$



Misure alternative alla detenzione Dati nazionali per tipologia Anno 2015

Tipologia	In corso al 01/01/2015	Pervenute nel periodo	Totali nel periodo	In corso al 31/12/2015		
Affidamento in prova	Affidamento in prova					
Condannati dallo stato di libertà	5.813	7.096	12.909	6.165		
Condannati dallo stato di detenzione*	2.648	2.437	5.085	2.561		
Condannati in misura provvisoria	224	468	692	278		
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	1.014	990	2.004	1.009		
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*	1.909	1.344	3.253	1.618		
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	368	661	1.029	426		
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	6	2	8	3		
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	31	46	77	36		
Totale	12.013	13.044	25.057	12.096		
Semilibertà						
Condannati dallo stato di libertà	52	91	143	72		
Condannati dallo stato di detenzione*	683	567	1.250	626		
Totale	735	658	1.393	698		
Detenzione domicialiare						
Condannati dallo stato di libertà	3.384	6.443	9.827	3.594		
Condannati dallo stato di detenzione*	3.845	5.034	8.879	3.559		
Condannati in misura provvisoria	2.086	3.512	5.598	2.259		
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	15	8	23	10		
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	42	30	72	36		
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	9	2	11	8		
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione*	20	18	38	25		
Totale	9.401	15.047	24.448	9.491		

^{*} dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative

Coordinamento redazionale

Davide Bertaccini Elena Buccoliero Cinzia Monari

Progetto grafico ed impaginazione

Federica Grilli

Stampa

Centro Stampa Regione Emilia-Romagna - Novembre 2016

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Servizio Diritti dei cittadini Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna

Naviga il sito della Garante: www.assemblea.emr.it/garanti/i-garanti/detenuti Iscriviti alla newsletter: www.assemblea.emr.it/garanti/newsletter/iscriviti-alla-newsletter

Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati

Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna

Naviga il sito della Fondazione: www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati Iscriviti alla newsletter: www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati/la-fondazione/comunicazione-e-promozione/newsletter